

1^a SERIE SPECIALE

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

Anno 143° — Numero 27

GAZZETTA **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 10 luglio 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 304. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Procedimento di formazione e posizione nel sistema delle fonti regionali.

- Costituzione, art. 123; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Controllo di legittimità costituzionale - Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale - Decorrenza.

- Costituzione, artt. 123 e 127; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regioni di diritto comune - Autonomia statutaria - Esercizio frazionato e revisioni parziali dello statuto ancora vigente - Ammissibilità.

- Costituzione, art. 123; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regione Marche - Deliberazione statutaria - Disciplina concernente l'esecutivo regionale - Esercizio delle funzioni presidenziali, da parte del vice presidente, in caso di morte e di impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale - Palese contrasto della deliberazione statutaria con la disciplina costituzionale transitoria - Illegittimità costituzionale.

- Deliberazione legislativa statutaria, approvata in seconda votazione il 24 luglio 2001.
- Costituzione, artt. 122, ultimo comma, 123, 126, terzo comma; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 2, lettera b)

Pag. 13

N. 305. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunale superiore delle acque pubbliche - Collegio giudicante - Astensione, ricusazione o legittimo impedimento di componenti del collegio - Omessa previsione di meccanismi di sostituzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e del principio di esercizio regolare della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di altri profili.

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 139 e 143, terzo comma (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma (artt. 102, 103 e 113) » 20

N. 306. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Atto introduttivo del giudizio - Impugnazione governativa di deliberazione statutaria regionale - Autoqualificazione come ricorso per conflitto di attribuzione - Improprietà - Interpretazione dell'atto, in base al suo contenuto, come proposizione, in via principale, di una questione di legittimità costituzionale.

- Costituzione, art. 123, secondo comma; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, secondo comma, 33, ultimo comma.

Statuto regionale - Controllo di legittimità costituzionale - Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale - Interpretazione.

- Costituzione, art. 123.

Regione Marche - Deliberazione legislativa statutaria - Denominazioni da utilizzare per il Consiglio regionale e per i consiglieri regionali negli atti ufficiali della Regione - Integrazione con quelle di «Parlamento» e «Deputato» delle Marche - Ricorso governativo in via di azione - Accoglimento - Violazione del divieto costituzionale a siffatte ulteriori qualificazioni in ambito regionale - Riferibilità esclusiva delle denominazioni così introdotte al Parlamento nazionale e ai suoi membri - Illegittimità costituzionale.

- Deliberazione legislativa statutaria approvata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001.
- Costituzione, artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, 123, primo comma

Pag. 24

N. 307. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti - Inammissibilità.

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Plausibilità.

Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Potere di rilasciare la certificazione attribuito a determinate categorie di professionisti, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti - Prospettato eccesso di delega, nonché ingiustificata limitazione al libero svolgimento di attività lavorativa e contrarietà al principio di buona amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, nel testo risultante dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97

» 29

N. 308. Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione - Individuazione in base al tenore dell'atto di promovimento - Integrazione.

Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l'entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 14, comma 4, e 92.
- Costituzione, artt. 3 e 76

» 35

N. 309. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione di parti in giudizio - Effettuazione oltre il termine prescritto - Inammissibilità.
 - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici dirigenti - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo - Esercizio entro un termine prefissato - Mancata predisposizione di strutture idonee all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria - Prospettata violazione del principio di buon andamento, del diritto al lavoro e del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-*quater*, commi 2 e 3, 15-*sexies* (nel testo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229); d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 15-*quater*, commi 2, 3, 4, 15-*sexies*, 15-*quinquies*, comma 10, 72.
- Costituzione, artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 76

» 42

N. 310. Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvisoria sospensione degli effetti della sentenza (ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Ritenuta esclusione per il giudice di secondo grado - Lamentata differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario, rispetto a quello civile o amministrativo, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Adozione di provvedimenti, da parte del rimettente, in applicazione della norma ritenuta inapplicabile - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30.
- Costituzione, artt. 3 e 24

Pag. 45

N. 311. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Valutazione di dichiarazioni, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Asserito contrasto con i principi del contraddittorio e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma quarto

» 47

N. 312. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizio di appello - Procedimento incidentale sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata - Partecipazione della parte resistente - Onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito - Asserita violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti del processo e tra le parti resistenti - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 351.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma

» 49

N. 313. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenute sugli interessi maturati sui conti correnti bancari - Interpretazione autentica - Applicabilità, a titolo di imposta, anche nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche - Denunciata retroattività della norma con violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Questione già esaminata - Mancanza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53

» 52

N. 314. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Adozione di minore - Procedura di adottabilità - Apertura d'ufficio attribuita alla esclusiva iniziativa del pubblico ministero e non al tribunale per i minorenni - Pretesa violazione di diritti inviolabili del minore, del principio di eguaglianza e di tutela della gioventù e del diritto alla salute - Applicabilità in via transitoria delle previgenti disposizioni processuali, che consentono accertamenti anche d'ufficio al giudice - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 9, comma 2, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32

Pag. 54

N. 315. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione o trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria - Divieto di utilizzabilità di documenti prodotti dal pubblico ministero, privi della prescritta certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Prospettato contrasto con il canone della ragionevolezza, con la consuetudine internazionale in materia, con il principio del contraddittorio e con quello della durata ragionevole del processo - Questione di mera interpretazione, risolvibile dal giudice di merito - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-bis, e 729, [recte] commi 1 e 1-bis, come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111

» 56

N. 316. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio di appello - Riconosciuta erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa dal giudice di primo grado - Potere del giudice di appello di decidere nel merito disponendo, se necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al giudice di primo grado - Assunto contrasto con il diritto di difesa, per incongrua privazione di un grado di giudizio, e con il principio di parità di trattamento degli imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 604, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 59

N. 317. Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Decorrenza dalla data del versamento dell'imposta - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, art. 24

» 63

N. 318. Sentenza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44

Pag. 64

N. 319. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 126, comma 7, e 136, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma

» 68

N. 320. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Arbitrato - Clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare nel solo caso di arbitrato rituale, e non anche in caso di arbitrato irrituale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla piena tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare - Questione di mera interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, spettante al giudice comune - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 669-*quinquies* e 669-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 74

N. 321. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all'imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.R. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma.
- Costituzione, art. 3

» 76

N. 322. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice tributario - Assunto contrasto con i criteri della legge delega e lamentata disparità di trattamento di prestazioni ontologicamente identiche (quali i tributi locali e i contributi di bonifica), con pregiudizio della tutela giurisdizionale - Questione prospettata dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113

Pag. 80

N. 323. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Inversione di marcia in ambito autostradale - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche se questo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Asserito eccesso di delega, con violazione del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, commi 19 e 22, come modificato dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76.

Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all'autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, comma 1.
- Costituzione, art. 13.

Circolazione stradale - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Lamentata illogicità, in raffronto a meno afflittivi trattamenti (in particolare, a quello previsto dall'art. 128 del codice della strada) - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 216, comma 6, modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida senza patente - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione (ai sensi dell'art. 205 del codice della strada) - Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso - Lamentata violazione del diritto all'azione in giudizio per la tutela dei propri diritti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1999, n. 285, art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 84

N. 324. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dal reato - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Applicabilità della disciplina anche nell'ipotesi in cui la persona offesa sia una istituzione giudiziaria e non il singolo magistrato - Prospettata disparità di trattamento, con lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per legge - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 25

» 89

N. 325. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.

- Costituzione, art. 3

Pag. 91

N. 326. Ordinanza 1° - 5 luglio 2002.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operatività soltanto nel caso di attività di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l'attività sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.

- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111

» 94

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Adozione internazionale - Adozione di minori in Provincia di Bolzano - Norme provinciali per l'assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con stabile dimora in Alto-Adige - Rilascio del certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione internazionale dell'Aja nonché dell'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno permanente del minore adottato o affidato a scopo di adozione - Compiti attribuiti alla Provincia autonoma, previa convenzione con la «Commissione nazionale per le adozioni internazionali» - Preteso contrasto con le competenze legislative statali di tipo esclusivo assegnate dalla Costituzione in materia di «condizione giuridica di cittadini non appartenenti all'Unione europea», di «stato civile» e di «ordinamento civile» - In subordine: denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente degli enti locali in ordine alla disciplina dei servizi per l'adozione internazionale - In via ulteriormente gradata: Asserita violazione di competenze amministrative assegnate allo Stato tenuto anche conto della esigenza di «assicurarne l'esercizio unitario».

- Legge regionale (*rectius*, legge della Provincia di Bolzano) 29 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 2, comma 4).- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *a*), *i*) ed *l*), e 118, commi primo e secondo (nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni

» 97

N. 34. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Norme modificative della legge istitutiva del Corpo forestale regionale - Denunciata attribuzione reiterata, a quest'ultimo, di funzioni rientranti in materie rimesse in competenza esclusiva statale (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, profilassi internazionale) - Invasione, reiterata, del potere statale di attribuire le funzioni amministrative.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 1, comma 3, lettera *b*), sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2).- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere *s*) e *q*), e 118.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Norme modificative della legge istitutiva del Corpo forestale regionale - Previsto intervento sostitutivo del Corpo forestale regionale, in caso di mancato intervento degli enti locali - Asserito reiterato contrasto con i precetti costituzionali in materia di poteri sostitutivi - Lesione, reiterata, delle autonomie locali garantite dalla Costituzione.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 2, comma 5, sostitutivo dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2).
- Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, e 120, comma secondo.

Elezioni - Regione Lombardia - Consigliere regionale - Incompatibilità con la carica di presidente e assessore provinciale, di sindaco ed assessore dei comuni capoluoghi di provincia nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti - Asserita violazione del principio generale della legislazione statale sulla incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 122; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ambiente (tutela dell') - Protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici - Norme della Regione Lombardia in materia di impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione - Divieto di installazione di impianti entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di determinate aree ed edifici - Denunciata introduzione di un parametro diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla legge «quadro» statale - Invasione della potestà statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Inconfigurabilità di una competenza concorrente in materia di tutela della salute - Contrasto con la normativa comunitaria che riserva unicamente agli Stati membri la competenza ad introdurre condizioni in materia.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 3, comma 12, che sostituisce il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36; Direttiva 96/2/CE.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza di giudizio.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4.

Pag. 99

- N. 35. Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Definizione delle aree sensibili e previsione di criteri per l'identificazione e perimetrazione finalizzati alla possibilità di localizzazioni alternative degli impianti - Esorbitanza dalle competenze regionali - Violazione dei principi fondamentali fissati dalla legge quadro statale in materie di competenza legislativa concorrente (tutela della salute e ordinamento della comunicazione).

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, artt. 3, comma 1, lettera m), e 4, comma 1).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, (*recte*: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 8, comma 1)

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Divieto di installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radiobase per telefonia mobile su determinati edifici - Denunciato contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro fissato dalla legge statale.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 1).
- Costituzione, art. 117, comma secondo (*recte*: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 16); decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, art. 4

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Localizzazione degli impianti - Divieto nelle aree vincolate (ex d.lgs. n. 490 del 1999), classificate di interesse storico-architettonico, di pregio storico culturale e testimoniale nonché nei parchi ed aree protette - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Contrasto con la previsione legislativa di apposito regolamento finalizzato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 2).
- Costituzione, art. 117, comma primo, (*recte*: secondo), lettera *s*) (nel testo novellato); legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.

Pag. 102

- N. 36. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Regione Calabria - Scioglimento del Consiglio regionale - Prorogatio degli organi regionali (ivi compreso lo stesso Consiglio regionale) nell'esercizio delle loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale - Preteso contrasto con la competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili.

In via subordinata: Preteso contrasto della legge regionale, approvata con procedimento ordinario, con la previsione costituzionale che riserva allo Statuto la disciplina della materia.

In via ulteriormente subordinata: Asserita illegittimità costituzionale della legge regionale per la mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale e per la mancata riferibilità dell'esercizio delle funzioni «prorogate» ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonché per l'estensibilità al Consiglio regionale di una «misura» temporanea applicabile eventualmente solo alla Giunta regionale

- Legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14.
- Costituzione, artt. 123, primo comma, e 126

» 104

- N. 21. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 giugno 2002 (della Regione Toscana).

Beni culturali - Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Toscana - Dedotta lesione della sfera di autonomia regionale, mediante disciplina analitica, con atto di natura regolamentare, della materia dello spettacolo riservata alla competenza legislativa esclusiva o, almeno, concorrente, regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto del Ministro per i beni culturali 8 febbraio 2002, n. 47.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119

» 105

- N. 22. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 giugno 2002 (della Regione Emilia-Romagna).

Ambiente (tutela dell') - Nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano - Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna - Dedotta mancanza della prescritta intesa con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Violazione della sfera di competenza regionale in materia - In subordine, violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 n. 286
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3; d.P.R. 21 maggio 2001, art. 2

» 108

- N. 23. Ricorso di attribuzione per conflitto depositato il Cancelleria il 20 giugno 2002 (della Regione Molise).

Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Richiesta, da parte dell'Agenzia per il demanio marittimo, ai privati possessori di immobili situati in aree prossime al mare nei comuni di Campomarino e Termoli di rilascio e di pagamento di indennità per abusiva occupazione - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Molise - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale sul presupposto del passaggio al patrimonio regionale dei beni del demanio marittimo. ISTANZA DI SOSPENSIONE.

- Provvedimenti dell'Agenzia per il demanio marittimo del 4 settembre 2001, n. 3887 e n. 3883; del 14 settembre 2001, n. 3878; del 21 marzo 2002, n. 2078; del 5 novembre 2001, n. 6037; del 19 marzo 2002, n. 2010.
- Costituzione, artt. 177 e 118; d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, art. 59; d.P.R. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 7 e 105, comma 2, lettera l)

Pag. 114

- N. 24. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 giugno 2002 (della Provincia autonoma di Trento).

Previdenza e assistenza sociale - Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge n. 388/2000, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Trento - Dedotta invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza pubblica.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio 2002, n. 70
- Legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10

» 121

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 304

Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Procedimento di formazione e posizione nel sistema delle fonti regionali.

- Costituzione, art. 123; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regioni di diritto comune - Statuto regionale - Controllo di legittimità costituzionale - Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale - Decorrenza.

- Costituzione, art. 123 e 127; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regioni di diritto comune - Autonomia statutaria - Esercizio frazionato e revisioni parziali dello statuto ancora vigente - Ammissibilità.

- Costituzione, artt. 123; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Regione Marche - Deliberazione statutaria - Disciplina concernente l'esecutivo regionale - Esercizio delle funzioni presidenziali, da parte del vice presidente, in caso di morte e impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale - Palese contrasto della deliberazione statutaria con la disciplina costituzionale transitoria - Illegittimità costituzionale.

- Deliberazione legislativa statutaria, approvata in seconda votazione il 24 luglio 2001.
- Costituzione, artt. 122, ultimo comma, 123, 126, terzo comma; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, comma 2, lettera b).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 7 settembre 2001, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 38 del registro ricorsi 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Il Governo della Repubblica ha proposto questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1», denunciandone il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni».

In via preliminare l'Avvocatura rammenta che la deliberazione legislativa impugnata non è stata ancora promulgata, in ossequio al dettato dell'art. 123, comma 3, della Costituzione e che dal tenore delle disposizioni costituzionali non è dato comprendere se essa possa essere promulgata in pendenza di giudizio costituzionale, quando siano decorsi i tre mesi previsti per la richiesta di referendum confermativo e qualora questo non sia stato richiesto, né è possibile dedurre se, in pendenza del giudizio costituzionale, possa essere fissata la data della consultazione referendaria.

L'art. 1 dell'atto impugnato dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, subentra al presidente nell'esercizio delle relative funzioni.

L'Avvocatura dello Stato contesta innanzitutto il meccanismo di approvazione delle modifiche statutarie al quale si è dato corso. Si osserva in proposito che l'art. 123 della Costituzione attribuisce al legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo statuto, e da ciò dovrebbe desumersi che sia consentito solo approvare uno statuto organico, salva successiva sua modifica, mentre resterebbe preclusa la possibilità di emendare lo statuto vigente, così da dare vita ad un testo statutario «misto». Ciò corrisponderebbe all'esigenza di rendere manifesto il disegno istituzionale complessivo, sia al corpo elettorale eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria, sia allo stesso Governo della Repubblica legittimato a ricorrere dinanzi a questa Corte.

La difesa erariale sostiene inoltre che la deliberazione impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 122, ultimo comma, con l'art. 126, terzo comma, Cost. e con l'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, disposizioni, queste, che collegano alla morte, all'impedimento permanente e alle dimissioni volontarie del Consiglio regionale l'effetto automatico dello scioglimento del Consiglio regionale, con la conseguente necessità di procedere a nuove elezioni. Secondo l'Avvocatura sarebbe sottratta alla potestà statutaria delle Regioni ogni possibilità di incidere sull'automatismo di tale regola, come intende fare invece la deliberazione impugnata. Il carattere transitorio della disposizione, soggiunge la difesa del Presidente del Consiglio, non sarebbe tale da far venire meno i denunciati vizi di costituzionalità.

2. — Si è costituito in giudizio, per la Regione Marche, il Presidente della Giunta regionale.

La difesa della Regione contesta in primo luogo l'argomento secondo il quale l'art. 123 ammetterebbe solo la approvazione di un testo statutario organico, replicando che sul piano logico come su quello normativo non sarebbe possibile escludere che la Regione approvi modifiche statutarie parziali, perché ciò equivarrebbe a negare ad essa la stessa autonomia statutaria, che così come potrebbe essere esplicata in pieno con l'approvazione di un intero statuto, allo stesso modo potrebbe essere esercitata anche per approvare norme che lo emendino solo in parte. Il pericolo, paventato dall'Avvocatura, di interventi plurimi e frammentari che tolgano ogni organicità al testo statutario risulterebbe d'altro canto scongiurato sia per la particolarità della fattispecie disciplinata dalla deliberazione impugnata, sia per il carattere provvisorio di detta delibera.

Dopo aver premesso che la regola per la quale in caso di mozione di sfiducia, dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta si procede alla indizione di nuove elezioni costituisce espressione del sistema di governo regionale, come delineato dall'art. 122, ultimo comma, della Costituzione, la difesa regionale osserva però che lo stesso art. 122 mantiene la scelta del meccanismo di elezione del Presidente della Giunta regionale in capo alla Regione, quando afferma che esso è eletto a suffragio universale e diretto «salvo che lo statuto regionale disponga diversamente». Da tale disposizione potrebbe desumersi che ogni Regione sia autorizzata ad adottare un sistema di governo che preveda il subentro del vicepresidente in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. Né la disposizione così posta potrebbe essere in alcun modo equiparata all'ipotesi di dimissioni volontarie del presidente o di mozione motivata di sfiducia, perché in entrambi questi casi viene a spezzarsi il rapporto fiduciario che deve sussistere tra Consiglio regionale e Presidente della Giunta, mentre nell'ipotesi di subentro del vicepresidente la relazione fiduciaria non ne verrebbe intaccata.

Ulteriore conferma della legittimità della disposizione statutaria impugnata dovrebbe trarsi dal rilievo che l'art. 123 attribuisce alla Regione la potestà di determinare, con lo statuto, la propria forma di governo. Il richiamo alla necessità di armonizzare la potestà statutaria con la Costituzione, in effetti, non postulerebbe una assoluta aderenza al modello tratteggiato dalle norme costituzionali, ma implicherebbe la possibilità di una autonoma capacità di interpretazione dei principi costituzionali da parte della Regione. Anche sotto questo profilo dovrebbe dunque riconoscersi che la deliberazione impugnata costituisce una integrazione del tutto logica e coerente, oltre che temporalmente delimitata, delle previsioni costituzionali in materia di forma di governo regionale.

3. — In prossimità della data fissata per la pubblica udienza la Regione Marche ha presentato ulteriori memorie, nelle quali, dopo aver dato atto che la legge statutaria oggetto del giudizio non è stata ancora promulgata, sostiene che il nuovo articolo 123 della Costituzione non impone che l'esercizio della potestà statutaria si realizzi *uno actu*, ma consente interventi modificativi sugli statuti previgenti approvati con legge statale. Sarebbe dunque da considerare legittimo ogni intervento di integrazione dello statuto che presenti i caratteri di un atto di esercizio della potestà statutaria conferita dal nuovo art. 123 della Costituzione. La «novità» dello statuto, continua la difesa regionale, da un punto di vista logico non richiederebbe necessariamente l'approvazione di un testo organico che sostituisca integralmente il vecchio e non potrebbe essere negata di fronte al concreto esercizio, sia pure parziale, della nuova potestà statutaria riconosciuta alle Regioni. Se si riflette sulla natura del nuovo statuto regionale e sul suo rapporto con quello vigente, secondo la difesa delle Marche, non potrebbe dubitarsi della legittimità della delibera impugnata. In effetti, secondo la Regione, il nuovo statuto, così come il vecchio, è una «fonte sub-costituzionale a competenza materiale riservata», che si colloca in posizione sovraordinata rispetto alle altre fonti primarie e quindi condiziona la validità delle leggi regionali, analogamente a quanto avveniva nel regime precedente la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione. Nonostante il diverso procedimento di formazione e l'ampliamento del relativo ambito materiale, quindi, lo statuto avrebbe conservato integra la propria natura, la propria collocazione nel sistema delle fonti normative, nonché la propria funzione istituzionale. In questi termini, una novella parziale effettuata successivamente alla entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 1999 dovrebbe considerarsi legittima quanto quella effettuata prima, unico elemento di diversità tra le due fattispecie essendo la fonte abilitata a porre in essere la revisione statutaria.

Quanto alla ipotizzata violazione, da parte della delibera impugnata, dell'art. 126, ultimo comma, della Costituzione, la Regione rileva che la regola *aut simul stabunt aut simul cadent* in esso posta sarebbe diretta a disciplinare il rapporto tra presidente e Consiglio solo nel contesto di una forma di governo autonomamente definita dallo statuto e di una legge elettorale che preveda l'elezione diretta del Presidente della Giunta, ed afferma che nessuna di queste condizioni ricorrerebbe nel caso di specie. La Regione Marche, infatti, non ha ancora adottato uno statuto organico che definisca la propria forma di governo, né una legge elettorale regionale, a causa dell'inerzia del legislatore statale, cui compete, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione la definizione dei principi della legislazione elettorale regionale. Non ricorrerebbero dunque i presupposti per l'applicazione, alla disciplina transitoria impugnata, dell'art. 126, ultimo comma, della Costituzione. In ogni caso, anche a ritenere che esso possa trovare applicazione, la difesa della Regione contesta che l'elezione del Presidente della Giunta regionale, come disciplinata dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario) e dall'art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, possa essere considerata tecnicamente «a suffragio universale e diretto». Affinché una elezione presenti tali caratteristiche, occorrerebbe «che il candidato risulti eletto non soltanto da tutti i soggetti titolari della capacità elettorale attiva, ma anche che la scelta avvenga direttamente ed immediatamente, senza dunque che questa sia filtrata o mediata da altri meccanismi o organi o procedure». Ciò postulerebbe che la manifestazione del voto si esprima sulla base di una scheda che propone all'elettore solo la scelta di un capo dell'Esecutivo, cosa che attualmente non accade. L'art. 5 poc'anzi citato, del resto, non parla mai né di elezione diretta, né di suffragio universale e diretto, ma introduce la indicazione popolare del presidente della Giunta all'interno di un sistema elettorale che prevede che il presidente risulti eletto in quanto capolista della lista regionale dei candidati al Consiglio che ha ottenuto il maggior numero di voti. La stessa legge elettorale, continua la Regione, reca previsioni incompatibili con il sistema della elezione diretta del presidente. Segnatamente, l'art. 2 della legge n. 43 del 1995, nel disporre che — qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale, il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata — dimostrerebbe come al capolista possano essere attribuiti anche voti non espressamente indirizzati a lui, tradendo così la logica della elezione a suffragio universale e diretto. Su queste premesse la difesa della Regione Marche conclude che, in mancanza di un sistema di elezione diretta, la regola *simul stabunt simul cadent* non possa trovare applicazione. Proprio l'inapplicabilità dell'art. 126, ultimo comma, nella vigenza dell'attuale sistema elettorale, avrebbe indotto il legislatore costituzionale ad introdurre una apposita disposizione transitoria diretta a vincolare anche l'elezione attuale del presidente al regime della caduta contestuale con il Consiglio. Sarebbe questa disposizione transitoria, non già l'art. 126, ultimo comma,

ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi regionali, posto che giova ricordare — la deliberazione impugnata opera all'interno di un sistema nel quale è ancora vigente la legge elettorale n. 43 del 1995. La deliberazione impugnata, secondo la Regione, si collocherebbe tuttavia nel campo di applicazione non del primo, ma del secondo comma, lettera *b*), dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999. Tale disposizione — che a differenza di quella del comma 1, definisce un regime transitorio «fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti», indipendentemente dalla intervenuta adozione della legge elettorale regionale — sarebbe diretta a disciplinare le situazioni nelle quali continua ad applicarsi un sistema elettorale definito dalla legge statale vigente e non è stato ancora approvato un nuovo statuto organico. Sarebbe dunque la stessa disposizione costituzionale testé menzionata ad autorizzare il legislatore regionale, nell'esercizio della sua nuova potestà statutaria, a porre deroghe alla regola *simul stabunt simul cadent*.

Anche ad ammettere che l'art. 126, ultimo comma, della Costituzione si debba applicare alla deliberazione legislativa impugnata, l'introduzione di deroghe alla contestuale permanenza in carica di presidente e Consiglio rientrerebbe, secondo la difesa della Regione, nella competenza che il nuovo art. 123 riconosce allo statuto in materia di forma di governo. Il limite della «armonia» con la Costituzione, al quale è soggetta la potestà statutaria, dovrebbe infatti essere riferito alle scelte di fondo che ispirano la Carta, non già al rispetto formale di singole, puntuali disposizioni costituzionali. In tale prospettiva, la disciplina impugnata non potrebbe definirsi «orientata contro la Costituzione», in quanto sarebbe diretta semplicemente ad integrare il precedente statuto senza pregiudicare le scelte da effettuare con il nuovo. In un quadro di autonomia nel quale lo stesso legislatore costituzionale consente allo statuto di introdurre deroghe alla elezione diretta del Presidente, continua la Regione, dovrebbe *a fortiori* considerarsi legittima una modifica come quella oggetto di impugnativa, che non pone in questione il rapporto fiduciario tra Giunta e Consiglio regionale, e quindi non compromette la finalità stabilizzatrice alla quale tende la regola *simul stabunt simul cadent*. Il subentrare del vicepresidente nelle ipotesi di morte o impedimento permanente del presidente, infatti, non inciderebbe in alcun modo sul rapporto di fiducia, ma anzi consentirebbe a tale rapporto di proseguire, nonostante le vicende naturali che coinvolgano la persona fisica del Presidente della Giunta.

Considerato in diritto

1. — Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1», il quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera *a*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Il Governo della Repubblica ne denuncia il contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Poiché si tratta del primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo risultante dalla revisione operata con la legge costituzionale n. 1 del 1999, occorre preliminarmente chiarire, ai fini della ammissibilità della questione, che il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.

Ancor prima di scendere nell'esegesi delle singole proposizioni costituzionali, va detto che una soluzione diversa da quella appena indicata non potrebbe certo fondarsi su una esigenza di simmetria con il giudizio di legittimità sulle leggi regionali, che ormai, a seguito della revisione dell'art. 127 Cost., così come risultante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è successivo alla entrata in vigore della legge. Ragioni di coerenza sistematica inducono a negare che il valore della legge regionale — inteso nel senso convenzionale di trattamento giuridico — sia in tutto assimilabile a quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno coinvolti. Il legislatore del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dell'atto, imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi;

ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, sicché può dirsi che il procedimento di formazione richiami il modello che l'art. 138 della Costituzione delinea per le leggi di revisione costituzionale.

Complessivamente considerata, la disciplina posta dall'art. 123 è chiara nelle sue linee portanti e realizza un assetto normativo unitario e compatto, in cui ciascuna previsione è assistita da una propria ragione costituzionale, e tutte si legano tra loro in un vincolo di coerenza sistematica, che disvela il ponderato equilibrio delle scelte del legislatore costituzionale. Da un lato, le istanze autonomistiche sono state pienamente appagate con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, il principio di legalità costituzionale ha ricevuto una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.

Ebbene, se si considera la essenziale posizione che, nell'art. 123 Cost., assume l'impugnazione governativa dinanzi alla Corte costituzionale e si tiene conto delle istanze alle quali tale posizione corrisponde, la tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo cui la modifica dell'art. 127 Cost. avrebbe comportato l'assimilazione del regime giuridico degli statuti a quello delle «ordinarie» leggi regionali, non può essere accolta. Pieno riconoscimento di autonomia statutaria e controllo preventivo di legittimità costituzionale rappresentavano, nel sistema della legge costituzionale n. 1 del 1999, un binomio inscindibile, che la successiva modificazione del trattamento delle leggi regionali non ha minimamente scalfito e che conserva la sua autonoma ragion d'essere anche dopo l'ampia revisione del Titolo V della parte II e la connessa modificazione del regime di impugnazione delle leggi regionali.

2. — Il quadro sistematico poc'anzi tratteggiato non è contraddetto dall'esegesi delle disposizioni costituzionali coinvolte.

L'art. 123, secondo comma, della Costituzione dopo aver disciplinato il procedimento di formazione dello statuto regionale ed aver statuito che per tale peculiare legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo, dispone che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». Il successivo comma prevede che lo statuto «è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale» e stabilisce che «lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

La parola pubblicazione, utilizzata nel terzo comma, indica un evento che è anteriore alla promulgazione dello statuto (e quindi anche alla pubblicazione cosiddetta necessaria che ne determina l'entrata in vigore) e che funge da momento iniziale per il decorso del termine per richiedere referendum. È a questo punto assai arduo immaginare, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore costituzionale, che quella stessa parola «pubblicazione», che compare nel comma precedente e che ha, anch'essa, la funzione di scandire l'iniziale decorso di un termine (quello entro il quale il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali), abbia un significato totalmente disomogeneo e stia ad indicare non una pubblicazione a fini notiziali, ma la pubblicazione successiva alla promulgazione, la cui funzione, di per sé, non è quella di provocare l'apertura di termini, ma l'entrata in vigore degli atti normativi.

L'interpretazione testuale induce dunque a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale; conclusione non dissimile suggerisce l'architettura logica dell'art. 123 della Costituzione. Le diverse disposizioni delle quali la disciplina degli statuti regionali si compone sono poste in una successione che corrisponde pienamente all'articolazione del controllo in due fasi procedurali distinte ed autonome: il giudizio di legittimità e il referendum. Ad accogliere la tesi che il giudizio della Corte debba avvenire su deliberazioni statutarie già entrate in vigore, la sequenza procedimentale, che nell'art. 123 ha un andamento logicamente coerente, ne risulterebbe rovesciata: sarebbe infatti disciplinato prima, nel secondo comma, un controllo di legittimità temporalmente successivo, e quindi, nel terzo, una consultazione popolare avente ad oggetto quello stesso atto la cui validità potrebbe essere, in tutto o in parte, negata dalla Corte costituzionale.

Proprio quest'ultima considerazione, insieme agli argomenti testuali e sistematici dei quali si è detto, rende ragione della simmetria tra la collocazione topografica delle disposizioni e la successione temporale delle attività in esse previste.

In conclusione, il ricorso proposto dal Governo prima che la deliberazione statutaria sia entrata in vigore, ma nei trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della deliberazione stessa sul bollettino ufficiale della Regione, è da ritenere ammissibile.

3. — Una prima censura investe la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche per aver essa disposto una modifica solo parziale dello statuto. La potestà di «approvare e modificare lo statuto», ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, autorizzerebbe solo l'approvazione di uno statuto organico e la sua successiva modifica, ma non comprenderebbe la possibilità di emendare lo statuto ancora vigente, approvato con legge statale. La molteplicità di atti normativi autodefinentisi statuti — ragiona la difesa erariale — in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla Regione potrebbe far sorgere difficoltà interpretative insormontabili e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo sia al Governo, legittimato a ricorrere innanzi alla Corte costituzionale, sia al corpo elettorale nell'eventuale fase referendaria.

Nessuno di tali rilievi può essere accolto, a partire dalla idea alla quale la censura è ispirata, che guarda ai vecchi e tuttora vigenti statuti come pura espressione di potestà statale e non ravvisa in essi, nella sostanza, una manifestazione di autonomia regionale, nonostante la loro imputazione formale e nonostante i limiti assai più pregnanti entro i quali li costringeva l'originaria formulazione dell'articolo 123 della Costituzione. Deliberati dal Consiglio regionale, quegli statuti erano bensì approvati con legge statale, ma non potevano da questa essere emendati né successivamente modificati unilateralmente. Si può certo dire che le norme in essi contenute non erano interamente disponibili dalle Regioni, ma oggi, dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, lo sono divenute: solo la legge regionale, con il peculiare procedimento previsto dal nuovo articolo 123 della Costituzione, può modificarle o sostituirle. Se esse sono destinate a sopravvivere in tutto o in parte e per un periodo transitorio più o meno lungo, ciò accade per una scelta ascrivibile alla Regione. E se ne può dedurre che il vecchio contenuto degli statuti risultante dalle leggi statali di approvazione e quello nuovo che prenderà vita nelle future deliberazioni statutarie sono unificati dal potere, che solo alle Regioni è attribuito, di disporre: ciò che li rende, nel loro insieme e senza possibilità alcuna di distinguerli in ragione della diversa provenienza, espressione di autonomia.

Quanto poi all'argomento speso dalla difesa statale, per il quale la frammentarietà di plurimi interventi di revisione statutaria creerebbe disorientamento nell'elettorato e nel Governo perché renderebbe incerto e precario il disegno riformatore complessivo, si tratta di un rilievo inidoneo a fondare un onere costituzionale di revisione totale degli statuti regionali vigenti e che mostra la sua inconsistenza se appena si considera che anche in riferimento al procedimento di revisione costituzionale è fisiologico, e comunque comprovato dalla prassi applicativa dell'art. 138 della Costituzione, che l'elettorato possa essere chiamato a pronunciarsi su proposte di revisione parziale.

Del resto una limitazione tanto grave della potestà normativa regionale di grado più elevato, che resterebbe paralizzata finché non prendesse forma nella approvazione di un testo integralmente sostitutivo di quello vigente, non potrebbe certo essere affermata argomentando da presunti inconvenienti pratici derivanti dall'esercizio frazionato dell'autonomia statutaria. In assenza di statuizioni costituzionali esplicite che siano dirette a limitarne la portata, il conferimento alle Regioni di tale autonomia non può non incorporare il potere di determinarne le modalità ed i tempi di esercizio.

4. — Con una seconda censura, il Governo lamenta che la deliberazione statutaria impugnata, nel prevedere che in via transitoria, e segnatamente fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, il vicepresidente della Giunta regionale subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni, nel caso di morte o impedimento permanente di quest'ultimo, sarebbe in contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, Cost., nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

La questione è fondata.

L'art. 126, terzo comma, della Costituzione dispone: «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

Analoga è la formulazione dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), della legge costituzionale n. 1 del 1999, dettato in relazione al periodo transitorio («fino alla entrata in vigore dei nuovi statuti»).

Il significato delle due disposizioni è evidente: con esse si tende a garantire, mediante il vincolo del *simul stabunt, simul cadent* la stabilità dell'esecutivo regionale. Identiche nella *ratio* le due previsioni normative si differenziano per la loro sfera temporale di operatività. L'art. 5, comma 2, lettera *b*), contiene la disciplina transitoria, destinata a permanere fino a quando, nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta dall'art. 123, primo comma, le Regioni compiranno la scelta in ordine alla propria forma di governo. Solo in quel caso sarà loro consentito esercitare la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 126 e optare per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto, ciò che le scioglierà dall'osservanza del vincolo costituzionale di cui si parla.

Non vale l'obiezione della difesa regionale secondo cui il sistema elettorale che l'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 impone alle Regioni fino alla adozione dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali non darebbe luogo ad una vera e propria elezione del Presidente della Giunta a suffragio diretto. Quale che sia la risposta tecnicamente corretta a tale quesito, il fatto stesso che anche per il periodo transitorio si sia inteso rendere operante il principio del *simul stabunt, simul cadent* dimostra che, nella valutazione del legislatore costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto.

Neppure rileva in questa sede il prospettato problema se, per compiere autonome scelte circa il proprio sistema elettorale, le Regioni debbano attendere la determinazione dei principi fondamentali da parte della legge statale, ai sensi dall'art. 122, primo comma, Cost., o se, di fronte all'inerzia del legislatore nazionale, possano desumere tali principi dalle leggi statali attualmente vigenti.

5. — Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è agevole verificare se la deliberazione statutaria impugnata debba essere scrutinata sul parametro dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 o se, come sostiene la difesa regionale, il regime da tale disposizione previsto sia venuto a cessare proprio a causa dell'esercizio, seppure parziale, della potestà statutaria. È sufficiente a tal fine rilevare che la Regione Marche, con la sua parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla forma di governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, non si proceda a scioglimento del Consiglio ed a nuove elezioni, ma gli subentri un vicepresidente, la disposizione censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzionale contenuta nel più volte menzionato art. 5, comma 2, lettera *b*).

La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adottata nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legittimità dal quale essa è affetta. L'articolo 123 della Costituzione assoggetta attualmente la potestà statutaria regionale al solo limite dell'«armonia con la Costituzione» con formulazione meno stringente di quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con le «leggi della Repubblica». Da ciò la difesa regionale ha tratto argomento per sostenere che il limite di legittimità degli statuti dovrebbe essere riferito ai valori di fondo che ispirano la Costituzione. L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto non sia «orientato contro la Costituzione» e non ne pregiudichi i principi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a sue singole norme.

Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto. Il riferimento all'«armonia», lungi dal depotenziarla, rinsalda l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costituzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costituzionale transitoria dell'art. 5, comma 2, lettera *b*), tranne che essa sia «in armonia» con la Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0647

N. 305

Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tribunale superiore delle acque pubbliche - Collegio giudicante - Astensione, ricusazione o legittimo impedimento di componenti del collegio - Omessa previsione di meccanismi di sostituzione - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti dinanzi ad un giudice imparziale e del principio di esercizio regolare della funzione giurisdizionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri profili.

- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 139 e 143, terzo comma (in combinato disposto).
- Costituzione, artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma (artt. 102, 103 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 2001 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche sul ricorso propo-

sto dal Consorzio per l'incremento della irrigazione nel territorio cremonese contro il comune di Spino d'Adda ed altri, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 2001 e pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio per l'incremento della irrigazione nel territorio cremonese;

Udito nell'udienza pubblica del 26 marzo 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Maria Cristina Zavatti per il Consorzio per l'incremento della irrigazione nel territorio cremonese.

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, con ordinanza del 9 maggio 2001, depositata il 22 maggio 2001, solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), «nella parte in cui non prevede la nomina di uno o più supplenti destinati a sostituire i membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche nel caso in cui uno o più di tale membri effettivi siano obbligati ad astenersi in presenza di uno dei motivi stabiliti dall'art. 51, primo comma, cod. proc. civ.», in riferimento agli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione.

2. — La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio di rinvio — a seguito di annullamento da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione della sentenza n. 78 del 24 novembre 1997 pronunciata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche — ritualmente riassunto dal Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese ed avente ad oggetto l'annullamento dell'ordinanza n. 19 del 1° giugno 1993 con la quale il sindaco del comune di Spino d'Adda dispose la demolizione di opere edilizie di contenimento dell'argine del canale «Vacchelli» perché realizzate in assenza di autorizzazione.

2.1. — Il giudice *a quo* espone che, a norma dell'ultimo comma del citato art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nelle materie indicate in tale articolo il Tribunale superiore decide con sette votanti, cioè con tre magistrati, con tre consiglieri di Stato e con un tecnico e che l'art. 139 dello stesso regio decreto disciplina la composizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche e stabilisce che esso è composto di un presidente, di quattro consiglieri di Stato, di quattro magistrati scelti fra i consiglieri di Cassazione e di tre tecnici, membri effettivi del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non aventi funzioni di amministrazione attiva.

Il collegio chiamato a pronunciare la sentenza in sede di rinvio — rileva il rimettente — non potrà che essere composto da almeno uno dei giudici che hanno già conosciuto della causa nel precedente giudizio, in quanto il collegio che ha pronunciato la sentenza n. 78 del 1997, poi cassata con rinvio dalla Corte suprema, era costituito da sette votanti, tra i quali tre consiglieri di Stato, e due di questi ultimi sono attualmente componenti del Tribunale superiore per il quinquennio in corso.

Il giudice *a quo* — tenuto conto che, a norma dell'art. 51, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., «applicabile anche ai giudizi davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, per effetto del rinvio di cui all'art. 208 del regio decreto n. 1775 del 1933», il magistrato ha l'obbligo di astenersi quando ha conosciuto della causa quale giudicante in altro grado del processo — ritiene che il costante orientamento della giurisprudenza, secondo cui, in mancanza d'istanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi per avere conosciuto della causa in un precedente grado del processo non determini nullità della sentenza e non è deducibile come motivo d'impugnazione, dovrebbe essere riesaminato, in virtù della nuova formulazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, non si potrebbe pretendere che un giudice, per assicurare la formazione del collegio, debba esporsi non soltanto ad essere ricusato, ma debba coscientemente violare un obbligo che gli è imposto dalla legge.

La situazione, dunque, non sarebbe «allo stato superabile se non imponendo al collegio di emettere una decisione che, ancorché non viziata sul piano processuale — non configurandosi una nullità deducibile in sede d'impugnazione in difetto di un'istanza di ricusazione — si collocerebbe in un quadro di non conformità al diritto» ed in contrasto con un fondamentale valore costituzionale.

Il giudice *a quo* pone in risalto il fatto che la determinazione per legge della pianta organica e l'assenza di membri supplenti non consentono, in virtù anche della riserva di legge *ex art.* 108 della Costituzione, interventi di natura amministrativa, quali applicazioni e supplenze. Le parti, però, hanno «diritto ad una decisione, come espressione del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (artt. 24, primo comma, e 113 Cost.), l'esercizio della funzione giurisdizionale deve essere assicurato (artt. 102 e 103 Cost.), e tale esercizio deve attuarsi mediante un giusto processo regolato dalla legge (art. 111, primo comma, Cost.), davanti a un giudice che non soltanto sia ma si presenti anche imparziale (art. 111, secondo comma, Cost.)».

La questione, dunque, non sarebbe manifestamente infondata perché l'impossibilità di comporre il collegio giudicante, in conformità alla disciplina processuale vigente, si tradurrebbe «in un *vulnus* per il corretto esercizio della giurisdizione», incidendo sia sul diritto di agire in giudizio, privato del contenuto proprio di realizzare la tutela della situazione giuridica vantata in giudizio, sia sull'attuazione della funzione giurisdizionale nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione.

3. — Nel giudizio si è costituito il Consorzio per l'incremento dell'irrigazione nel territorio cremonese, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale.

La difesa del Consorzio pone l'accento sull'evidente pregiudizio del magistrato che abbia già conosciuto i fatti di causa ed abbia pronunciato decisioni in una fase o grado diverso del processo. Tale situazione sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali indicati dal Tribunale superiore nell'ordinanza di rimessione e renderebbe incostituzionali le norme del testo unico in tema di giurisdizione sulle «Acque pubbliche», nella parte in cui non prevedono la sostituzione del giudice che versi in una delle previste ipotesi di astensione e voglia adempiere al dovere di astenersi.

4. — All'udienza pubblica la parte costituita ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza indicata in epigrafe ha ad oggetto il combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede la nomina di supplenti dei membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche in caso di astensione in presenza di uno dei motivi stabiliti dall'art. 51, primo comma, del codice di procedura civile.

Le predette norme contrasterebbero infatti, secondo l'ordinanza di rimessione, con gli artt. 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione, in quanto, nel caso di astensione obbligatoria o in altre ipotesi di legittimo impedimento di uno o più componenti del Tribunale, la mancata previsione di membri supplenti e l'impraticabilità di forme di temporanea sostituzione, determinerebbero l'impossibilità di comporre il collegio giudicante in conformità alla disciplina processuale vigente, traducendosi essenzialmente in una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale e in un *vulnus* al corretto e regolare esercizio della giurisdizione, sotto i diversi profili evocati dai parametri costituzionali indicati.

2. — La questione è fondata.

Va premesso che il Tribunale superiore delle acque pubbliche — i cui componenti durano in carica un quinquennio, ma possono essere riconfermati — in un giudizio del 1997 aveva emesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 143 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, una sentenza — poi annullata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con rinvio allo stesso Tribunale — con la partecipazione di sette giudici, tra cui tre appartenenti al Consiglio di Stato, due dei quali sono componenti del Tribunale superiore anche per il quinquennio in corso. Ne consegue che del collegio, che ora è chiamato in sede di rinvio a decidere su quella sentenza, necessariamente dovrà far parte, tra i tre membri appartenenti al Consiglio di Stato, almeno uno che aveva già conosciuto la causa nel precedente giudizio. Sussistono quindi, secondo l'ordinanza di rimessione, tutti i presupposti perché sorga

l'obbligo di astensione — ai sensi dell'art. 51, primo comma, numero 4, del codice di procedura civile, applicabile anche ai giudizi davanti al Tribunale superiore, in forza del rinvio contenuto nell'art. 208 dello stesso r.d. n. 1775 del 1933 — a carico appunto di quel giudice, che si trova nella predetta condizione di incompatibilità.

La dichiarazione di astensione, però, nel caso di specie, condurrebbe, ad avviso del giudice rimettente, ad una insuperabile situazione di «blocco» della funzione giurisdizionale, poiché sarebbe impedita «perfino la costituzione del collegio», non essendo possibile alcuna forma di sostituzione del componente che si astiene, dato che la legge fissa la composizione organica del Tribunale superiore senza prevedere membri supplenti.

Così impostata la questione, il dubbio di costituzionalità risulta fondato in riferimento al *vulnus* recato alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione. Infatti le norme denunciate, nella parte in cui omettono di prevedere meccanismi di sostituzione di membri effettivi del Tribunale superiore nei casi di astensione obbligatoria, a norma dell'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, o in altri casi di legittimo impedimento, precludono la regolare formazione del collegio giudicante, determinando così la lesione, sotto vari profili, degli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, che in particolare fissano il principio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del «giusto processo». Il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha infatti pieno valore costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella diversità delle rispettive discipline connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimento (*cfr.*, da ultimo, sentenza n. 78 del 2002). E proprio in riferimento all'ipotesi specifica di astensione obbligatoria prevista dall'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile, questa Corte ha affermato che è ragionevole la scelta legislativa di garantire la imparzialità-terzietà del giudice attraverso gli istituti dell'astensione e ricazione, essendo imprescindibile l'esigenza di evitare la preesistenza di valutazioni da parte dello stesso giudice sulla medesima *res iudicanda* (*cfr.* sentenza n. 387 del 1999).

Inoltre, la omessa previsione, da parte del combinato disposto dei citati artt. 139 e 143, terzo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, di meccanismi di sostituzione dei membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle ipotesi di astensione obbligatoria specificate dall'art. 51, primo comma, numero 4 del codice di procedura civile o in altre ipotesi di legittimo impedimento, comporta la lesione degli invocati parametri costituzionali, anche perché pregiudica e compromette «la continuità e la prontezza della funzione giurisdizionale» (sentenza n. 156 del 1963), non risultando assicurati congrui modi per colmare i vuoti temporanei nel collegio giudicante, così da garantire il necessario funzionamento dell'ufficio (*cfr.* sentenza n. 392 del 2000).

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricasato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 306

Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Atto introduttivo del giudizio - Impugnazione governativa di deliberazione statutaria regionale - Autoqualificazione come ricorso per conflitto di attribuzione - Improprietà - Interpretazione dell'atto, in base al suo contenuto, come proposizione, in via principale, di una questione di legittimità costituzionale.

- Costituzione, art. 123, secondo comma; legge cost. 22 novembre 1999, n. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, artt. 31, secondo comma, 33, ultimo comma.

Statuto regionale - Controllo di legittimità costituzionale - Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale - Interpretazione.

- Costituzione, art. 123.

Regione Marche - Deliberazione legislativa statutaria - Denominazioni da utilizzare per il Consiglio regionale e per i consiglieri regionali negli atti ufficiali della Regione - Integrazione con quelle di «Parlamento» e «Deputato» delle Marche - Ricorso governativo in via di azione - Accoglimento - Violazione del divieto costituzionale a siffatte ulteriori qualificazioni in ambito regionale - Riferibilità esclusiva delle denominazioni così introdotte al Parlamento nazionale e ai suoi membri - Illegittimità costituzionale.

- Deliberazione legislativa statutaria approvata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001.
- Costituzione, artt. 55, 121, 122, primo e quarto comma, 123, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante «Consiglio regionale - Parlamento delle Marche», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 novembre 2001, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Carlo Mezzanotte;

Uditi l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche.

Ritenuto in fatto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, denominato conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 1, 5, 55, 114, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della Costituzione, avverso la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante «Consiglio regionale — Parlamento delle Marche», nella quale si dispone che in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione «Consiglio regionale» venga affiancata quella di «Parlamento delle Marche» e alla dizione «Consigliere regionale» quella di «Deputato delle Marche».

L'Avvocatura dello Stato contesta in primo luogo la possibilità di impiegare il procedimento previsto dall'art. 123 della Costituzione per apportare modifiche parziali allo statuto regionale approvato con legge statale. L'art. 123 della Costituzione, si argomenta, attribuisce al legislatore regionale la potestà di approvare e modificare lo statuto, e da ciò dovrebbe desumersi che sia bensì consentito approvare un nuovo statuto organico, salva successiva sua modifica, ma non emendare lo statuto vigente e dare vita, con ciò, ad un testo statutario «misto».

Nel merito, il ricorrente lamenta che il cambiamento di denominazione dell'organo rappresentativo regionale, sia pure solo in via aggiuntiva, lederebbe attribuzioni statali costituzionalmente garantite. La denominazione «Parlamento», secondo l'Avvocatura, assumerebbe particolare pregnanza nell'ordinamento costituzionale italiano, nel quale la posizione eminente dell'organo rappresentativo del popolo rifletterebbe la sovranità popolare che esso rappresenta ed esprime. La locuzione «Consiglio regionale», con la quale la Costituzione designa l'organo rappresentativo della Regione e che è stata di recente ribadita dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), individuerrebbe, al contrario, la titolarità di poteri di autonomia, che, per quanto si vogliano dilatare, non possono mai assurgere alle dimensioni della sovranità. Secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri la delibera impugnata, intitolando l'organo rappresentativo regionale con lo stesso appellativo spettante alle Camere ed attribuendo ai suoi membri la qualifica di «deputato», si arrogerebbe, in definitiva, la titolarità di un potere sovrano che spetta soltanto alla Repubblica, una e indivisibile.

2. — Si è costituito, per la Regione Marche, il Presidente della Giunta regionale e ha chiesto che il ricorso statale venga rigettato.

In via preliminare la difesa della Regione nega che l'art. 123 ammetta solo la approvazione di un testo statutario organico, sul rilievo che ciò significherebbe svalutare l'autonomia statutaria regionale, la quale, così come potrebbe essere esplicata in pieno con l'approvazione di uno statuto interamente nuovo, allo stesso modo potrebbe essere esercitata anche per approvare norme che lo emendino solo parzialmente.

Nel merito della censura principale, la Regione Marche osserva come le addizioni lessicali introdotte dalla deliberazione statutaria oggetto di conflitto intendano esprimere con immediatezza il rapporto che intercorre tra le assemblee elettive regionali ed il corpo elettorale. Le Regioni, infatti, sarebbero espressione di comunità intermedie nelle quali si sviluppa la personalità dell'uomo e concorrerebbero alla crescita del pluralismo sociale, nella cornice di una Repubblica che è una e indivisibile, «ma che è tale in quanto risultato, e non mero presupposto, del pluralismo istituzionale e delle istanze di autonomia che ne caratterizzano il tessuto democratico». L'intuizione dei Costituenti, secondo la quale la democraticità del sistema dipenderebbe dalla capacità di promuovere e sviluppare forti autonomie locali, avrebbe trovato una attuazione coerente nelle recenti riforme costituzionali improntate ad un potenziamento delle autonomie regionali. In particolare, per effetto delle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001, il ruolo del Consiglio regionale sarebbe stato fortemente accresciuto, così da giustificare la innovazione statutaria che intende designarlo con il *nomen* di Parlamento.

Del resto, continua la Regione, l'addizione lessicale di cui è questione è stata introdotta con una deliberazione legislativa statutaria che trova fondamento nell'art. 123, primo comma, della Costituzione, là dove si conferisce alla Regione la potestà di determinare, «in armonia con la Costituzione», la propria forma di governo ed i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. E poiché l'armonia con gli statuti dovrebbe sussistere rispetto ai principi costituzionali, così da lasciare spazio ad un'autonoma capacità di interpretazione degli stessi da parte della Regione, la scelta di affiancare il termine Parlamento a quello di Consiglio regionale sarebbe perfettamente legittima, perché essa non metterebbe in discussione il sistema organizzativo definito dalla Costituzione, ma semmai ne svilupperebbe i principi ispiratori. Verrebbe in rilievo, segnatamente, il principio di unità, il quale, secondo la difesa regionale, non dovrebbe essere inteso in senso statalistico come «esigenza di necessaria coerenza dell'ordinamento giuridico o come individuazione di un'unica sede in cui fissare la volontà generale, rispetto alla quale gli altri organi pubblici abbiano un mero compito di specificazione». Al contrario l'unità e indivisibilità della Repubblica non imporrebbero l'uniformità, ma sarebbero dirette a limitare le degenerazioni del pluralismo e ad evitare che esso trasmodi in separatismo e secessionismo. L'unità andrebbe infatti ricomposta intorno agli obiettivi posti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione: garantire la dignità e il pieno sviluppo della persona umana e realizzare il principio di eguaglianza sostanziale, rimuovendo gli ostacoli che a tale sviluppo si oppongono. Le denominazioni di Parlamento delle Marche e Deputato delle Marche sarebbero, insomma, pienamente legittime, in quanto designerebbero, nel pluralismo delle articolazioni democratiche dell'ordinamento, un soggetto in grado di perseguire i fini unitari e di solidarietà additati dalla Costituzione e rappresenterebbero al contempo l'espressione di un concetto di autonomia più moderno, che non si risolve in un insieme di relazioni funzionali ed organiche, ma che esprime, in positivo, il modo di organizzarsi sul territorio della comunità che è

rappresentata dal Consiglio regionale. Nel quadro così delineato, il Consiglio regionale rappresenterebbe il momento di autodeterminazione della collettività nell'esercizio dei poteri pubblici e dunque potrebbe legittimamente fregiarsi dell'appellativo di Parlamento.

3. — In prossimità dell'udienza la Regione Marche ha depositato una memoria illustrativa nella quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 106 del 2002, con cui è stato vietato al Consiglio regionale della Regione Liguria l'uso della denominazione «Parlamento», espone alcune eccezioni di inammissibilità del ricorso statale. Si osserva al riguardo che il Governo ha proposto ricorso in sede di conflitto di attribuzione, mentre l'art. 123 della Costituzione prevede quale forma di controllo dello statuto il promovimento di una questione di legittimità costituzionale. Inoltre, secondo la difesa della Regione Marche, l'art. 123, terzo comma, Cost. prevederebbe che il controllo di costituzionalità sulla legge statutaria avrebbe carattere successivo, in perfetta coerenza e simmetria con quanto dispone l'art. 127 Cost., con riguardo alle leggi regionali. Da ciò discenderebbe una ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso governativo, poiché la legge oggetto del giudizio non è stata ancora promulgata e dunque l'iter formativo non si è ancora perfezionato.

Ad avviso della Regione Marche non sarebbe decisivo il rilievo che ad un intervento della Corte successivo al pronunciamento popolare si opporrebbero gravi ragioni di opportunità. Dovrebbe infatti considerarsi, da un lato, che il referendum è solo eventuale e che si sono già date ipotesi di giudizi della Corte su norme che avevano costituito oggetto di consultazione popolare referendaria; dall'altro, e soprattutto, che, in un sistema di giustizia costituzionale nel quale la Corte interviene *post eventum* la collocazione infraprocedimentale del controllo, specie dopo l'abolizione del controllo preventivo sulle leggi regionali, rappresenta una deroga, che dovrebbe essere esplicitamente prevista e non dedotta dalla collocazione topografica delle disposizioni costituzionali.

Con riferimento al secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa erariale assume che l'attribuzione al Consiglio regionale del *nomen* Parlamento integri una lesione del principio di sovranità popolare, la Regione riporta alcuni passi della sentenza n. 106 del 2002 dai quali risulterebbe inequivocabilmente come la sovranità nazionale non abbia la propria sede esclusiva nel Parlamento nazionale. La difesa della Regione soggiunge che l'art. 123 Cost. attribuisce alla potestà statutaria regionale la competenza a disciplinare la forma di governo e ritiene che in tale competenza dovrebbe considerarsi incluso il momento della individuazione e definizione degli organi regionali, ciò che implicherebbe la possibilità di attribuire a quelli previsti dalla Costituzione dizioni lessicali integrative rispetto agli attuali *nomina iuris*.

In quanto adottata nell'esercizio della potestà di determinazione della propria forma di governo, la deliberazione impugnata, argomenta ulteriormente la Regione, dovrebbe essere scrutinata in relazione al limite della armonia con la Costituzione e tale limite dovrebbe essere riferito alle scelte di fondo che ispirano la Carta, non anche all'osservanza puramente formale delle singole disposizioni costituzionali o alla mera corrispondenza terminologica tra testo costituzionale e statuto. In questa prospettiva, la delibera oggetto di conflitto, che adeguerebbe il *nomen iuris* dell'organo al suo ruolo istituzionale, non sarebbe orientata contro la Costituzione e quindi risulterebbe in armonia con essa.

L'atto oggetto del conflitto non sarebbe neppure lesivo del principio di rappresentanza politica posto dall'art. 67 della Costituzione, poiché valorizzerebbe la funzione di rappresentanza propria del Consiglio e dunque legittimamente impiegherebbe il termine Parlamento, per la parte in cui esso si riferisce alla sede esclusiva della rappresentanza politica, non solo nazionale, ma anche territoriale. L'art. 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), il quale stabilisce che «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali», secondo la Regione, dovrebbe rendere chiaro che nella nozione «vivente» di Parlamento, quale risultante dalla rilettura del principio della rappresentanza politica alla luce della riforma del titolo V della parte II, l'istanza di rappresentanza nazionale convive con quella della rappresentanza territoriale. La deliberazione impugnata sarebbe perciò perfettamente legittima, in quanto affiderebbe proprio al profilo autonomistico della rappresentanza politica che è insito nella nozione di Parlamento il compito di colmare il divario tra il *nomen* dell'organo rappresentativo regionale e la sua funzione politico-istituzionale.

Considerato in diritto

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, denominato conflitto di attribuzione, in riferimento agli articoli 1, 5, 55, 114, 115 (articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), 121 e 123 della Costituzione, avverso la deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante «Consiglio regionale — Parlamento delle Marche», nella quale si dispone che, in tutti gli atti ufficiali della Regione alla dizione «Consiglio regionale» venga affiancata quella di «Parlamento delle Marche» e alla dizione «Consigliere regionale» quella di «Deputato delle Marche».

2. — La Regione ha eccepito preliminarmente la inammissibilità della impugnazione statale, per essere questa formulata in termini di «ricorso per conflitto di attribuzione», laddove l'art. 123, secondo comma, della Costituzione prevederebbe, quale mezzo di impugnazione degli statuti regionali, il promovimento di una questione di legittimità costituzionale.

L'eccezione non può essere accolta.

Giova premettere che questa Corte, nell'esercizio della facoltà che le compete di interpretare la natura degli atti introduttivi del giudizio, si è sempre attenuta a criteri contenutistici, che sono prevalsi, nella sua giurisprudenza, sull'analisi puramente esteriore; criteri che le hanno consentito di prescindere dalla autoqualificazione dell'atto e l'hanno spinta a verificare se esso presenti i requisiti necessari per un valido atto introduttivo, con riguardo sia alla individuazione dell'oggetto, sia alla attitudine a garantire il pieno svolgimento del diritto di difesa delle parti (sentenze n. 15 del 2002; n. 363 e n. 137 del 2001; n. 420, n. 321, n. 320, n. 82, n. 58, n. 56, n. 11 e n. 10 del 2000; ordinanze n. 264, n. 150 e n. 61 del 2000). Ebbene, l'intitolazione dell'atto introduttivo del presente giudizio come ricorso per conflitto di attribuzione non osta ad uno scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della deliberazione statutaria adottata dalla Regione Marche, giacché il ricorso, nonostante evidenti imprecisioni nominalistiche, deve essere interpretato come diretto a sollevare questione di legittimità costituzionale di una deliberazione statutaria introdotta nelle forme del giudizio in via di azione. Quale sia la funzione e la natura del ricorso risulta in maniera inequivoca dalle stesse premesse dell'atto in questione, là dove l'Avvocatura dello Stato sottolinea che quello presentato è «uno dei primi ricorsi proposti ai sensi dell'art. 123, comma secondo, periodo terzo, Cost., come sostituito dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1» e sente l'esigenza di avvertire che in questa nuova «tipologia di controversie» deve trovare applicazione «salvo il diverso termine a ricorrere, l'art. 31, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87», e cioè proprio la disposizione che regola l'impugnazione statale di leggi regionali.

Indicazioni diverse non si traggono dalla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la proposizione del ricorso, la quale contiene la «determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la legge della Regione Marche recante Consiglio regionale-Parlamento delle Marche». Non se ne può certo desumere che il Governo intendesse autorizzare la proposizione di un conflitto di attribuzione anziché di un giudizio in via principale su legge. Ancor più eloquente, se possibile, è la relazione del dipartimento affari regionali allegata al verbale della riunione del Consiglio dei ministri ed espressamente da questo richiamata. In essa, in più punti, si identifica quale oggetto della sollecitata impugnazione governativa la legge statutaria e così si conclude: «nei confronti della legge in esame, pertanto, ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, così come modificato dalla novella costituzionale n. 1 del 1999, viene promossa dal Governo la questione di legittimità costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione».

Così chiarito che l'atto introduttivo va inteso come una impugnazione di legge statutaria ai sensi dell'art. 123, secondo comma, Cost., non può indurre in equivoco l'erronea autoqualificazione dell'atto, che non vale certo a trasformarlo in ciò che esso oggettivamente non è. Non resta allora che verificare, ai fini della ammissibilità del ricorso, se questo presenti i requisiti di legge per la proposizione delle questioni di legittimità costituzionale in via diretta.

La domanda formulata a questa Corte di dichiarare la lesività della deliberazione impugnata per violazione delle norme costituzionali indicate e la non spettanza al Consiglio regionale del potere di adottarla, con conseguente annullamento degli atti, al di là della formulazione del *petitum* si risolve oggettivamente nella proposizione di una questione di legittimità costituzionale sulla deliberazione statutaria, della quale ha tutti i requisiti di forma e di sostanza.

Ai sensi dell'art. 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87, i ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale in via di azione (artt. 31, 32 e 33) devono contenere le stesse indicazioni prescritte dall'art. 23 della medesima legge per le ordinanze di rimessione, ovvero: le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge

dello Stato o di una Regione, viziata da illegittimità costituzionale, e le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Nessuno di tali requisiti difetta nel ricorso oggi all'esame della Corte. È innanzitutto chiara la identificazione dell'atto che si assume viziato da illegittimità costituzionale, atto del quale espressamente si chiede, come generalmente accade in un ricorso in via di azione, l'annullamento. Sono inoltre precisati i parametri costituzionali che si assumono lesi. Si è pertanto in presenza di un ricorso governativo contro una legge statutaria.

Va soggiunto che il ricorso è stato proposto e depositato presso la cancelleria della Corte non nei più ampi termini previsti dagli articoli 39 e 41 della legge n. 87 per i conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni, ma in quelli stabiliti dall'art. 123, secondo comma, della Costituzione per il promovimento della questione di legittimità costituzionale sullo statuto regionale (30 giorni dalla pubblicazione) e dall'art. 33, ultimo comma, della legge n. 87 del 1953 per il deposito del ricorso nel giudizio di legittimità costituzionale in via diretta (10 giorni dall'ultima notificazione).

3. — Pure da respingere è la seconda eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione e fondata sull'argomento che, ai sensi dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, l'impugnazione governativa della legge statutaria non possa essere proposta prima che questa sia stata promulgata e pubblicata. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale sugli statuti regionali «decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore» (sentenza n. 304 del 2002). Anche sotto questo profilo il ricorso governativo deve essere pertanto ritenuto ammissibile.

4. — Nel merito, la questione è fondata.

Nella sentenza n. 106 del 2002 questa Corte ha già affermato il divieto, imposto dalla Costituzione ai Consigli regionali, di fregiarsi del nome Parlamento, ponendo in risalto come la peculiare forza connotativa della parola impedisca «ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere e che è ineluttabilmente evocata dall'impiego del relativo *nomen*». Non varrebbe a superare la cogenza di tale divieto, desumibile dagli articoli 55 e 121 della Costituzione, la constatazione che la delibera oggi in esame, a differenza di quella che costituì oggetto di scrutinio nella menzionata sentenza n. 106 del 2002, presenti la forma della legge statutaria. Anche gli statuti regionali, infatti, ai sensi dell'articolo 123, primo comma, della Costituzione, sono astretti dal limite della armonia con la Costituzione, che, come questa Corte ha già chiarito (sentenza n. 304 del 2002), lungi dal consentire deroghe alla lettera delle singole prescrizioni costituzionali, vincola le Regioni a rispettarne anche lo spirito.

5. — Ugualmente fondata è la questione che ha ad oggetto la parte della delibera impugnata diretta ad affiancare alla dizione di consigliere regionale quella di «Deputato delle Marche». In quest'ambito non vi è vuoto di denominazioni costituzionali, sicché possa liberamente procedersi ad applicazioni analogiche. Con riferimento alle Regioni, solo i membri dell'Assemblea siciliana sono identificati con il nome di «deputati», ma ciò in forza della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, che ha convertito in legge costituzionale le corrispondenti disposizioni dello statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (3, 5, 6, 7, 8-*bis*, 9, 11, 12 e 42). Si tratta, all'evidenza, di disciplina del tutto eccezionale che si spiega per ragioni storiche anche a causa dell'antioriorità dello statuto rispetto alla Costituzione repubblicana e che non può essere invocata per ricavarne la facoltà di utilizzare il nome deputato in sede regionale. Per tutte le Regioni, infatti, il *nomen* consigliere, imposto dalla Costituzione (artt. 122, primo e quarto comma) e dalle corrispondenti norme degli statuti speciali (fra gli altri, articoli 24, 25, 28 e 43 della legge Cost. n. 5 del 1948 — statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; articoli 24 e 25 legge Cost. n. 4 del 1948 — statuto speciale per la Valle d'Aosta; articoli 24 e 25 legge Cost. n. 3 del 1948 — statuto speciale per la Sardegna; articoli 13, 14, 15, 16 e 17 legge Cost. n. 1 del 1963 — statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia) non è modificabile né integrabile con quello di deputato, al quale diverse disposizioni della Costituzione (articoli 55, 56, 60, 65, 75, terzo comma, 85, secondo comma, 86, secondo comma, 96 e 126) annettono carattere connotativo, al punto da identificare per suo tramite una delle due Camere di cui il Parlamento si compone. Da ciò il duplice divieto, per i Consigli regionali, di attribuire a sé il nome di Parlamento e di identificare i propri membri con quello, che possiede non minore forza evocativa, di «deputato».

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria del Consiglio regionale della Regione Marche adottata, in seconda votazione, il 25 settembre 2001 e recante «Consiglio regionale - Parlamento delle Marche».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MEZZANOTTE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0649

N. 307

Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Intervento in giudizio - Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti - Inammissibilità.

Rilevanza della questione - Motivazione del giudice rimettente - Plausibilità.

Imposte e tasse - Certificazione tributaria - Potere di rilasciare la certificazione attribuito a determinate categorie di professionisti, che abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti - Prospettato eccesso di delega, nonché ingiustificata limitazione al libero svolgimento di attività lavorativa e contrarietà al principio di buona amministrazione - Non fondatezza della questione.

- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 36, nel testo risultante dall'art. 1 del d.lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.
- Costituzione, artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), promosso con ordinanza emessa il 7 giugno 2000 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da L.A.P.E.T. (Libera

Associazione Periti ed Esperti Tributaristi) ed altro contro il Ministero delle finanze ed altro, iscritta al n. 800 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 52, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione della L.A.P.E.T. ed altro, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Santina Bernardi per L.A.P.E.T. Paolo Ricciardi per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e l'avvocato dello Stato Luigi Criscuoli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso del giudizio promosso innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dalla L.A.P.E.T. — Libera associazione periti ed esperti tributaristi — in persona del legale rappresentante e da questi in proprio per l'annullamento del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) nella parte in cui detta disposizioni di attuazione della «certificazione tributaria», prevista dall'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), il giudice adito, accogliendo la relativa eccezione della parte ricorrente, ha sollevato, in riferimento anzitutto agli artt. 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 36.

La norma è denunciata nella parte in cui ha previsto che il potere del rilascio della introdotta certificazione tributaria sia attribuito, in via esclusiva, ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, a condizione che gli stessi abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la certificazione.

Il Tar del Lazio ha premesso di ritenere la questione rilevante nel giudizio *a quo* poiché la eventuale incostituzionalità della norma suddetta rifluirebbe sulla legittimità della normativa regolamentare impugnata. Nel merito, ha rilevato che l'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) delegava il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, in modo da assicurare la gestione unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti secondo principi e criteri direttivi in esso indicati. In particolare, il citato comma 134, alla lettera d) fissava il criterio direttivo attinente alla utilizzazione di strutture intermedie tra contribuente ed amministrazione finanziaria ed alla progressiva utilizzazione delle procedure telematiche da rendere obbligatorie per i centri di assistenza fiscale e per i professionisti. Tale delega, ad avviso del Collegio rimettente, non consentirebbe al legislatore delegato di prevedere né la possibilità dell'affidamento a determinate categorie di professionisti, iscritti in albi, di controlli di natura diversa da quelli meramente formali ed automatici relativi alle modalità di presentazione delle dichiarazioni, né quella di effettuare la certificazione tributaria in base a predefinite condizioni.

Il T.a.r. del Lazio ha, poi, denunciato il *vulnus* agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, in quanto il riconoscimento ai detti soggetti, legittimati a rilasciare la certificazione di cui si tratta, anche della tenuta della contabilità, nonché della effettuazione della dichiarazione dei redditi, opererebbe di fatto una sorta di riserva monopolizzatrice di tali attività da parte dei soggetti certificatori, mentre l'attività relativa alla tenuta della contabilità dovrebbe ritenersi del tutto libera non richiedendo specifici requisiti professionali. Pertanto, la norma in esame, non giustificata da ragioni di interesse generale, determinerebbe una limitazione alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavorative in violazione degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione.

Il Collegio rimettente ha inoltre attribuito alla norma in questione una sottrazione ai consulenti tributaristi di un'attività tradizionalmente da essi svolta, con *vulnus* al diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Infine, sarebbe contrario ai precetti costituzionali di logicità e buon andamento dell'azione amministrativa sostituire al fisco, quale soggetto certificatore e controllore, colui che ha tenuto la contabilità dell'impresa.

2. — Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti la L.A.P.E.T. ed il suo legale rappresentante, concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata.

3. — È altresì intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, valutata nella ordinanza, secondo l'Avvocatura, solo in relazione alla questione di legittimità costituzionale riferita ai parametri di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Nel merito, l'Autorità intervenuta ha concluso per la infondatezza della questione, sotto tutti i profili sollevati. In riferimento al lamentato eccesso di delega, esso viene escluso sulla base del rilievo che l'introduzione della certificazione tributaria determinerebbe proprio quell'effetto disciplinatorio degli adempimenti e delle responsabilità delle categorie dei professionisti abilitati perseguito dalla delega legislativa, oltre che quello di riorganizzazione del lavoro istituzionale degli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria.

Quanto al presunto *vulnus* agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, l'Avvocatura ha osservato che la riforma della materia concernente l'assistenza fiscale del contribuente ha inteso attribuire nuove responsabilità ai soggetti che prestano tale assistenza alle imprese, ne curano la redazione delle scritture contabili, ne predispongono ed elaborano le dichiarazioni in materia tributaria. La delicatezza della operazione di certificazione ha costretto il legislatore delegato, si rileva nella memoria, ad individuare ed imporre il possesso di particolari requisiti di capacità professionale agli appartenenti alle categorie abilitate al rilascio della certificazione. Detta certificazione, peraltro, non costituendo un obbligo per il certificatore, ma una sua scelta discrezionale, può essere rilasciata solo quando i risultati dei riscontri effettuati evidenziano una corretta osservanza delle norme tributarie relative a tutte le componenti oggetto della certificazione. Del pari, la condizione, imposta dalla norma impugnata, che il certificatore abbia tenuto le scritture contabili del contribuente nel periodo di imposta di riferimento costituirebbe conseguenza naturale ed inevitabile della responsabilità cui il certificatore stesso soggiace, che, d'altra parte, non determinerebbe conflitti di sorta tra controllore e controllato, in quanto in ultima analisi il controllo resterebbe di pertinenza dell'amministrazione.

4. — Con atto del 9 gennaio 2002, il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, nella indicata qualità ed in proprio, ha spiegato intervento nel giudizio di costituzionalità. Con una successiva memoria depositata nell'interesse del predetto Consiglio, è stata preliminarmente rilevata la legittimazione di tale organismo all'intervento in quanto portatore di interesse qualificato divenuto attuale al momento della proposizione della questione di legittimità costituzionale.

Nella memoria si prospettano molteplici profili di inammissibilità: anzitutto, si lamenta la mancanza del requisito della rilevanza della questione, in considerazione della carenza, nel giudizio *a quo* di interesse concreto ed attuale dei ricorrenti all'annullamento delle norme regolamentari impugnate, rilevabile dalla circostanza che il decreto ministeriale di cui si tratta non prevede, agli artt. 4, 21 e 25, un sistema di qualificazione preventiva abilitante all'esercizio dell'attività di certificatore, bensì solo un potere di vigilanza e verifica *ex post* (art. 26) del corretto svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

Una ulteriore ragione di inammissibilità andrebbe ravvisata nel difetto di giurisdizione del giudice rimettente, come emergerebbe dalla considerazione che il rapporto che intercorre tra chi aspira all'esercizio di determinate attività di natura tecnica o professionale — come quella di certificazione — e gli organi pubblici a ciò preposti sarebbe quello di diritto-obbligo, e non già di interesse legittimo-potere. Al riguardo, nella memoria si richiama una decisione del T.a.r. delle Marche, la sentenza 27 ottobre 2000, n. 1469, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso con il quale era stato impugnato il provvedimento del dirigente della Direzione generale delle entrate di Ancona che aveva negato al ricorrente la possibilità di avvalersi della certificazione tributaria.

Infine, la questione sarebbe inammissibile in quanto si richiederebbe alla Corte una sentenza additiva autoapplicativa che estenda a tutti i professionisti esercenti attività di consulenza contabile, fiscale e tributaria la possibilità di svolgere l'attività certificatoria di cui si tratta, cioè si chiederebbe un intervento che presuppone scelte di carattere discrezionale che appartengono solo alla potestà legislativa.

Nel merito, si sostiene la manifesta infondatezza della questione, sottolineandosi, con riferimento alla presunta violazione dell'art. 3 della Costituzione, la diversità tra i soggetti che svolgono attività di consulenti tributari senza essere in possesso di titoli abilitativi alle professioni da una parte, ed i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che abbiano esercitato la professione da almeno cinque anni. Dall'altro canto, in ordine al lamentato *vulnus* all'art. 4 della Costituzione, si afferma che non può configurare una lesione del diritto al lavoro ogni norma che subordini l'esercizio di attività professionali o impiegatizie al possesso di requisiti di idoneità, salvo che si tratti di requisiti privi di significato in relazione al contenuto delle attività stesse, ciò che sarebbe da escludere nel caso di specie. Né il

rischio di perdita della clientela per i consulenti già investiti dell'attività di assistenza fiscale di minore importanza, e sforniti dei requisiti richiesti per l'attività di certificazione tributaria, sarebbe idoneo a determinare il contrasto con l'art. 4 della Costituzione.

La censura relativa alla violazione degli artt. 35 e 77 della Costituzione, in quanto enunciata ma non accompagnata da alcuna esplicitazione, sarebbe manifestamente inammissibile.

Quanto al lamentato contrasto con l'art. 76 della Costituzione, nella memoria si esclude la sussistenza di eccesso di delega, osservandosi che la esigenza, perseguita dalla legge di delega, di valorizzare le strutture intermedie sarebbe pienamente perseguita dal legislatore delegato, e non sarebbe fuorviante rispetto all'intento della stessa legge di delega la scelta di demandare l'attività certificatoria di cui all'art. 36 impugnato solo a soggetti muniti di particolari requisiti professionali, scelta che solo in punto di fatto pregiudicherebbe la posizione dei consulenti tributari, potendo determinare lo spostamento della clientela da una struttura intermedia ad un'altra.

Infondata sarebbe, infine, la censura di violazione del principio di buona amministrazione per la coincidenza nella stessa persona della figura del certificatore e del soggetto che ha tenuto la contabilità, ove si consideri che la normativa impugnata non attiene alla organizzazione dei pubblici uffici, ma detta regole per l'espletamento di un funzione pubblicistica delegata a soggetti terzi. Del resto, nell'attività del certificatore resterebbe escluso il giudizio valutativo e di veridicità dell'elemento certificato che presupporrebbe poteri di accertamento, propri dell'amministrazione finanziaria, non attribuiti ai certificatori.

5. — Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza, hanno depositato memorie sia l'Avvocatura, sia la L.A.P.E.T.

La prima, nel ribadire le conclusioni rassegnate, pone l'accento sul fatto che la certificazione tributaria costituisce attuazione di uno dei fini essenziali della legge di delega, e cioè la riorganizzazione del lavoro degli uffici finanziari, agevolandone l'operato quanto al controllo delle dichiarazioni fiscali, senza, peraltro, previsione di alcuna preclusione alla effettuazione di controlli sia sulla correttezza dell'operato del contribuente, sia sulla legittimità della certificazione rilasciata. Per altro verso, proprio in ragione dei particolari effetti riconducibili a detta certificazione, la relativa attività non potrebbe essere rimessa a qualsiasi soggetto che sia in grado di tenere la contabilità, imponendosi, invece, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, la necessità di prescrivere l'affidamento a persone che, appartenendo alle categorie professionali abilitate, siano anche in possesso di determinati requisiti che, sulla base di una scelta appartenente alla sfera di discrezionalità del legislatore, lo stesso ha ritenuto comprovare un'idonea esperienza e capacità professionale.

Anche la L.A.P.E.T., nel dedurre la inammissibilità dell'intervento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, per non essere lo stesso parte nel giudizio *a quo* e per non essere neppure portatore di un interesse giuridicamente qualificato, non essendo centro di imputazione rappresentativo degli interessi dei soggetti abilitati a rilasciare la certificazione tributaria, ha concluso per la rilevanza della questione, osservando che la eventuale dichiarazione di illegittimità della norma impugnata inciderebbe sul decreto ministeriale attuativo, nel senso di comportarne la caducazione proprio nella parte in cui, con la norma di cui costituisce attuazione, condiziona la certificazione tributaria alla tenuta della contabilità, in tal modo rifluendo positivamente sull'ambito di attività che i consulenti tributari assumono essere stata loro illegittimamente preclusa. Nel merito, l'Associazione insiste nelle proprie conclusioni, sottolineando, in particolare, i contenuti e gli effetti dell'attività di certificazione, che indirizzerebbe i controlli dell'amministrazione finanziaria verso le componenti di reddito diverse da quelle certificate. L'amministrazione, infatti, nella ipotesi di certificazione tributaria, conserverebbe la facoltà di esercitare il potere di controllo solo adducendo una congrua motivazione in ordine alle ragioni per cui intende discostarsi dalla regola procedendo a controllo sovraordinato rispetto a quello del certificatore: tali ragioni vengono individuate nella presenza di indizi di irregolarità o di elementi di riscontro (circolare dell'amministrazione finanziaria n. 55 del 24 marzo 2000). In tale situazione, sussisterebbe l'eccesso di delega lamentato dal collegio *a quo*, in quanto la legge di delega imponeva al legislatore delegato di attenersi alla previsione di disposizioni riguardanti modalità di presentazione delle dichiarazioni, individuando soggetti intermedi che consentissero una maggiore semplificazione di dette modalità ed effettuassero controlli formali ed automatici, e non già un controllo intrinseco sull'operato del contribuente.

Infine, la previsione del collegamento dell'attività di certificazione tributaria con la tenuta della contabilità e con la predisposizione della dichiarazione dei redditi determinerebbe da un lato una confusione di interessi tra controllato e controllore, dall'altro posizioni ingiustificate di esclusiva o di vantaggio in relazione ad attività sempre espletate liberamente nel libero mercato.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta, in via incidentale, all'esame della Corte riguarda l'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), nella parte in cui introduce la «certificazione tributaria», conferendo il potere del relativo rilascio in via esclusiva a determinate categorie di professionisti, cioè ai revisori contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, a condizione che gli stessi abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la certificazione.

È denunciata la violazione:

degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per eccesso di delega, in quanto, nell'ambito della delegazione attribuita dall'art. 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il legislatore delegato si sarebbe dovuto limitare a dettare disposizioni riguardanti le modalità di presentazione delle dichiarazioni, senza affidare a determinate categorie di professionisti controlli di natura diversa da quelli meramente formali ed automatici, e in ogni caso non avrebbe dovuto conferire esclusiva di attività a determinate categorie professionali;

degli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, per la ingiustificata limitazione alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavorative nei confronti di soggetti che legittimamente potrebbero esercitarle;

dell'art. 97 della Costituzione, perché sarebbe contrario ad ogni principio di buona amministrazione che il soggetto certificatore e controllore in luogo del fisco sia colui che ha tenuto la contabilità.

2. — Preliminarmente devono essere affrontati i profili attinenti alla ammissibilità dell'intervento del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti e le eccezioni di inammissibilità sollevate nei riguardi delle questioni sollevate.

L'intervento del Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, sia in proprio sia nella qualità, deve essere dichiarato inammissibile, sia perché egli non è stato parte in causa nel giudizio *a quo* (v., per tutte, l'ordinanza n. 289 del 1999), sia perché è portatore, nella duplice qualità, di un interesse meramente riflesso ed eventuale rispetto alla presente controversia (cfr. ordinanza letta in udienza 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n. 189 del 2001).

In ordine alla ammissibilità delle questioni, sotto il profilo della rilevanza, l'eccezione sollevata dalla difesa dello Stato è priva di fondamento in quanto il giudice *a quo* fornisce una motivazione plausibile della rilevanza stessa, valevole per tutti i profili denunciati, che porterebbero in astratto alla pronuncia di illegittimità della disposizione regolamentare impugnata avanti allo stesso giudice, come conseguenza della illegittimità costituzionale della norma di legge denunciata, cui lo stesso regolamento dà attuazione e su cui si basa. Di fronte a tale motivazione non è consentito in questa sede un ulteriore sindacato sull'effettivo interesse nel giudizio *a quo* ad un annullamento — e sull'ampiezza dello stesso annullamento — degli atti impugnati avanti al Tar, per effetto di una caducazione della norma di legge denunciata, che costituisce la base ed il presupposto degli stessi atti impugnati avanti al giudice amministrativo.

3. — La questione non è fondata.

Quanto alla ampiezza, al contenuto e ai limiti della delega legislativa, è necessario risalire alla sua *ratio* che trova conferma nel collegamento con l'insieme organico di misure ispirate ad una medesima logica, vale a dire la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, l'adeguamento dell'efficacia e delle capacità di intervento degli strumenti e dell'attività dell'amministrazione finanziaria (Relazione V Commissione Camere n. 2372 A 1).

Il legislatore delegante (legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 134, primo periodo, lettera d) numero 4), al fine di semplificare gli adempimenti e di riorganizzare il lavoro degli uffici, intendeva utilizzare «strutture intermedie» (tra contribuente e amministrazione finanziaria), con il proposito di avvalersene, non solo per una assistenza fiscale a favore e nell'interesse prevalente del contribuente-imprenditore, ma anche per l'affidamento, a dette «strutture» qualificate (individuare entro fasce di soggetti), di adempimenti — correlati ad assunzioni di

responsabilità — nel quadro di un alleggerimento del lavoro degli stessi uffici. Ciò all'evidente scopo di consentire controlli e verifiche, più agevoli e concentrati, degli uffici finanziari su dati in vario modo già oggetto di elaborazione e riscontro da parte delle anzidette strutture intermedie, che ne assumevano responsabilità concorrente.

In altri termini, si puntava ad addossare a soggetti qualificati, estranei all'apparato degli uffici, compiti di collaborazione nel campo suindicato, con affidamento di svariati oneri e adempimenti, che venivano svolti nell'interesse prevalente dell'amministrazione (acquisizione delle dichiarazioni, trasferimento con procedure telematiche, predisposizione per l'informatizzazione, assistenza fiscale e adempimenti vari, con assunzione delle relative responsabilità ecc.). La delega lasciava al Governo spazio di scelta sia tra le varie possibili tipologie di utilizzazione di centri autorizzati di assistenza fiscale, di associazioni di categoria per gli associati e di studi professionali per i clienti, sia tra gli adempimenti (da demandare ai predetti soggetti) e tra le responsabilità da imporre, nell'ambito ampio di «adeguamento al nuovo sistema».

Questo rapporto collaborativo si inquadra in una metodologia di riorganizzazione dell'attività amministrativa rivolta principalmente a verifica e a riscontro di dati ed elementi raccolti e basati su dichiarazioni e asseverazioni, con assunzione di responsabilità da parte del soggetto dichiarante.

Gli adempimenti, suscettibili di essere demandati alle strutture intermedie (art. 3, comma 134, lettera *d* numero 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non erano per niente limitati a controlli meramente formali ed automatici (sarebbe bastata la consolidata assistenza fiscale tradizionale con alcune innovazioni), ancorché relativi alla presentazione delle dichiarazioni (e relative modalità), ma potevano coinvolgere anche profili sostanziali, con opportune garanzie attitudinali e di responsabilità dei soggetti abilitati.

4. — La discrezionalità del legislatore delegato è stata esercitata nei limiti della delega, che prevedeva — tra l'altro — che adempimenti potessero essere affidati a «studi professionali», con il presupposto necessario della iscrizione in determinati albi professionali.

D'altro canto non vi era esigenza di uniformità degli adempimenti da demandare, che potevano variare dalla semplice assistenza (tradizionale assistenza con controlli meramente formali), al visto di conformità, e ad altri adempimenti, essendo molto diversificate le posizioni, i compiti (fino ad un controllo sostanziale delle dichiarazioni dei clienti degli studi professionali) e soprattutto le capacità attitudinali delle diverse «strutture intermedie» utilizzabili (centri assistenza fiscale, associazioni di categoria, studi professionali). Nello stesso tempo si trattava di adempimenti nuovi rispetto a quelli in precedenza configurati, con libertà di avvalersene o meno da parte del contribuente titolare di redditi di impresa in determinate situazioni (incentivato da alcune garanzie e benefici procedurali).

Pertanto non può configurarsi sul piano giuridico una sottrazione di attività, anche perché la garanzia del diritto al lavoro non comporta la indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando al legislatore la scelta di requisiti attitudinali di preparazione, di esperienza e capacità professionale (sentenza n. 441 del 2000).

Né può ritenersi arbitraria la scelta, operata nel decreto legislativo delegato, di attribuire a professionisti muniti di particolari requisiti attitudinali (revisori contabili, iscritti in determinati e specifici albi professionali, con una anzianità professionale di 5 anni) la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria, prescrivendo la esistenza di determinati presupposti, collegati alla delicatezza della operazione e alla effettività di conoscenza e riscontro della regolarità degli adempimenti imposti, richiedendo particolari doti professionali e prevedendo correlative responsabilità, a garanzia degli interessi dell'amministrazione ad un corretto svolgimento dell'adempimento. Ed è evidente il rapporto tra tali scelte e le esigenze di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, necessariamente collegate a requisiti attitudinali dei soggetti (professionisti) utilizzabili.

Giova sottolineare che l'alleggerimento delle verifiche da parte dell'amministrazione, in conseguenza del rilascio della certificazione tributaria, non comporta abdicazione ai poteri di controllo della stessa amministrazione, non essendo escluso un ineliminabile controllo sovraordinato, accompagnato da opportuna indicazione delle ragioni, in presenza di indizi di anomalie o di elementi di riscontro o irregolarità nella certificazione.

5. — Sulla base delle predette considerazioni deve escludersi che sussista il vizio dedotto di eccesso di delega legislativa, nonché la denunciata violazione degli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490 (Disposizioni integrative del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0650

N. 308

Sentenza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Termini normativi della questione - Individuazione in base al tenore dell'atto di promovimento - Integrazione.

Imposte sui redditi - Utili distribuiti da società - Computabilità del credito di imposta in aumento del reddito complessivo netto - Mancata possibilità di compensazione delle perdite pregresse con l'entrata corrispondente al credito predetto - Prospettato eccesso di delega, con disparità di trattamento a danno dei contribuenti del solo anno 1988 aventi crediti da compensare - Non fondatezza della questione.

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 14, comma 4, e 92.
- Costituzione, artt. 3 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo

unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2001 dalla Corte di cassazione sui ricorsi riuniti tra il Ministero delle finanze e l'Aviofer S.p.a., iscritta al n. 626 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 35 dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione della MECFIN - Meccanica Finanziaria S.p.a. (incorporante Aviofer S.p.a.) nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi l'avvocato Giovanni Puoti per MECFIN - Meccanica Finanziaria S.p.a. (incorporante Aviofer S.p.a.) e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. — La Corte di cassazione, con ordinanza del 30 marzo 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988».

L'ordinanza è stata emessa nel corso di un giudizio di legittimità promosso dal Ministero delle finanze e dall'Aviofer Breda s.p.a., con distinti ricorsi successivamente riuniti, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio in data 12 dicembre 1997, la quale aveva riconosciuto, in favore di detta società, il diritto al rimborso per un credito di lire 8.311.477.000, «calcolato sulla base di quanto dichiarato per l'anno 1988, sul presupposto che per un errore contenuto nel modello 760 non era stato possibile operare una compensazione tra il suo credito d'imposta derivante da ritenute su utili ricevuti e perdite pregresse di esercizio».

1.1. — Secondo il giudice *a quo*, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con la Costituzione sia sotto il profilo della violazione dei limiti della delega in base alla quale è stata emanata, sia sotto quello della lesione del principio di eguaglianza, avendo «modificato per un solo anno (1988) la regola precedente che consentiva la compensazione fra credito di imposta e perdite pregresse (regola giustamente poi ripristinata con effetto dal 1° gennaio 1989 dalla legge n. 165 del 1990)».

In tal senso deporrebbero, ad avviso del rimettente, le seguenti circostanze:

la legge 16 dicembre 1977, n. 904, aveva stabilito, all'art. 2, che «il credito d'imposta fosse computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio e che fosse ammesso in detrazione dalla relativa imposta», sicché, in forza «di tale norma di carattere generale», la possibilità di operare una compensazione tra credito d'imposta e perdite dei pregressi esercizi era «stata sempre riconosciuta come un elemento caratterizzante il sistema ... fino all'entrata in vigore del Testo unico delle imposte sui redditi»;

l'art. 14, comma 4, nel testo originario, e cioè in quello oggetto di censura, ha previsto, invece, che «l'ammontare del credito di imposta» sia «computato in aumento del reddito complessivo netto», sì da innovare la precedente disciplina, «senza che la legge n. 68 del 12 aprile 1984 contenesse una delega implicita o esplicita per un mutamento sostanziale in materia, e senza che si fossero create condizioni giuridiche, economiche, politiche e sociali che rendessero necessario un tale cambiamento»;

proprio al fine di eliminare l'incongruenza determinata sul punto dal d.P.R. n. 917 del 1986, l'art. 1 del d.l. n. 90 del 1990 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 165 del 1990), ha successivamente «ripristinato il sistema precedente», prevedendo che il credito di imposta sia computato in aumento del reddito complessivo; norma questa che, però, «ha avuto effetti a partire dal 1° gennaio 1989, cosicché è rimasta in vigore per il solo 1988» la disciplina anomala già prevista dal Testo unico del 1986.

1.2. — Tanto premesso, il giudice *a quo* ricorda che la delega conferita dall'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, per la formulazione dei testi unici in materia tributaria, ha conferito al Governo la facoltà di introdurre le modifiche «necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale

contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti in quella legge fondamentale». Dal canto suo, l'art. 1 della legge n. 68 del 1984, nel prorogare i termini per la formazione dei testi unici, ha contemplato «la possibilità di apportare modifiche per attuare tra le norme un coordinamento sistematico secondo principi unitari».

Ne discende, ad avviso del rimettente, il difetto, per il denunciato art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 (quale disposizione «innovativa rispetto al passato»), di qualsiasi fondamento, espresso o tacito, nella volontà del legislatore delegante. La norma, non inquadrandosi «neanche nei principi generali contenuti nel sistema costruito fino al 31 dicembre 1987», sarebbe, in definitiva, tale da «stravolgere un meccanismo studiato per risolvere al meglio il problema del credito di imposta vantato da chi ha già subito una ritenuta».

A ciò andrebbe aggiunta, secondo l'ordinanza, la violazione anche dell'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento posta in essere a danno dei contribuenti che, nell'anno 1988, avevano crediti d'imposta da compensare.

2. — Si è costituita la MECFIN - Meccanica Finanziaria S.p.a., quale incorporante la Aviofer S.p.a. (già Aviofer Breda S.p.a.), parte nel giudizio *a quo*, la quale ha concluso per l'incostituzionalità della norma denunciata.

3. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o «quanto meno palesemente infondata».

La difesa erariale, nell'eccepire, preliminarmente, l'incompiutezza della pronuncia sulla rilevanza della questione, osserva, nel merito, che l'art. 2 della legge n. 904 del 1977 aveva stabilito che «il credito di imposta fosse computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile»; «utili» da intendere, nell'ambito di detta disposizione, come «risultato netto dell'esercizio», mentre le parole «nella determinazione del reddito imponibile» non consideravano «il caso del sussistere di ancora utilizzabili perdite pregresse, *alias* di esercizi precedenti».

In sostanza, il testo unico del 1986 avrebbe inteso «inserire a sistema» le disposizioni della legge del 1977 ed avrebbe utilizzato, nel denunciato art. 14, comma 4, «l'espressione “reddito complessivo netto”, verosimilmente non per errore tecnico ... ma avendo presente la anzidetta parola “utili”»; con ciò, sarebbe «indimostrata e superficiale» l'opinione del rimettente, e cioè che la modifica apportata dal decreto-legge n. 90 del 1990 «avrebbe ripristinato la disciplina in vigore anteriormente al Testo unico».

Osserva, ancora, la difesa erariale che il menzionato art. 14, comma 4, sarebbe «tutt'altro che irrazionale», atteso che — «per il congiunto operare del testo novellato del comma 4 e delle norme in tema di riporto delle perdite» — il contribuente può, ora, trasformare la perdita pregressa in credito d'imposta, con possibilità, dunque, di rimborso, ottenendo «un risultato ... non voluto dalla pur generosa legge del 1977 e comunque estraneo alla disciplina del riporto delle perdite».

Nell'evidenziare, poi, che, a seguito delle modifiche di cui agli artt. 26, comma 3, e 27, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 1989 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989), le norme contenute negli artt. 8, comma 3, e 102 del testo unico consentono di computare le perdite di un periodo di imposta a diminuzione dei redditi conseguiti nei cinque periodi successivi, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi, la memoria sostiene che «la segnalata nozione di capienza sia poco coerente con la valorizzazione di perdite pregresse per produrre, tramite il credito d'imposta per i dividendi, una dichiarazione a credito e quindi una pretesa di rimborso».

Donde l'insussistenza della ipotizzata violazione dell'art. 76 della Costituzione.

4. — Nell'imminenza dell'udienza hanno depositato memorie illustrative sia la MECFIN S.p.a., sia il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. — La MECFIN S.p.a. osserva che a fronte delle distorsioni create dalla disposizione denunciata — distorsioni superate con l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 90 del 1990, soltanto dal periodo di imposta 1989 — non è dato invocare quell'orientamento della giurisprudenza costituzionale che vede nel fluire del tempo un «idoneo elemento di differenziazione delle situazioni soggettive». Orientamento inidoneo non soltanto a «giustificare le discriminazioni originate ... all'interno del solo periodo di imposta 1988», ma ad escludere,

in un'ottica diacronica, il giudizio di irrazionalità manifesta dell'art. 14, comma 4; giudizio cui è, in ogni caso, soggetta la discrezionalità del legislatore «nel valutare la diversità o l'identità delle situazioni sostanziali in relazione al fattore tempo».

Secondo la parte privata lo stesso legislatore avrebbe dato dimostrazione «*ex ore suo*» dell'irragionevolezza della disciplina stabilita per l'anno di imposta 1988, ripristinando, per il successivo periodo, «tal quale la disciplina in vigore sino al 31 dicembre 1987».

Ad avviso della MECFIN S.p.a., l'innovazione contenuta nell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 si pone in palese contrasto con la *ratio* dell'introduzione dell'istituto del credito d'imposta sui dividendi, in quanto attraverso la preclusione del computo di tale credito in aumento del reddito di periodo, impedisce di fatto il raggiungimento dell'obiettivo dell'elisione della doppia imposizione dei dividendi societari.

Sicché, se può reputarsi discrezionale la scelta del legislatore di concedere o meno il credito d'imposta, «non altrettanto discrezionale — una volta operata tale scelta di fondo — è l'opzione in merito alla qualificazione di tale credito quale componente positiva della base imponibile del socio al pari del dividendo», atteso che solo tale assimilazione consente di pervenire al predetto obiettivo.

Quanto, poi, al prospettato contrasto con l'art. 76 della Costituzione, la memoria sostiene che la disposizione denunciata esula dall'ambito della delega, posto che, in base all'art. 1 della legge n. 68 del 1984, il legislatore poteva apportare, tanto alle norme delegate quanto a quelle delle leggi ordinarie, solo «le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale».

Osserva, infine, la parte costituita che la pronuncia di incostituzionalità potrebbe essere evitata se la disposizione denunciata fosse interpretata nel senso di prevedere l'imputazione del credito di imposta sui dividendi al reddito complessivo prima della compensazione di quest'ultimo con le perdite pregresse; interpretazione, questa, che sarebbe consentita, tra l'altro, anche da una lettura sistematica dello stesso testo unico.

4.2. — L'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, nell'evidenziare, anzitutto, che il mod. 760 per il periodo di imposta 1988 «è perfettamente conforme non soltanto alla disposizione» denunciata, «ma anche al previgente art. 2 della legge 16 dicembre 1977, n. 904», ritiene che il «nucleo della questione» sia da ravvisare «nella rilevanza fiscale riconosciuta dalla legge alle perdite di esercizi precedenti».

A tal riguardo — dopo aver escluso che le disposizioni di cui agli artt. 8, comma 3, e 102, comma 1, del testo unico prevedano che «le perdite pregresse diano luogo ad erogazioni da parte del fisco, ad una sorta di imposta sullo Stato a favore delle imprese in perdita» — si osserva che, tramite «un minuscolo emendamento (soppressione della parola «netto») alla disciplina del credito di imposta, si è voluto, nel 1990, aprire la strada alla imposta al contrario». Un emendamento «contrastante, oltre che con la razionalità del sistema, anche con il principio di eguaglianza», essendo favorite solo le imprese che «presentano forti (e non altrimenti recuperabili) perdite di esercizi precedenti» e che «ricavano dividendi da partecipazioni (quindi soprattutto le società finanziarie)»; un emendamento, dunque, «irrazionale», al quale «si vorrebbe persino imprimere ... una retroattività espressamente esclusa dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90».

Considerato in diritto

1. — Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di cassazione solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), «nella sua formulazione originaria, rimasta in vigore per il solo 1988», secondo la quale «ai fini della determinazione dell'imposta l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo netto».

2. — Ad avviso del giudice *a quo*, la disposizione colliderebbe con:

l'art. 76 della Costituzione, non trovando, quale norma «innovativa rispetto al passato», giustificazione alcuna, espressa o tacita, nella volontà del legislatore delegante, e non inquadrandosi «neanche nei principi generali contenuti nel sistema costruito fino al 31 dicembre 1987», tanto da «stravolgere un meccanismo studiato per risolvere al meglio il problema del credito di imposta vantato da chi ha già subito una ritenuta»;

l'art. 3 della Costituzione, avendo creato, per il fatto stesso di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988, «una ingiustificata disparità di trattamento a danno dei contribuenti che in quell'anno avevano crediti d'imposta da compensare».

3. — In via preliminare questa Corte deve meglio precisare il *thema decidendum* prospettato dall'ordinanza di rinvio. A tal proposito, va osservato che il dubbio di costituzionalità sollevato dal rimettente investe direttamente l'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella sua originaria formulazione, ma, tuttavia, tale disposizione si rende applicabile alla fattispecie controversa nel giudizio *a quo*, solo in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 92 dello stesso d.P.R., la quale norma richiama, appunto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la disciplina del credito d'imposta dettata dal citato art. 14 per i percettori di redditi soggetti all'I.R.P.E.F.

La questione di legittimità costituzionale va, pertanto, riferita non solo alla norma oggetto di rinvio, direttamente impugnata, ma anche, in combinato disposto con la prima, alla disposizione dell'art. 92 del d.P.R. n. 917 del 1986; integrazione, questa, che si rende possibile alla Corte giacché, proprio dal complessivo tenore dell'atto di promovimento dell'incidente di costituzionalità, i termini della proposta questione risultano con sufficiente chiarezza nel senso ora indicato.

4. — Onde meglio valutare, nella sua portata, la questione sollevata dal rimettente, va rammentato che l'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986 ha il suo antecedente nell'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, che, al fine di evitare la doppia imposizione sugli utili distribuiti dalle società commerciali, introdusse il credito di imposta in favore dei percettori dei dividendi. Istituito, questo, che ha formato oggetto, poi, di ulteriori interventi ad opera della legge 25 novembre 1983, n. 649, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, al fine di eliminare taluni inconvenienti applicativi e di realizzare la corrispondenza fra credito attribuito ai soci percettori dei dividendi ed imposta assolta dai soggetti erogatori degli stessi.

Per altro verso, il provvedimento con il quale fu introdotto il credito d'imposta, e cioè la legge n. 904 del 1977, considerando che detto credito si atteggiava come un'entrata in favore del percettore, dispose (art. 2) che esso fosse «computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio». Sull'argomento, il legislatore è, poi, tornato con l'art. 14, comma 4, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo, «ai fini della determinazione dell'imposta», il computo del credito «in aumento del reddito complessivo netto» e, successivamente ancora, con l'art. 1 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge n. 165 del 1990, che, modificando la formula del menzionato art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, ha espunto da essa l'aggettivo «netto».

5. — Tale essendo, in breve sintesi, la normativa che, nel tempo, è venuta a riguardare l'istituto del credito d'imposta, è da osservare che la questione sollevata dal rimettente concerne la relativa disciplina non tanto in sé, ma in quanto destinata a combinarsi con quella del riporto delle perdite degli esercizi precedenti.

Il problema segnalato dal giudice *a quo* attiene, infatti, all'ipotesi in cui la società che percepisce il dividendo intenda, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, far valere il credito d'imposta nell'ambito delle disposizioni che consentono di compensare il risultato positivo di un esercizio con le perdite degli esercizi precedenti.

Quanto a queste ultime giova ricordare che l'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 — in vigore all'epoca dell'emanazione del predetto d.P.R. n. 917 del 1986 ed analogo, nel suo tenore, a risalenti disposizioni (art. 25 della legge n. 1 del 1956 e art. 112 del d.P.R. n. 645 del 1958) — consentiva di portare «la perdita di un periodo di imposta ... in diminuzione del reddito dei periodi di imposta» successivi, sia pure nei limiti del quinquennio. Tale disposizione, recepita nell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, è stata poi modificata dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69 (convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 1989, n. 154), che, invece, ha stabilito che la perdita può «essere computata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito complessivo di ciascuno di essi».

Nel contesto della disciplina di cui sopra, il giudice *a quo* lamenta che la norma censurata — immutando il criterio desumibile dalla precedente legislazione e, al tempo stesso, riconfermato dall'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 1990,

imponga di aggiungere l'ammontare del credito di imposta al reddito complessivo netto (art. 89 del d.P.R. n. 917 del 1986), e cioè al reddito già depurato delle perdite pregresse, con l'effetto di non consentire la compensazione di queste ultime, oltre che con il reddito complessivo di impresa (art. 95 del d.P.R. n. 917 del 1986), anche con l'ammontare dell'entrata corrispondente al credito predetto, che resta perciò assoggettato a tassazione.

Donde la asserita illegittimità del menzionato art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, per un verso, sotto il profilo dell'eccesso di delega e, per altro verso, sotto il profilo della disparità di trattamento.

6. — Le censure non sono fondate.

In tema di leggi delegate questa Corte ha ripetutamente affermato che la determinazione dei principi e criteri direttivi, a mente dell'art. 76 della Costituzione, se vale a circoscrivere il campo della delega, si da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, non osta, invece, all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore (sentenze n. 198 del 1998 e n. 117 del 1997).

Va escluso, infatti, che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera «scansione linguistica» delle previsioni dettate dal delegante (sentenza n. 4 del 1992), essendo consentito al primo di valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi, rispettivamente, della legge di delegazione e di quella delegata (sentenza n. 198 del 1998, già citata).

A questa logica appartiene anche la delegazione legislativa conferita al Governo per il coordinamento delle preesistenti disposizioni, quale potere normativo volto alla riconduzione in un quadro di coerenza sistematica di norme legislative contenute in precedenti disparati atti.

Ciò premesso, occorre considerare che il d.P.R. n. 917 del 1986 rinviene il suo originario fondamento nella delega conferita al Governo dall'art. 17, terzo comma, della legge n. 825 del 1971 per l'emanazione di testi unici in materia fiscale, con facoltà di apportare anche «le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e criteri direttivi» stabiliti dalla stessa legge n. 825 del 1971.

Tale delega è stata seguita, come è noto, da una serie di leggi che ne hanno comportato la proroga, il rinnovo e, talora, l'ampliamento, secondo indirizzi in cui si rinviene, come già rilevato da questa Corte (sentenza n. 38 del 1994), il persistente riferimento alle esigenze di coordinamento, di correzione ed integrazione delle disposizioni via via emanate.

Per quanto riguarda in particolare il denunciato art. 14, comma 4, il cui antecedente è rappresentato dall'art. 2 della legge n. 904 del 1977, va rammentato che la sua emanazione trova fondamento nell'art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 68, che, nel differire il termine per l'emanazione dei testi unici già previsti nel terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825 del 1971, fissandolo al 31 dicembre 1985 (data, poi, ulteriormente spostata al 31 dicembre dell'anno successivo dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777), ha ribadito la facoltà per il Governo di apportare, alle disposizioni che dovevano essere raccolte, non solo le «integrazioni e correzioni di cui al secondo comma dell'art. 17» della predetta legge n. 825 del 1971, ma pure «le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione fiscale».

E ciò in vista di un obiettivo che, come si evince dagli stessi lavori preparatori, mirava anche «ad eliminare imperfezioni, imprecisioni o deroghe ai principi generali che rendono possibile o agevolano l'erosione, l'elusione o l'evasione delle imposte» (Atto Camera n. 823 della IX legislatura, relazione della IV Commissione permanente).

Il richiamo, da parte del legislatore delegante, alle accennate esigenze di coordinamento sistematico, da perseguire, se necessario, anche attraverso la modificazione della precedente normativa, induce a ritenere che il Governo non abbia esorbitato dai poteri ad esso spettanti nel riportare in un unico quadro normativo le preesistenti disposizioni.

Tra tali disposizioni rientrava, altresì, l'art. 2 della legge n. 904 del 1977, che si prestava, secondo la non implausibile ricostruzione della difesa erariale, anche ad essere intesa nel senso che il legislatore non avesse preso

in considerazione il caso del sussistere di ancora utilizzabili perdite pregresse. Da ciò derivando un mancato raccordo tra la normativa del credito d'imposta e quella delle perdite pregresse, tale da comportare, quale conseguenza trascendente l'intento del legislatore, l'esclusione, in ipotesi come quella all'esame del giudice *a quo*, della tassazione dell'entrata corrispondente al credito d'imposta medesimo, con l'ulteriore effetto, in sede di liquidazione dell'imposta e nel relativo conteggio del dare e dell'avere, di una maggiore pretesa creditoria del percettore degli utili nei confronti del fisco.

Una conseguenza, dunque, che il legislatore delegato ha mirato ad escludere mercé la qualificazione del credito di imposta come elemento incrementativo del reddito complessivo netto. Con ciò evitandosi il risultato di produrre, attraverso la valorizzazione delle perdite pregresse, una dichiarazione a credito e quindi una pretesa di rimborso.

È dato, perciò, concludere che la disposizione dell'art. 14, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, in quanto espressione di un potere di coordinamento non solo formale delle precedenti disposizioni, rimane pur sempre nei confini delle possibilità applicative desumibili dalla legge di delega.

7. — Neppure può dirsi violato l'art. 3 della Costituzione, evocato dal rimettente per lamentare la disparità di trattamento che la medesima disposizione dell'art. 14, comma 4, per il fatto di essere rimasta in vigore per il solo anno 1988, comporterebbe «a danno dei contribuenti che in quell'anno avevano crediti d'imposta da compensare».

A proposito di tale censura, con la quale la Corte viene chiamata a sindacare la portata temporale della modifica legislativa introdotta con la predetta norma, non può non rilevarsi che l'istituto del credito di imposta in presenza di soggetti e di presupposti impositivi che il legislatore avrebbe, volendo, potuto considerare distintamente — risponde ad esigenze di mera opportunità, discrezionalmente valutate dal legislatore medesimo, in riferimento sia all'*an* — sia al *quomodo* e cioè allo stesso meccanismo operativo quanto agli elementi che lo compongono. Come parimenti espressione di discrezionalità può reputarsi il rilievo fiscalmente conferito dalla legge alle perdite pregresse, il cui riporto costituisce una deroga al principio per il quale la tassazione è dovuta per periodi di imposta (ordinanza n. 54 del 1988).

Il fatto che si verta in una materia che non implica scelte costituzionalmente vincolate, consente, pertanto, al legislatore di modulare, diversamente nel tempo (sentenze n. 410 del 1995 e n. 18 del 1994), la relativa disciplina; e ciò tanto più in presenza di esigenze di coordinamento quali quelle innanzi rammentate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 14, comma 4, nella sua formulazione originaria, e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 309

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Costituzione di parti in giudizio - Effettuazione oltre il termine prescritto - Inammissibilità.

– Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Medici dirigenti - Opzione per il rapporto di lavoro esclusivo - Esercizio entro un termine prefissato - Mancata predisposizione di strutture idonee all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria - Prospettata violazione del principio di buon andamento, del diritto al lavoro e del principio di parità di trattamento - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.

– D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15-*quater*, commi 2 e 3, 15-*sexies* (nel testo modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229); d.lgs. 2 marzo 2000, n. 49, art. 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 15-*quater*, commi 2, 3, 4, 15-*sexies*, 15-*quinquies*, comma 10, 72.

– Costituzione, artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 76.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15-*quater* 15-*quinquies*, commi 2 lettera *a*) e 10, 15-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), promossi con ordinanze emesse il 16 maggio 2000 dal Tribunale di Grosseto, il 13 novembre 2000 (n. 2 ordinanze) dal Tribunale di Piacenza, il 9 aprile 2001 dal Tribunale di Camerino e il 19 febbraio 2001 dal Tribunale di Bari, rispettivamente iscritte al n. 431 del registro ordinanze 2000, ed ai nn. 83, 84, 373, 380 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 30, 1^a serie speciale, dell'anno 2000 e nn. 6, 21, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di V. S. e A. M., di L. A. ed altra, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Gualtiero Pittalis e Gian Carlo Muccio per V. S. e A. M. e l'avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Grosseto, il Tribunale di Piacenza, il Tribunale di Camerino e il Tribunale di Bari — tutti in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro — con cinque ordinanze del 16 maggio 2000, 13 novembre 2000, 9 aprile 2001 e 19 febbraio 2001, rispettivamente, sollevano questione di legittimità costituzionale:

a) del «combinato disposto» degli artt. 15-*quater* commi 2 e 3, 15-*sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) — nel testo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio

sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) — ed 1 del decreto legislativo 2 marzo 2000, n. 49 (Disposizioni correttive del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari), nonché dell'art. 15-*quater* comma 4, di detto d.lgs. e dell'art. 1, cit., in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 della [Costituzione ordinanza] n. 431 del 2000;

b) dell'art. 15-*quater* comma 3, cit., in riferimento agli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione [ordinanze n. 83 e n. 84 del 2001];

c) degli artt. 15-*quater* commi 2, 3 e 4, 15-*sexies* cit., 15-*quinquies* comma 10, cit., 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nonché dell'art. 1, cit., in relazione agli artt. 3, 4, 35, 76 e 97 della Costituzione [ordinanza n. 373 del 2001];

d) degli artt. 15-*quater* e 15-*quinquies* lettera a) [*recte*: art. 15-*quinquies* comma 2 lettera a)] cit., e del «combinato disposto» degli artt. 15-*quater* commi 2 e 3, 15-*sexies* cit., e 1, cit., in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione [ordinanza n. 380 del 2001];

che in tutti giudizi costituisce oggetto di controversia, tra l'altro, l'obbligo dei dirigenti medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn) di esercitare l'opzione tra rapporto di lavoro esclusivo e non esclusivo e la modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale;

che, secondo alcune ordinanze (n. 431 del 2000; n. 373 del 2001 e n. 380 del 2001), il «combinato disposto» degli artt. 15-*quater* commi 2 e 3, 15-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992 ed 1 del d.lgs. n. 49 del 2000, imponendo ai dirigenti medici in servizio al 31 dicembre 1998 di esercitare entro un termine assai ristretto l'opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, in quanto la mancata subordinazione dell'opzione alla preventiva predisposizione da parte dell'Azienda sanitaria locale (Asl) delle strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale, nonché alla disciplina del rapporto di lavoro da parte della contrattazione collettiva, costringerebbe il dirigente medico a scegliere tra esercizio della libera professione extramuraria ed opzione per una «mera aspettativa» — incerta nell'*an* e nel *quando* — allo svolgimento della libera professione intramuraria, in violazione del principio di buon andamento, in pregiudizio del diritto al lavoro di detti dirigenti e del «diritto soggettivo dei sanitari primari alla conservazione della propria funzione apicale», tutelato soltanto nel caso di scelta del rapporto di lavoro esclusivo che, però, può comportare il sacrificio del diritto all'«esercizio effettivo della libera professione intramurale»;

che, ad avviso del Tribunale di Piacenza, l'art. 15-*quater* comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilendo a carico dei dirigenti medici l'obbligo di esercitare l'opzione in esame, benché l'Asl possa «procrastinare *sine die*» l'inadempimento dell'obbligo di approntare le strutture necessarie allo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 4, 32 e 97 della Costituzione, vulnerando il diritto dei dirigenti medici ad una scelta consapevole e ad esercitare attività libero-professionale, in pregiudizio degli scopi assegnati al S.s.n. e del diritto del cittadino a scegliere il proprio medico di fiducia;

che, secondo il Tribunale di Bari, gli artt. 15-*quater* e 15-*quinquies* lettera a) [*recte*: art. 15-*quinquies* comma 2 lettera a)] del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui stabiliscono che l'opzione tra attività libero-professionale *intra* ed *extra moenia* deve essere effettuata entro un termine svincolato dalla preventiva predisposizione delle strutture necessarie allo svolgimento dell'attività intramuraria, violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, poiché realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra due parti di un rapporto di natura privatistica, in contrasto con il canone di ragionevolezza e coerenza dell'ordinamento;

che, ad avviso del Tribunale di Grosseto e del Tribunale di Camerino, l'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 49 del 2000, stabilendo un termine eccessivamente breve per l'esercizio dell'opzione in oggetto e l'art. 15-*quater*, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, disponendo che soltanto la scelta per il rapporto di lavoro non esclusivo è reversibile, rispettivamente violerebbero il principio di buon andamento e di ragionevolezza (art. 97 della Costituzione) e realizzerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra due fattispecie omologhe;

che, infine, secondo il Tribunale di Camerino, l'art. 15-*quinquies* comma 10, del d.lgs. n. 502 del 1992 e l'art. 72 della legge n. 448 del 1998, «siccome richiamato sul punto» dalla prima norma, prevedendo che la scelta del rapporto non esclusivo comporta una decurtazione del 50% della retribuzione variabile di posizione e l'eliminazione totale della retribuzione di risultato, violerebbero l'art. 76 della Costituzione, dato che l'art. 2, comma 1 lettera q) della legge 30 novembre 1998, n. 419, non autorizzava il Governo a stabilire un trattamento deteriore in danno dei dirigenti medici che hanno scelto il rapporto non esclusivo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in quattro dei cinque giudizi, chiedendo che le questioni siano dichiarate infondate;

che, ad avviso della difesa erariale, le censure degli artt. 15-*quater* commi 2 e 3, e 15-*sexies* del d.lgs. n. 502 del 1992 inesattamente ritengono l'opzione in esame condizionata dalla preventiva predisposizione delle strutture per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, omettendo di considerare il complesso di disposizioni che ne garantisce l'approntamento ed attribuisce ai dirigenti medici la facoltà di svolgerla nei propri studi privati (in particolare, art. 72, comma 11, della legge n. 448 del 1998; art. 7 del d.P.C.m. del 27 marzo 2000; art. 3 del d.lgs. 28 luglio 2000, n. 254);

che peraltro, secondo l'Avvocatura, i dirigenti medici devono scegliere tra due tipi di rapporto di servizio — esclusivo e non esclusivo — avendo piena consapevolezza del differente *status* correlato a ciascuno di essi;

che, nei giudizi promossi dal Tribunale di Grosseto e dal Tribunale di Camerino, si sono costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento delle questioni, facendo sostanzialmente proprie le argomentazioni delle ordinanze di rimessione, ribadite nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica;

che, nel giudizio promosso dal Tribunale di Bari, si sono costituiti con atto depositato il 9 gennaio 2002 il ricorrente e la Società oftalmologica italiana, intervenuta nel processo principale, chiedendo l'accoglimento delle questioni.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto, in gran parte, le stesse norme, in riferimento a parametri in larga misura coincidenti e sotto profili sostanzialmente analoghi, vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che, preliminarmente, deve essere dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione delle parti nel giudizio promosso dal tribunale di Bari, in quanto effettuata oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, computato secondo quanto previsto dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (tra le molte, ordinanza n. 394 del 2001);

che, ancora in linea preliminare, occorre ricordare che il d.lgs. n. 229 del 1999, nel modificare numerose norme del d.lgs. n. 502 del 1992 aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti medici del S.s.n., aveva, tra l'altro, disposto, all'art. 15-*bis* comma 3, che «sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria»;

che, successivamente, l'art. 1 del d.l. 7 febbraio 2002, n. 8, convertito nella legge 4 aprile 2002, n. 56, ha modificato lo stesso art. 15-*bis* comma 3, del d.lgs. n. 502, il quale ora appunto stabilisce che «a far data dal 31 dicembre 2002 sono soppressi i rapporti di lavoro a tempo definito per la dirigenza sanitaria»;

che la modifica della disposizione sopra richiamata, sopravvenuta a tutte le ordinanze di rimessione, potendo incidere sulle modalità e sulla tipologia dei rapporti di lavoro dei dirigenti medici dipendenti del S.s.n., influisce sul complessivo quadro normativo di riferimento considerato dai giudici *a quibus* e, quindi, impone un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al tribunale di Grosseto, al tribunale di Piacenza, al tribunale di Camerino ed al tribunale di Bari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 310

Ordinanza 20 giugno - 3 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Tutela cautelare - Provvisoria sospensione degli effetti della sentenza (ai sensi dell'art. 373 cod. proc. civ.) - Ritenuta esclusione per il giudice di secondo grado - Lamentata differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario, rispetto a quello civile o amministrativo, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Adozione di provvedimenti, da parte del rimettente, in applicazione della norma ritenuta inapplicabile - Manifesta inammissibilità della questione.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 2001 dalla Commissione tributaria regionale di Venezia sul ricorso proposto da Bragagnolo Palma contro l'Ufficio IVA di Padova ed altro, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 32, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che, con ordinanza del 20 luglio 2000 - 25 gennaio 2001, la Commissione tributaria regionale di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui esclude dalle norme applicabili al processo tributario l'art. 373 del codice di procedura civile, nonché — «ove si ritenga il predetto decreto legislativo corretta attuazione della legge di delega» — dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale);

che, ad avviso del rimettente, la limitazione della tutela cautelare, nel processo tributario, al primo grado di giudizio, stabilita dagli artt. 47, comma 4, e 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992, si porrebbe in contrasto — a fronte dell'estensione dei poteri cautelari attribuiti al giudice di secondo grado, nella giurisdizione ordinaria ed in quella amministrativa — con il criterio di ragionevolezza;

che la questione, sotto tale profilo, sarebbe diversa da quella dichiarata non fondata, in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 165 del 2000;

che l'esclusione di qualsiasi potestà cautelare in capo al giudice tributario di secondo grado non sarebbe d'altro canto imposta, secondo lo stesso rimettente, dal citato art. 30, lettera *h*), della legge n. 413 del 1991, in quanto tale norma, nel fissare quale criterio direttivo un'efficacia temporale del provvedimento di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato limitata al solo giudizio di primo grado, non precluderebbe espressamente l'impugnabilità del provvedimento di sospensione né tanto meno inibirebbe l'attribuzione al giudice di seconda istanza del potere di sospendere la propria sentenza, in pendenza di ricorso per Cassazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;

che l'Avvocatura ricorda come la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo n. 546 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sia stata dichiarata non fondata con sentenza n. 165 del 2000 e manifestamente infondata con ordinanza n. 325 del 2001;

che la questione sarebbe ugualmente infondata — secondo la parte pubblica — anche con riferimento al principio di ragionevolezza, che il rimettente ritiene non pregiudicato dalle richiamate pronunce;

che una volta affermata, infatti, l'inesistenza di un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità tra i vari tipi di processo, la differenziata ampiezza dei poteri cautelari attribuiti al giudice tributario rispetto a quello civile o amministrativo troverebbe la propria non irragionevole giustificazione nella necessità del contemperamento tra il diritto del cittadino e la preminente esigenza pubblica di assicurare il flusso delle entrate tributarie e dunque nella peculiare natura delle controversie oggetto del processo tributario;

che nella valutazione riguardo alla ragionevolezza della disposizione dovrebbe, d'altro canto, tenersi conto, secondo l'Avvocatura, dell'esistenza, nel sistema del contenzioso tributario, di un articolato meccanismo di pagamento frazionato del tributo in pendenza del processo (art. 68 del decreto legislativo n. 546 del 1992), costituente una forma di parziale sospensione *ope legis* dell'atto impugnato.

Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (ed eventualmente dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui dette norme precluderebbero l'applicazione, nel processo tributario, dell'art. 373 del codice di procedura civile;

che risulta peraltro dall'ordinanza di rimessione che il Presidente del collegio, con decreto, ha sospeso provvisoriamente gli effetti della sentenza «ai sensi dell'art. 373, comma 2, ultimo inciso, c.p.c.»;

che inoltre la stessa Commissione tributaria rimettente, nel sospendere il giudizio *ex art.* 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha disposto che il contribuente presti cauzione, «ai sensi dell'art. 373 primo comma del codice di procedura civile»;

che tali provvedimenti, adottati in applicazione dell'art. 373 del codice di procedura civile, si pongono in palese ed insanabile contrasto con la premessa interpretativa della inapplicabilità al processo tributario della suddetta norma, sulla quale il rimettente fonda la questione di legittimità costituzionale;

che la questione stessa va perciò dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0653

N. 311

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Valutazione di dichiarazioni, già acquisite al fascicolo per il dibattimento, rese nel corso delle indagini preliminari da chi si è volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore - Asserito contrasto con i principi del contraddittorio e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2 (convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 3 e 111, comma quarto.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Massimo VARI;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2000, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 2000 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di G.R. ed altri, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2002 il giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111, quarto comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 25 febbraio 2000, n. 35 — *recte*: del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35 — il quale, nel disciplinare l'applicazione dei principi dettati dalla normativa costituzionale in tema di «giusto processo» ai procedimenti penali in corso, consente la valutazione delle dichiarazioni rese nell'ambito delle indagini preliminari da chi si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, se tali dichiarazioni sono state già acquisite al fascicolo per il dibattimento (sempre che la loro attendibilità sia «confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità»);

che, ad avviso del rimettente, la disposizione impugnata — riconoscendo alle anzidette dichiarazioni la valenza di una «*semiplena probatio*» — si porrebbe in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost., il quale, con norma da ritenere «immediatamente precettiva, e non programmatica», esclude che le dichiarazioni medesime possano assumere un valore anche soltanto indiziario;

che la norma oggetto di censura non potrebbe considerarsi legittimata neppure dall'art. 2 della legge costituzionale n. 2 del 1999, che demanda al legislatore ordinario di regolare l'applicazione dei principi dettati dalla stessa legge costituzionale nei procedimenti in corso, in quanto tale previsione non consentirebbe comunque di introdurre deroghe o limiti ai predetti principi;

che sarebbe altresì compromesso il principio di uguaglianza, a fronte della disparità di trattamento — resa possibile dalla disposizione denunciata — tra imputati anche nel medesimo procedimento, in correlazione al dato, puramente accidentale, dell'avvenuta acquisizione o meno al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Considerato che il dubbio di costituzionalità sollevato dal tribunale rimettente trova la sua premessa logico-giuridica — quanto all'asserito contrasto della norma impugnata con l'art. 111, quarto comma, Cost., come novellato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 — nell'assunto per cui all'interno del nuovo art. 111 Cost. sarebbe dato rinvenire precetti di valore differenziato, rispetto ai quali il principio del contraddittorio assumerebbe un ruolo gerarchicamente sovraordinato, rimanendo come tale insuscettibile di deroghe o limitazioni anche da parte della legge ordinaria che detta la disciplina transitoria correlata all'introduzione nella Carta costituzionale dei principi sul «giusto processo»;

che, in realtà — come già evidenziato da questa Corte pronunciando su identica questione (*cfr.* sentenza n. 381 del 2001) — la legge costituzionale n. 2 del 1999, nel demandare espressamente alla «legge» il compito di regolare l'applicazione dei predetti principi nei procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, ha inteso prefigurare «un sistema di “passaggio” che, per un verso, non si limitasse a sancire la conservazione, sia pure *medio tempore* del pregresso sistema, nella parte in cui questo fosse incompatibile con i nuovi principi e le nuove regole, e che, per un altro verso, sul piano logicamente reciproco, non vanificasse totalmente l'attività probatoria già espletata, rendendo meccanicisticamente operante un diverso modello processuale»;

che la norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità — consentendo la valutazione delle «dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore ... se già acquisite al fascicolo per il dibattimento», ma «solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità» — ha pienamente assolto la funzione dianzi evidenziata;

che essa ha prefigurato, infatti, un composito meccanismo a fronte del quale «la compressione della dialettica nel momento di assunzione della prova dichiarativa è temperata — nel momento della valutazione — dal concorrere di emergenze probatorie “esterne”, che a loro volta si qualificano non solo sul piano dei relativi risultati ma — anche e soprattutto — per le diverse modalità di assunzione o di formazione» (*cfr.* la già citata sentenza n. 381 del 2001);

che risulta parimenti insussistente la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la possibile diversità di trattamento processuale, prospettata a fondamento della censura, costituisce — come già chiarito da questa Corte — una disparità di mero fatto, inevitabilmente conseguente a qualsiasi disciplina transitoria che, in funzione dell'adeguamento di sistemi normativi diversi, «necessariamente si salda ad un determinato momento o fatto processuale, da individuare quale linea di demarcazione a partire dalla quale il regime stesso è chiamato ad operare» (*cfr.* sentenza n. 381 del 2001);

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo), convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2000, n. 35, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111, comma quarto, della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: VARI

Il redattore: FLICK

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0678

N. 312

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudizio di appello - Procedimento incidentale sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata - Partecipazione della parte resistente - Onere della preventiva costituzione nel giudizio di merito - Asserita violazione dei principi del contraddittorio e di parità delle parti del processo e tra le parti resistenti - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. civ., art. 351.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, promossi con sei ordinanze emesse il 22 giugno 2001 dalla Corte di appello di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 807, 808, 809, 810, 811 e 812 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione della Sitaf S.p.a. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Fabrizio Magri per la Sitaf S.p.a. e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Corte d'appello di Torino, con sei ordinanze di identico contenuto, emesse il 22 giugno 2001, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, laddove condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello;

che la Corte rimettente, chiamata a decidere sulla sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata prima dell'udienza di comparizione, ritiene di dover preliminarmente verificare se la disciplina processuale consenta la partecipazione al giudizio incidentale della parte resistente che non sia ancora costituita nella causa di merito;

che il giudice *a quo* osserva come nella disciplina tipica dell'appello, inteso quale *revisio prioris instantiae* dopo una fase preparatoria, in cui si verifica la regolare costituzione del contraddittorio, sussista una fase, di carattere endoprocessuale, degli incidenti relativi alla sospensione dell'esecuzione, la quale postula che il contraddittorio sia completo, in presenza di tutte le parti costituite e la già pronunciata dichiarazione di contumacia delle parti non costituite, non essendo altrimenti possibile delibare la non manifesta infondatezza dell'appello e la sussistenza o meno dei gravi motivi per la sospensione;

che tale situazione non muta qualora sull'istanza di sospensione si provveda anticipatamente in camera di consiglio anziché alla prima udienza, poiché anche in questa ipotesi la parte resistente, per poter contrastare il provvedimento di sospensione, deve essere costituita nel giudizio di merito;

che dalla impossibilità per la parte resistente non costituita di partecipare all'udienza camerale e dall'asserita impossibilità di ipotizzare una diversa interpretazione costituzionalmente compatibile, il giudice *a quo* trae la conseguenza del contrasto di tale disciplina con i principi sanciti dagli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto la parte resistente sarebbe privata del potere di contraddire sull'istanza di sospensione avanzata dalla controparte, ovvero, per poter interloquire su di essa, sarebbe costretta a costituirsi anticipatamente, rinunciando così all'integrale godimento dei termini a comparire;

che, inoltre, la norma impugnata contrasterebbe con il novellato art. 111 della Costituzione, essendo incompatibile sia con il principio del contraddittorio che con una reale situazione di parità delle parti;

che, infine, vi sarebbe una irragionevole discriminazione tra le parti resistenti nell'inibitoria e non ancora costituite, a seconda che sia o meno proposta dalla controparte l'istanza di pronuncia anticipata sulla sospensione;

che in tutti i procedimenti innanzi a questa Corte si è costituita la parte appellante e ricorrente dei giudizi *a quibus*, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

che, ad avviso della difesa dell'appellante, il giudice rimettente muove da un presupposto interpretativo erroneo, attribuendo al termine parti, contenuto nel terzo comma dell'art. 351 cod. proc. civ., il significato di parti costituite, anziché quello di parti del procedimento di anticipata sospensione, con la conseguenza che, in base a tale interpretazione, l'istanza di anticipazione non potrebbe proporsi se non dopo la scadenza del termine di costituzione dell'appellato;

che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione, in quanto il rimettente avrebbe eseguito una ricostruzione basata su un erroneo presupposto interpretativo, in assenza di un testuale riscontro normativo, e senza dare della norma una lettura conforme alla Costituzione.

Considerato che le censure di incostituzionalità dell'art. 351 cod. proc. civ., mosse dalla Corte d'appello di Torino, si basano tutte sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito;

che tale affermazione non trova tuttavia riscontro nella formulazione letterale della norma, la quale prevede modalità di trattazione diverse in relazione alla urgenza della richiesta di decisione sulla sospensione e con riferimento al momento in cui interviene la pronuncia, ma non detta alcuna disposizione circa la costituzione delle parti in tale fase;

che deve sottolinearsi come il procedimento incidentale di inibitoria conservi tuttora, anche in seguito alla novella introdotta con la legge di riforma n. 353 del 1990, uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, come del resto è stato riconosciuto dalla prevalente dottrina;

che proprio in ragione di tale autonomia è consentito alla parte resistente di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione, analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare che si svolgono anticipatamente rispetto alla trattazione del merito;

che, pertanto, qualora la decisione sulla sospensione debba essere pronunciata prima dell'udienza di comparizione e non siano ancora decorsi i termini per la costituzione nel giudizio di merito, la parte nei cui confronti è proposta l'istanza di sospensione ben può scegliere di costituirsi nel solo procedimento di inibitoria;

che la norma, ove correttamente interpretata, è del tutto esente dai lamentati vizi di incostituzionalità e che la sollevata questione risulta perciò manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 313

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Ritenute sugli interessi maturati sui conti correnti bancari - Interpretazione autentica - Applicabilità, a titolo di imposta, anche nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche - Denunciata retroattività della norma con violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Questione già esaminata - Mancanza di profili nuovi - Manifesta infondatezza.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 26, comma 4, terzo periodo, come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.
- Costituzione, artt. 3 e 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 2000 dalla Commissione tributaria regionale di Bologna sul ricorso proposto dall'Ufficio delle entrate di Reggio Emilia contro l'Azienda Consorziale Trasporti di Reggio Emilia, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 38 dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Bologna, con ordinanza emessa il 16 novembre 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, come interpretato autenticamente con l'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto);

che l'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che le ritenute sugli interessi sono applicate a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso, senza tuttavia menzionare espressamente i soggetti esclusi dall'imposta ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. 917 del 1986;

che, come precisa il rimettente, la questione relativa all'applicabilità o meno delle ritenute nei confronti dei soggetti esclusi da I.R.P.E.G. era stata risolta dalla giurisprudenza nel senso di riconoscere il diritto dei comuni e degli altri soggetti ad essi equiparati ad ottenere il rimborso delle somme trattenute, ponendosi in rilievo

che ai fini del prelievo tributario è necessaria la presenza di un introito qualificabile come reddito ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 917 del 1986 e di un soggetto tributario cui il reddito stesso è riferibile, il quale non può essere un soggetto escluso da una norma espressa del medesimo d.P.R., quale l'art. 88;

che con l'art. 14 della legge n. 28 del 1999, recante una interpretazione autentica della disciplina in esame, il legislatore ha disposto che l'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, deve intendersi nel senso che «tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sui redditi delle persone giuridiche»;

che, ad avviso del giudice rimettente, il legislatore ha attribuito alla norma interpretata una valenza diversa da quella originaria ed ha previsto una fattispecie nuova di imponibilità, attribuendo alla stessa carattere retroattivo, senza tener conto della irretroattività sancita dall'art. 11 delle preleggi;

che, ad avviso del giudice *a quo*, l'imposta sugli interessi di conto corrente si configura come un'imposta nuova ed autonoma rispetto all'I.R.P.E.G. e «non essendo motivata in una precisa disposizione istitutiva, prescinde da qualsiasi riferimento alla capacità contributiva del soggetto»;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che con l'ordinanza n. 174 del 2001 questa Corte si è già pronunciata sulla medesima questione, dichiarandone la manifesta infondatezza;

che l'ordinanza di rimessione in esame, emessa anteriormente alla citata decisione, non contiene profili nuovi che possano indurre la Corte a diverse conclusioni;

che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, comma 4, terzo periodo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) e successive modificazioni, come interpretato dall'art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 314

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Adozione e affidamento - Adozione di minore - Procedura di adottabilità - Apertura d'ufficio attribuita alla esclusiva iniziativa del pubblico ministero e non al tribunale per i minorenni - Pretesa violazione di diritti inviolabili del minore, del principio di eguaglianza e di tutela della gioventù e del diritto alla salute - Applicabilità in via transitoria delle previgenti disposizioni processuali, che consentono accertamenti anche d'ufficio al giudice - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 9, comma 2, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149.
- Costituzione, artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, *recte*: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 2001 dal Tribunale per i minorenni di Torino, iscritta al n. 893 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 44, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Torino, con ordinanza emessa il 19 giugno 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, *recte*: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), nella parte in cui non prevede il potere del Tribunale per i minorenni di disporre d'ufficio l'apertura della procedura di adottabilità nei confronti di un minorene;

che la mancata previsione di un potere di iniziativa d'ufficio del Tribunale per i minorenni, organo collegiale a composizione mista, e l'esclusiva attribuzione di tale potere al pubblico ministero, organo monocratico, violerebbe, ad avviso del giudice *a quo*, gli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione;

che, in particolare, sarebbe leso l'art. 2 della Costituzione, in quanto la previsione dell'esclusivo potere di iniziativa del pubblico ministero non offre garanzie di inviolabilità dei diritti del minore ma anzi costituisce uno sbarramento privo di giustificazione all'accertamento delle violazioni dei diritti del minore;

che il contrasto con l'art. 3 della Costituzione deriverebbe dalla considerazione che nelle situazioni di grave pregiudizio permane il potere di intervento d'ufficio del tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, mentre l'apertura della procedura di adottabilità è condizionata al ricorso del pubblico ministero, il quale, oltre ad offrire minori garanzie in quanto organo monocratico, impedisce, qualora non intenda esercitare il potere di iniziativa, una approfondita valutazione collegiale circa la sussistenza dello stato di abbandono;

che, con riferimento all'art. 30 della Costituzione, il Tribunale rimettente afferma che in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, la tutela del minore è rimessa non già alla valutazione collegiale di giudici specializzati, bensì all'esercizio del potere di iniziativa del pubblico ministero;

che la violazione dell'art. 31, secondo comma, della Costituzione, deriverebbe dalla constatazione che la gratuità delle procedure, la celerità dei tempi per il compimento di atti e l'impegno anche economico degli enti territoriali rappresentano misure dirette a favorire l'attuazione degli strumenti di protezione del minore, mentre il condizionamento dell'avvio della procedura di adottabilità all'iniziativa del pubblico ministero sarebbe in contrasto con la indicata direzione e con la protezione del minore;

che, infine, sussisterebbe una lesione del diritto alla salute, intesa nella più ampia accezione di bene «psichico-affettivo», che potrebbe essere compromesso qualora alla condotta pregiudizievole di abbandono da parte dei genitori non facesse seguito l'iniziativa del pubblico ministero.

Considerato che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (il quale non è nemmeno menzionato nell'ordinanza di rimessione, benché anteriore di quasi due mesi alla pronuncia di questa) ha disposto che in via transitoria e fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

che tale decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2001, n. 240, con la quale si è confermata l'applicabilità in via transitoria delle previgenti disposizioni processuali fino al 30 giugno 2002;

che pertanto fino alla predetta data del 30 giugno 2002 continuano ad applicarsi le disposizioni processuali contenute nella legge n. 184 del 1983, tra le quali quella prevista dal terzo comma dell'art. 9, che consente l'accertamento della situazione di abbandono anche d'ufficio dal giudice;

che, quindi, la sollevata questione di legittimità costituzionale è del tutto priva di rilevanza, in quanto il giudice *a quo* non può ancora applicare la norma impugnata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, n. 2, della legge 28 marzo 2001, n. 149, recte: art. 9, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo introdotto dall'art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149, (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento di minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 315

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione o trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria - Divieto di utilizzabilità di documenti prodotti dal pubblico ministero, privi della prescritta certificazione di autenticità ed estensione delle nuove norme ai processi in corso - Prospettato contrasto con il canone della ragionevolezza, con la consuetudine internazionale in materia, con il principio del contraddittorio e con quello della durata ragionevole del processo - Questione di mera interpretazione, risolvibile dal giudice di merito - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-bis, e 729, [recte] commi 1 e 1-bis, come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 727, comma 5-bis e 729, cod. proc. pen., come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), nonché dell'art. 18 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di T. J., iscritta al n. 974 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 7 novembre 2001, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 10 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 729 [recte: art. 729, comma 1] cod. proc. pen., come modificato dall'articolo 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), nella parte in cui stabilisce l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in «violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, c.p.p. riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria»; *b)* dell'art. 727, comma 5-bis e 729 [recte: art. 729, comma 1 e 1-bis,] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui prevedono l'inutilizzabilità soltanto degli atti prodotti dal pubblico ministero acquisiti o assunti mediante rogatoria internazionale mancanti di certificazione o, comunque, senza l'osservanza della disciplina processuale italiana, e non anche di ogni atto prodotto dall'imputato; *c)* dell'art. 18 della legge

5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui, «in deroga al principio del *tempus regit actum* ha esteso l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso»; d) del «combinato disposto» degli articoli 12, 13 e 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367;

che la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata nel corso di un procedimento penale relativo ad un'imputazione di traffico e ricettazione di reperti archeologici, fondata sull'esito di perquisizioni compiute all'estero ed in particolare sul sequestro di reperti rinvenuti nel corso di scavi clandestini eseguiti in Italia, nonché di documenti trasmessi, «in copia priva di certificazione di autenticità», dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica federale tedesca in esecuzione di rogatorie internazionali;

che i documenti — precisa il giudice *a quo* — sono stati «dichiarati utilizzabili» all'udienza del 9 maggio 2000 ed inseriti, *ex art.* 431, lettera d), cod. proc. pen., nel fascicolo per il dibattimento, ma che, nella successiva udienza del 15 ottobre 2001, tenuto conto della nuova disciplina in tema di utilizzabilità degli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale e della disposizione transitoria la quale estende le nuove regole anche agli atti già acquisiti al dibattimento, il pubblico ministero ha eccepito l'illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui vietano l'utilizzabilità di documenti trasmessi dallo Stato richiesto senza la specifica certificazione di autenticità;

che tali documenti, secondo il giudice rimettente, sarebbero «inutilizzabili» ai fini della decisione per le seguenti ragioni: a) l'art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 ratificata dall'Italia con legge 23 febbraio 1961, n. 215 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959), prevede che lo Stato richiesto è tenuto a trasmettere a quello richiedente «semplici copie o fotocopie dei fascicoli o documenti richiesti munite di certificazioni di conformità»; b) l'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 9 della legge n. 367 del 2001, richiamando tra le fonti di diritto internazionale dirette a disciplinare la cooperazione giudiziaria la predetta convenzione di Strasburgo, imporrebbe «l'osservanza anche dell'art. 3, comma 3, in conformità al suo enunciato testuale»; c) quest'ultimo precetto sarebbe richiamato espressamente dall'art. 729, comma 1, cod. proc. pen., nel testo modificato dall'art. 13 della legge n. 367 del 2001, nella parte in cui prevede per qualsiasi violazione delle norme di cui all'art. 696, comma 1, cod. proc. pen., la sanzione processuale dell'inutilizzabilità ai fini della decisione; d) l'art. 18 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, avrebbe esteso l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso, prevedendo l'inutilizzabilità ai fini della decisione di documenti trasmessi dallo Stato richiesto prima dell'entrata in vigore della novella senza la specifica attestazione di autenticità, anche se già acquisiti al fascicolo del dibattimento;

che, così interpretato, il «combinato disposto» degli artt. 12, 13 e 18 della legge in esame non sarebbe conforme — secondo l'ordinanza di rimessione — al «canone generale di ragionevolezza»; inoltre, l'art. 13, cit., sarebbe in contrasto con una «consuetudine internazionale invalsa nell'applicazione» del citato art. 3 della convenzione di Strasburgo, violando così indirettamente l'art. 10 della Costituzione; gli artt. 12 e 13, cit., sarebbero in contrasto sia con il principio del contraddittorio in condizioni di parità tra le parti, sia con quello della ragionevole durata del processo ed infine l'art. 18, cit., oltre ad essere contrastante con quest'ultimo principio, non sarebbe conforme, in quanto deroga al canone del *tempus regit actum* a criteri di ragionevolezza;

che secondo il rimettente, la questione, oltre che non manifestamente infondata, sarebbe anche rilevante, in quanto gli atti privi della specifica attestazione di conformità in virtù delle nuove norme, e perciò «inutilizzabili» ai fini della decisione, rappresenterebbero gli elementi su cui «si fonda l'ipotesi accusatoria».

Considerato che il giudice *a quo* dubita in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione — della legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729 [*recte*: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa legge 5 ottobre 2001, n. 367, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle norme convenzionali in materia di assistenza giudiziaria, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria e, in deroga al principio del *tempus regit actum* dispongono l'applicabilità delle nuove norme ai processi in corso;

che secondo il giudice *a quo* in virtù dell'espresso rinvio, che risulterebbe dagli articoli 729, comma 1, e 696, comma 1, cod. proc. pen., alle regole della «convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959» dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità dei documenti privi della certificazione di autenticità, perché trasmessi dallo Stato richiesto in violazione dell'art. 3 della predetta convenzione del 1959, che imporrebbe la trasmissione dei documenti «in originale» o, in mancanza, in copia munita di «certificato di conformità»;

che il giudice *a quo* dopo avere denunciato «l'esasperato rigore formale», non sorretto da «apprezzabili esigenze sostanziali della tutela giurisdizionale», del nuovo sistema, sostiene, da un lato, che la nuova disciplina avrebbe ripristinato una «interpretazione restrittiva» dell'art. 3, comma 3, della convenzione di Strasburgo del 1959 e, dall'altro lato, che tale interpretazione «appare superata da quella consuetudinaria», basata sulla «prassi consolidata di tutti gli Stati che aderiscono alla convenzione»;

che il giudice rimettente prospetta essenzialmente un conflitto interpretativo tra gli enunciati testuali delle disposizioni legislative censurate e l'asserita prassi internazionale consolidata, ponendo così in realtà una questione di mera interpretazione, per risolvere la quale non può rivolgersi alla Corte costituzionale, ma deve avvalersi di tutti gli strumenti ermeneutici applicabili, tra i quali, trattandosi nella specie di un accordo internazionale, anche i principi della convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati;

che, d'altronde, il giudice *a quo* non ha verificato, prima di sollevare la questione di legittimità costituzionale, se potessero adottarsi differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito, le quali fossero in grado di risolvere la proposta questione interpretativa;

che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, non avendo il rimettente assolto «l'onere di verificare la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale» (*ex plurimis* ordinanza n. 322 del 2001);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 727, comma 5-bis e 729 [recte: art. 729, commi 1 e 1-bis] cod. proc. pen., come modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), ed altresì dell'art. 18 della stessa legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 10 e 111 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 316

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudizio di appello - Riconosciuta erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa dal giudice di primo grado - Potere del giudice di appello di decidere nel merito disponendo, se necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al giudice di primo grado - Assunto contrasto con il diritto di difesa, per incongrua privazione di un grado di giudizio, e con il principio di parità di trattamento degli imputati - Manifesta infondatezza della questione.

- Cod. proc. pen., art. 604, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 1° giugno 2001, iscritta al n. 814 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti l'atto di costituzione dell'imputato nel procedimento *a quo* nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona;

Uditi l'avvocato Corso Bovio per la parte privata e l'avvocato dello Stato Sergio Sabelli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanza del 1° giugno 2001 la Corte di appello di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, il quale riconosca l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado nella fase degli atti preliminari al dibattimento, debba rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del relativo giudizio;

che il rimettente espone le complesse vicende processuali che, a seguito della dichiarazione di fallimento nel 1979 di una società di capitali, avevano dato luogo a due distinti procedimenti penali per il reato di bancarotta fraudolenta, che si erano sviluppati prima sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930 e, successivamente, sotto quella dell'attuale codice di rito;

che, in particolare, erano state inizialmente pronunciate due sentenze istruttorie di proscioglimento, una delle quali era stata appellata e poi confermata dalla Corte di appello di Milano; che il pubblico ministero aveva chiesto al giudice per le indagini preliminari *ex art.* 434 cod. proc. pen., e ottenuto, la revoca di una delle due sentenze di proscioglimento emesse dal giudice istruttore, e aveva poi esercitato l'azione penale alla stregua del nuovo codice di rito;

che nel corso delle successive vicende processuali il tribunale investito del giudizio, con sentenza emessa prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, aveva dichiarato non doversi procedere per essersi formato il giudicato sulle altre sentenze di proscioglimento, non revocate, pronunciate sullo stesso fatto dal giudice istruttore e dalla Corte di appello;

che, a seguito di appello e di successivo ricorso del pubblico ministero, la Corte di cassazione, con sentenza del 16 novembre 2000, aveva annullato con rinvio la sentenza con cui la Corte di appello di Milano aveva dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 434 cod. proc. pen. per mancata revoca integrale delle diverse sentenze istruttorie di proscioglimento;

che secondo la Corte di cassazione l'improcedibilità dell'azione penale era stata dichiarata erroneamente, in quanto l'ordinanza di revoca del giudice per le indagini preliminari di Milano aveva implicitamente revocato tutte le sentenze di proscioglimento istruttorio (di primo e di secondo grado) relative a quella regiudicanda;

che, tutto ciò premesso, la Corte di appello rimettente, investita del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio della Corte di cassazione, solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., nei termini sopra precisati;

che il giudice *a quo* rileva che nel caso di specie deve appunto trovare applicazione l'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in forza del quale il giudice di appello, che riconosca l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale pronunciata dal giudice di primo grado, deve decidere nel merito, previa rinnovazione del dibattimento, ove necessaria;

che, ad avviso del rimettente, tale disciplina violerebbe il diritto di difesa, in quanto la fattispecie in esame si caratterizza per l'assenza del dibattimento nel primo grado di giudizio, non solo con riferimento alla decisione, ma anche al diritto della parte di avanzare in quella sede le conclusioni di merito utili alla propria difesa;

che sarebbe prospettabile anche la lesione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che nei confronti degli stessi sia stata pronunciata una sentenza di improcedibilità adottata in fase predibattimentale ovvero analoga sentenza emessa al termine del dibattimento;

che infatti l'imputato si troverebbe di fronte alla alternativa tra proporre l'eccezione di improcedibilità *in limine* al dibattimento, affrontando però il rischio che la decisione sia riformata in appello, con relativa perdita di un grado del processo di merito, e rinunciare a dedurla *in limine* subordinando la spettazione di ogni questione pregiudiziale all'esame del merito;

che nella fattispecie concreta, osserva ancora la Corte di appello, l'annullamento della sentenza di proscioglimento favorevole agli appellati ha determinato l'incongrua conseguenza della perdita della fase di merito del primo grado di giudizio;

che, ad avviso del rimettente, i denunciati profili di incostituzionalità potrebbero essere eliminati solo prevedendo l'obbligo per il giudice di appello, qualora riconosca l'erroneità della dichiarazione di improcedibilità emessa in limine dal giudice di primo grado (o a ciò sia vincolato a seguito di sentenza della Corte di cassazione), di rinviare gli atti a quest'ultimo per la celebrazione del relativo giudizio;

che nel giudizio si è costituito uno degli imputati nel procedimento a quo rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Dominioni e Corso Bovio, i quali hanno chiesto che la questione sia dichiarata fondata, richiamando le censure prospettate dal rimettente;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo invece che la questione sia dichiarata infondata;

che a parere dell'Avvocatura la questione sarebbe simile a quella, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. e concernente un'analoga norma del codice del 1930 (art. 522, quarto comma), dichiarata infondata con la sentenza n. 41 del 1965;

che, in particolare, la censura relativa alla lesione del diritto di difesa dimostrerebbe «troppo», coinvolgendo ogni ipotesi in cui il giudice debba pronunciare una sentenza di improcedibilità ex art. 129 cod. proc. pen.;

che, «stante la struttura normativa del dibattimento», ad avviso dell'Avvocatura è «plausibile che il legislatore si sia posto il problema, nel caso di (erronea) pronuncia di primo grado sulla improcedibilità, di assicurare, in secondo grado, lo sviluppo del “merito” della causa [...], prevedendo appunto una sostanziale deroga alle regole generali sul giudizio di appello che, nel caso censurato, si svolge con una pienezza di poteri cognitivi altrimenti sconosciuta a quel giudice»;

che con successiva memoria la parte privata, replicando alle argomentazioni esposte nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato, ha sottoposto a critica l'interpretazione data alla sentenza n. 41 del 1965 di questa Corte, che avrebbe un significato opposto a quello prospettato dall'Avvocatura, e ha contestato il rilievo secondo cui la disciplina in esame sarebbe equiparabile a tutte le altre ipotesi in cui è dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale;

che, in particolare, la difesa sostiene che l'incostituzionalità della norma censurata discenderebbe proprio dal fatto che non vi sarebbero nel sistema processuale «altri casi in cui l'imputato venga privato [...] di un grado di giudizio senza che ciò dipenda da elementi oggettivi quali ad esempio la gravità del reato o la natura o l'entità della pena inflitta»;

che, inoltre, il doppio giudizio di merito è assicurato all'imputato in tutti gli altri casi di declaratoria di improcedibilità, mentre soltanto quando la sentenza è pronunciata non in sede predibattimentale, ma in dibattimento, nella fase delle questioni preliminari, l'imputato perde il diritto al doppio grado di merito e la sentenza di improcedibilità pronunciata dal giudice di primo grado, e poi ritenuta erronea dal giudice di appello, si ritorce ai suoi danni.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il giudice d'appello, ove riconosca che il giudice di primo grado ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale, decide nel merito, disponendo, ove necessario, la rinnovazione del dibattimento, anziché rinviare gli atti al medesimo giudice per la celebrazione del giudizio;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto priva l'imputato del dibattimento di primo grado, precludendogli di avanzare in quella sede le proprie difese di merito, nonché con l'art. 3 Cost., per la irragionevole disparità di trattamento tra imputati, a seconda che la sentenza di improcedibilità venga pronunciata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, con conseguente perdita del giudizio di merito in primo grado, ovvero venga emessa al termine del dibattimento, dopo che la causa è stata discussa nel merito;

che l'imputato verrebbe quindi posto di fronte all'alternativa se eccepire *in limine* al dibattimento la causa di improcedibilità idonea a definire il giudizio, ottenendo subito una sentenza ex art. 129 cod. proc. pen., ma correndo il rischio, ove la pronuncia venga annullata in appello, di rimanere privato del giudizio di merito in primo grado, ovvero se posticiparne la deduzione in esito al dibattimento per assicurarsi comunque il giudizio di merito in primo grado;

che i profili di illegittimità costituzionale prospettati dal rimettente si basano sul presupposto che nella sfera del diritto di difesa sia compreso il diritto alla trattazione della causa nel merito sia in primo grado che in grado di appello;

che in relazione alla disposizione dell'art. 522, quarto comma, del codice di procedura penale del 1930, sostanzialmente identica all'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., questa Corte ha avuto occasione di precisare — in una situazione analoga a quella oggetto del presente giudizio, in cui il giudice di primo grado aveva «esaurito la sua funzione unicamente con la decisione di questioni preliminari» ed il merito non era quindi stato «trattato nella sentenza di primo grado» — che il diritto di difesa «è stato assicurato innanzi al giudice di primo grado perché la parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito; e viene inoltre assicu-

rato innanzi al secondo giudice perché quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito [...], ed ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, così da escutere le ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia» (sentenza n. 41 del 1965);

che, sulla base di queste premesse, è stato affermato che «non è la doppia istanza che garantisce la completa difesa, ma piuttosto la possibilità di prospettare al giudice ogni domanda ed ogni ragione che non siano legittimamente precluse», e che la garanzia del doppio grado di giurisdizione, che peraltro non ha ricevuto riconoscimento costituzionale, non va intesa, ove prevista dall'ordinamento, nel senso che «tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise» (v., oltre la sentenza sopra citata, ordinanza n. 109 del 1971);

che, in virtù di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, anche nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte il diritto di difesa dell'imputato non ha subito alcuna lesione, essendo comunque assicurato all'imputato il diritto di difendersi nel merito nel giudizio di appello;

che in quella sede, infatti, ove le parti ne facciano richiesta, si dovrà procedere alla rinnovazione del dibattimento, resa necessaria dal fatto che la sentenza di improcedibilità, pronunciata nel caso di specie su istanza della stessa difesa dell'imputato, è intervenuta *in limine* al dibattimento, prima che le parti private e il pubblico ministero presentassero le rispettive richieste di ammissione delle prove;

che la norma censurata non comporta dunque alcuna «incongrua» privazione di un grado di giudizio di merito, in quanto la completa trattazione del merito è assicurata in grado di appello dalla rinnovazione del dibattimento, quando la sentenza di improcedibilità è intervenuta prima che si sia dato corso all'istruzione dibattimentale, ovvero in primo grado, quando la sentenza di improcedibilità è pronunciata in esito all'istruzione dibattimentale e alla discussione sul merito;

che in tale ultima ipotesi, infatti, non è consentita una nuova fase di istruzione dibattimentale se non nei ristretti limiti previsti in via generale dall'art. 603 cod. proc. pen.;

che, conseguentemente, risulta priva di fondamento anche la censura di illegittimità costituzionale per la supposta irragionevole disparità di trattamento tra imputati a seconda del momento in cui venga pronunciata la sentenza di improcedibilità;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata in riferimento ad entrambi i parametri evocati dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 604, comma 6, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 317

Ordinanza 20 giugno - 4 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Istanza di rimborso - Termine decadenziale - Decorrenza dalla data del versamento dell'imposta - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38.
- Costituzione, art. 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Bacci Enzo ed altra contro l'Ufficio delle Entrate di Piacenza, iscritta al n. 589 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 33, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice *a quo* è investito dell'esame di un ricorso proposto da due contribuenti nei confronti dell'Ufficio delle Entrate di Piacenza per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di Irpef sulla base della rendita presunta di loro unità immobiliari risultata superiore alla rendita attribuita in via definitiva;

che il rimettente si limita a rilevare che l'istanza di restituzione è stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dalla norma censurata, la quale, facendo decorrere il suddetto termine dalla data di versamento dell'imposta, impedirebbe di ottenere il rimborso di quanto corrisposto in più del dovuto nelle situazioni che discendono da un fatto sopravvenuto e successivo alla scadenza del termine, con conseguente lesione del «diritto costituzionalmente sancito ad ottenere giustizia»;

che non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che nell'ordinanza di rimessione si afferma genericamente la sussistenza di fatti verificatisi successivamente allo spirare del termine decadenziale previsto dalla norma censurata che inciderebbero sulla debenza dei versamenti;

che, peraltro, il giudice *a quo* non fornisce alcuna indicazione in ordine alla eventuale incidenza degli artt. 1, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 34, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che hanno elevato a quarantotto mesi il termine decadenziale previsto dalla disposizione censurata;

che i laconici riferimenti alla fattispecie oggetto del giudizio *a quo* non consentono di valutare la rilevanza della questione;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0684

N. 318

Sentenza 1^o - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contratti agrari - Affitto di fondi rustici - Canone - Determinazione mediante coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale risultante dal catasto terreni 1939 - Inidoneità di quel catasto a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni - Lesione della garanzia della proprietà terriera, contraria alla instaurazione di equi rapporti sociali - Illegittimità costituzionale.

- Legge 3 maggio 1982, n. 203, artt. 9 e 62.
- Costituzione, artt. 3, 42 e 44.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 2001 dal Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria,

nel procedimento civile vertente tra Mari Rossana e Bacchiocchi Ino, iscritta al n. 296 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, 1^a serie speciale, n. 17 dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Mari Rossana;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Annibale Marini;

Udito l'avvocato Giulio Catelani per Mari Rossana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa e depositata il 30 gennaio 2001, il Tribunale di Pesaro, sezione specializzata agraria, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Espone il rimettente che il giudizio *a quo* ha ad oggetto la domanda di fissazione del canone di affitto di un fondo agricolo in una misura maggiore di quella corrisposta dall'affittuario, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze a decorrere dall'annata agraria 1994/1995. Tale domanda — secondo il medesimo rimettente — dovrebbe allo stato essere rigettata, in base al combinato disposto degli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, secondo cui per la determinazione del canone deve essere preso a base il reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), mentre risulterebbe meritevole di accoglimento nel caso in cui la proposta questione di legittimità costituzionale venisse accolta.

Ciò posto, secondo il giudice *a quo*, le norme impugnate sarebbero, innanzitutto, in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto — stante la possibilità, prevista dall'art. 45 della stessa legge, che le organizzazioni professionali agricole stipulino contratti collettivi in materia di contratti agrari (anche in deroga alle norme della medesima legge, *ex art.* 58) — situazioni omogenee risulterebbero diversamente disciplinate in dipendenza del fatto che esistano o meno, in ciascuna regione, siffatti contratti collettivi.

Le stesse norme — stabilendo che il canone vada calcolato sulla base del reddito dominicale e che il reddito dominicale da prendere in considerazione sia ancora quello stabilito con il regio decreto-legge n. 589 del 1939, nonostante l'intervenuta revisione degli estimi — violerebbero poi la garanzia costituzionale del diritto di proprietà, in quanto condurrebbero alla determinazione di canoni di affitto irrisori ed addirittura simbolici, impedendo altresì, in tal modo, l'instaurazione di equi rapporti sociali.

Precisa il rimettente di non ignorare che questa Corte, con sentenza n. 139 del 1984, ha dichiarato non fondata una analoga questione di legittimità costituzionale. Rileva, peraltro, che in quella stessa sentenza la Corte ebbe ad osservare che l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio non avrebbe potuto razionalmente giustificarsi e sottolinea come, nel frattempo, tali dati catastali abbiano ancor più perso idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli.

2. — Si è costituita in giudizio Rossana Mari, attrice nella causa pendente dinanzi al giudice rimettente, concludendo per l'accoglimento della questione sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle esposte nell'ordinanza di rimessione.

In particolare, la parte privata insiste perché, attraverso la caducazione dell'art. 62 della legge n. 203 del 1982, sia restituita alle parti «la facoltà di procedere alla contrattazione diretta del canone che sia conforme ai prezzi di mercato».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Pesaro dubita, in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), in quanto preve-

dono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto ancora basato — nonostante l'intervenuta revisione degli estimi catastali — sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 (Revisione generale degli estimi dei terreni), convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976.

Ad avviso del rimettente, la normativa impugnata si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, potendo essere derogata solamente mediante accordi collettivi tra organizzazioni professionali agricole, operanti su base regionale, con conseguente disparità di trattamento tra i proprietari di terreni situati nelle regioni ove siffatti accordi siano stati stipulati e i proprietari di terreni situati nelle altre regioni.

Le stesse norme, inoltre, violerebbero il criterio di ragionevolezza facendo riferimento a dati catastali ormai inidonei a rappresentare le caratteristiche effettive dei terreni e, comportando la fissazione di canoni di affitto irrisori, violerebbero anche la tutela costituzionale del diritto di proprietà e precluderebbero l'instaurazione di equi rapporti sociali.

2. — La questione è fondata, nei termini di seguito precisati.

3. — Il canone di equo affitto dei fondi rustici è individuato — secondo il sistema delineato dalle norme impugnate, in riferimento all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 814 — mediante la moltiplicazione del reddito dominicale per coefficienti, determinati dalla commissione tecnica provinciale nelle apposite tabelle, compresi tra un minimo ed un massimo fissati, attualmente, dall'art. 9 della legge n. 203 del 1982.

In assenza delle suddette tabelle il canone è determinato, in via provvisoria, ai sensi dello stesso art. 9, comma quarto, moltiplicando il reddito dominicale per settanta.

Nell'uno e nell'altro caso il reddito dominicale di riferimento, secondo l'art. 62 della predetta legge n. 203 del 1982, è, «sino all'entrata in vigore di una nuova legge che disciplini la materia», quello stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976, e ciò «ancorché intervenga la revisione degli estimi catastali».

Giova ricordare che le previgenti discipline del canone di equo affitto — pur esse basate sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge n. 589 del 1939 — furono colpite da declaratorie di illegittimità costituzionale, con sentenze n. 155 del 1972 e n. 153 del 1977, nella parte in cui prevedevano coefficienti di moltiplicazione del suddetto reddito dominicale assolutamente inadeguati ad assicurare una remunerazione non irrisoria del capitale fondiario.

Intervenuta, a seguito della seconda delle richiamate sentenze, la vigente legge n. 203 del 1982, questa Corte ritenne non fondate, con la sentenza n. 139 del 1984, le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sotto i medesimi profili, riguardo all'art. 9 della suddetta legge, recante appunto i nuovi coefficienti, rilevando come il legislatore avesse questa volta inteso, «almeno in linea di tendenza», accogliere i rilievi da essa formulati nelle due precedenti sentenze, attenendosi così al dettato costituzionale, ed in particolare all'art. 44 della Costituzione, secondo il quale, relativamente alla proprietà terriera, la legge deve tendere all'obiettivo «di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali».

Nella medesima sentenza si riconosceva, tuttavia, l'esistenza, nel sistema, di «insufficienze e disarmonie», principalmente derivanti dal fatto che, a base della determinazione del canone, erano ancora presi in considerazione i dati catastali del 1939, i quali, per il lungo periodo trascorso, perdevano sempre più la idoneità a rappresentare le effettive caratteristiche dei terreni agricoli. Considerata la ormai imminente (all'epoca) entrata in vigore dei nuovi dati catastali, questa Corte avvertiva, pertanto, come non fosse razionalmente giustificabile l'ulteriore protrarsi del ricorso ad un catasto vecchio di circa un cinquantennio e la mancata utilizzazione di elementi che risultavano invece idonei a rappresentare la realtà attuale e quindi a porre i rapporti tra concedente e affittuario su un piano ad essa più rispondente.

Deve, a questo punto, rilevarsi che le modificazioni derivanti dalla prima revisione del catasto terreni del 1939, disposta con decreto ministeriale 13 dicembre 1979 (Revisione generale degli estimi dei terreni), cui si faceva riferimento nella sentenza n. 139 del 1984, hanno acquistato effetto a decorrere dal 1° gennaio 1988, in virtù dell'art. 4 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326 (Disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per i settori sportivo e cinematografico, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonché norme per il differimento di termini in materia tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 3 ottobre 1987, n. 403, e che una ulteriore revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo, della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni e dei relativi criteri è prevista dall'art. 3, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 26, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28 (Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto).

Non è, invece, sin qui intervenuta la nuova disciplina della materia dei contratti agrari, pur espressamente prevista dall'art. 62, primo comma, della legge n. 203 del 1982.

In tale situazione, il meccanismo di determinazione del canone di equo affitto di cui agli artt. 9 e 62 della legge n. 203 del 1982, basato sul reddito dominicale risultante dal catasto terreni del 1939, rivalutato in base a meri coefficienti di moltiplicazione, risulta privo, ormai, come già evidenziato da questa Corte, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali, imposta dall'art. 44 della Costituzione.

Esula, evidentemente, dai poteri di questa Corte la scelta di un diverso criterio di calcolo del canone di equo affitto, in quanto riservata per sua natura alla discrezionalità del legislatore, né può d'altro canto ipotizzarsi la caducazione del solo art. 62 della legge, contenente il rinvio al catasto del 1939, atteso che i coefficienti di moltiplicazione previsti dall'art. 9 sono stati individuati dal legislatore proprio in funzione della vetustà del catasto di riferimento, cosicché sarebbe del tutto ingiustificata la pura e semplice applicazione di quei coefficienti ai valori risultanti dalla più recente revisione degli estimi.

Va perciò dichiarata l'illegittimità costituzionale di entrambe le norme denunciate, restando assorbita ogni ulteriore censura sollevata dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 319

Ordinanza 1^o - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza e alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 126, comma 7.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida con patente scaduta - Sanzione accessoria del fermo del veicolo - Durata in misura fissa, senza possibilità di graduare la sanzione secondo la gravità del fatto, ed effetti pregiudizievoli per il proprietario del veicolo anche quando sia persona diversa dal conducente trasgressore - Lamentata contrarietà ai principî di ragionevolezza ed eguaglianza e di proporzionalità delle sanzioni, al confronto con la sanzione pecuniaria principale e rispetto ad altre sanzioni per condotte analoghe (guida senza patente) - Questioni già esaminate - Manifesta infondatezza.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 126, comma 7, e 136, comma 7.
- Costituzione, artt. 3, 25, primo comma, e 27, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), promossi con ordinanze emesse l'8 gennaio 2001 dal giudice di pace di Legnago, il 29 gennaio 2001 dal giudice di pace di Bologna, il 24 gennaio 2001 dal giudice di pace di Recco, il 15 marzo 2001 dal giudice di pace di Caltanissetta, il 23 marzo 2001 dal giudice di pace di Isola della Scala, il 6 marzo 2001 dal giudice di pace di Rimini, il 5 maggio 2001 dal giudice di pace di Cairo Montenotte e il 13 giugno 2001 dal giudice di pace di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 267, 275, 291, 375, 379, 613, 625, 738 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 16, 17, 21, 34, 35 e 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il giudice di pace di Legnago ha sollevato, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), così come modificati dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui, per la guida di un veicolo con patente straniera scaduta di validità, non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo anche quando il proprietario dello stesso sia persona diversa dal trasgressore;

che, ad avviso del giudice *a quo*, le disposizioni impugnate prevedono la condotta di chi guida con patente, italiana o straniera, scaduta di validità, ma nulla dicono riguardo a chi affida loro il veicolo, con la conseguenza che il fermo amministrativo, quando viene applicato nei suoi confronti, punisce una condotta non prevista da alcuna norma;

che il rimettente, rilevato come la sanzione accessoria sia in concreto più grave di quella pecuniaria principale, osserva che chi guida con patente scaduta viene punito più severamente di chi conduce un veicolo dopo aver sostenuto con esito favorevole gli esami ma non è ancora munito di patente (art. 121 cod. strada) ed osserva ancora che, in caso di una nuova violazione commessa nei cinque anni dalla precedente, il proprietario resta soggetto alla confisca del mezzo;

che, sempre secondo il rimettente, un'ulteriore incongruenza sarebbe determinata dal fatto che, essendo il proprietario chiamato a rispondere in via solidale anche della pena pecuniaria principale, egli potrebbe essere l'unico soggetto cui si applicano entrambe le sanzioni, pur senza aver violato alcuna norma giuridica;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni inammissibili o infondate;

che l'Avvocatura, premesso che nell'ordinanza non viene precisato quale delle due ipotesi previste dall'art. 136 cod. strada ricorre nella fattispecie concreta (guida con patente rilasciata da Stato estero scaduta di validità, da parte di chi abbia acquisito la residenza in Italia da non oltre un anno, ovvero guida con patente rilasciata da Stato estero in corso di validità, da parte di chi risiede in Italia da più di un anno), rileva che la questione appare simile a quelle esaminate dalla Corte con l'ordinanza n. 33 del 2001 e decise nel senso della manifesta infondatezza;

che anche il giudice di pace di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1999, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione;

che il giudice *a quo* rileva che la sanzione pecuniaria principale è prevista per la violazione di una norma di condotta, mentre la sanzione accessoria risulta svincolata da una condotta che sia previamente definita illecita, dato che nessuna disposizione di legge definisce illecita la condotta di chi affida un veicolo ad una persona con patente scaduta di validità o prescrive l'obbligo di controllare se la patente sia valida;

che, sottolinea ancora il giudice di pace di Bologna, la disposizione impugnata non consente di graduare la sanzione in relazione al tipo ed alla destinazione del veicolo sottoposto al fermo o alla circostanza che la patente sia scaduta per mera dimenticanza;

che è intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare inammissibili o infondate le questioni sollevate dal giudice di pace di Bologna, richiamando nelle sue difese la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il giudice di pace di Recco ha sollevato questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione del cod. strada, per violazione dell'art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni;

che il rimettente osserva che la sanzione accessoria, se confrontata con la sanzione pecuniaria principale, appare «veramente sproporzionata», specie quando il veicolo appartiene ad una società la cui attività economica viene pregiudicata dalla mancata disponibilità del mezzo;

che, ad avviso del giudice *a quo*, il proprietario del veicolo subirebbe una «grave e pesante restrizione della libertà e del diritto di svolgere l'attività della società» per un fatto a lui non imputabile, non prevedendo la legge alcuna sanzione per chi permette la guida a persona senza patente o con patente scaduta;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, appare ingiustificata la disposizione di cui all'art. 23, comma 4, d.lgs. n. 597 del 1999, che ha modificato l'art. 214 cod. strada, introducendo nello stesso il comma 1-*bis* — secondo il quale la restituzione del mezzo può essere effettuata dall'organo accertatore solo nel caso in cui risulti che lo stesso è stato utilizzato contro la volontà del proprietario;

che, rileva ancora il rimettente, la sanzione è «talmente rigida» da non consentire al giudice di graduarne la durata secondo la gravità del fatto in concreto;

che il giudice di pace di Caltanissetta ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del cod. strada, nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1999, per violazione dell'art. 3 Cost.;

che il giudice *a quo*, investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso veniva colto con la patente scaduta, rileva che la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo continua a dispiegare i suoi effetti anche quando — come nel caso di specie — la sanzione principale si estingue per avvenuto pagamento e l'interessato provvede al rinnovo della patente;

che, secondo il rimettente, la disposizione avrebbe un contenuto sanzionatorio che, per intensità e rigore, eccede notevolmente quello della sanzione principale ed arreca un danno al trasgressore per i suoi impegni di lavoro e familiari;

che, osserva ancora il giudice di pace di Caltanissetta, a carico del proprietario vi è l'ulteriore onere delle cospicue spese di ricovero del veicolo, anch'esse superiori all'importo della sanzione principale;

che il rimettente rileva ancora che la durata in misura fissa del fermo non consente alcun temperamento della sanzione e che, mentre in altre ipotesi di sanzione accessoria introdotte dal d.lgs. n. 507 del 1999 il fermo è stato previsto come un «controbilanciamento» all'intervenuta depenalizzazione dell'illecito, tale circostanza è estranea all'ipotesi di guida con patente scaduta;

che, rileva infine il giudice *a quo*, mentre chi dispone di altro veicolo può tornare a guidare dopo il rinnovo della patente, ciò è precluso a chi non ha tale possibilità e può fare affidamento solo sul mezzo sottoposto a fermo;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare manifestamente infondata la questione sollevata, richiamando in particolare la motivazione dell'ordinanza di questa Corte n. 33 del 2001;

che il giudice di pace di Isola della Scala ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, comma 7, e 136, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) — nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) — nella parte in cui, per la violazione del divieto di guida di un veicolo con patente straniera non convertita, non escludono l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo quando il proprietario è persona diversa dal trasgressore, per violazione degli artt. 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione, in parte motiva, è identica a quella sollevata dal giudice di pace di Legnago sopra riportata;

che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata, richiamando le precedenti difese;

che il giudice di pace di Rimini ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 126, comma 7, cod. strada, «con riferimento alla fattispecie disciplinata dall'art. 116, comma 13, cod. strada ed in relazione all'art. 3 Cost., in quanto detta norma non tiene nel dovuto conto il principio di eguaglianza»;

che il rimettente richiama espressamente «altro giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caldaro con ordinanza del 1° agosto 2000», omettendo qualsiasi altra motivazione;

che è intervenuto anche in questo giudizio di legittimità costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile o manifestamente infondata, rilevando preliminarmente che l'ordinanza è inidonea ad introdurre una questione di legittimità costituzionale ed osservando, nel merito, che la questione sollevata dal giudice di pace di Caldaro, citata dal rimettente, è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte con l'ordinanza n. 278 del 2001;

che il giudice di pace di Cairo Montenotte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada, nella parte in cui prevede che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo si applica anche nel caso in cui il proprietario del mezzo è persona diversa dal conducente che guida con patente scaduta, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost.;

che il rimettente rileva che la condotta del proprietario, dovuta ad omissione di diligenza, non è considerata illecita da alcuna disposizione di legge e che in tal caso il sanzionato è persona estranea al fatto che ha dato origine alla condotta sanzionata, venendo in tal modo stabilita una sanzione senza che sia previamente fissato il precetto, con conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, sarebbe violato anche l'art. 27, primo comma, Cost., poiché il proprietario viene chiamato a rispondere di un fatto integralmente ascrivibile ad un terzo;

che la norma impugnata sarebbe anche irragionevole, considerato che, per l'analoga condotta posta in essere da chi affida il veicolo a persona che non ha la patente (perché non l'ha conseguita ovvero perché non la porta con sé o gli è stata ritirata), l'art. 116, comma 12, dello stesso codice prevede solo una sanzione pecuniaria che, «per quanto pesante», non è afflittiva come il fermo del veicolo per due mesi;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata;

che l'Avvocatura, richiamati l'art. 6 della legge n. 689 del 1981 e gli artt. 196 e 214, comma 1-bis, cod. strada, rileva come la sanzione accessoria, nel caso in cui il proprietario del mezzo è persona diversa dal conducente, trova il suo presupposto nella violazione dell'obbligo di vigilanza che le norme citate pongono a carico di chi ha la disponibilità del veicolo, osservando che alle sanzioni amministrative non sono applicabili gli stessi parametri costituzionali relativi alle sanzioni penali, in particolare l'art. 27, primo comma, citato dal rimettente;

che, quanto alla dedotta irragionevolezza della norma, l'Avvocatura rileva che il rimettente ha trascurato che, anche nel caso in cui un veicolo venga affidato a persona priva di patente, è prevista la sanzione accessoria del fermo del veicolo per tre mesi;

che il giudice di pace di Brescia ha sollevato un'ulteriore questione di legittimità costituzionale del più volte citato art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.;

che il giudice *a quo* è investito dell'esame di un ricorso presentato dal proprietario di un veicolo alla cui guida lo stesso era stato colto con patente di guida scaduta;

che, secondo il rimettente, il decreto legislativo n. 507 del 1999, avendo inasprito le sanzioni per la guida con patente scaduta di validità, ed avendo previsto il fermo amministrativo del veicolo per la durata fissa di due mesi, ha comminato una sanzione eccessiva rispetto ad altre ipotesi di illecito disciplinate dal medesimo codice, come per la guida senza patente;

che da ciò, secondo il giudice di pace di Brescia, deriva una «manifesta ingiustizia», dal momento che non è prevista la riduzione della durata del fermo neppure quando il contravventore ha successivamente regolarizzato la propria posizione;

che, osserva ancora il giudice *a quo*, la sanzione sarebbe «abnorme» perché essa si applica indiscriminatamente e nella stessa misura sia quando il proprietario ha la disponibilità di altri veicoli, e può quindi continuare a circolare, sia quando egli è privo di risorse economiche e di altri mezzi, con un unico trattamento sanzionatorio per cittadini che si trovano in posizione diversa;

che è intervenuta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto alla Corte di dichiarare la questione manifestamente infondata, rilevando che, contrariamente a quanto opinato dal giudice *a quo*, per l'ipotesi di guida senza aver conseguito la patente è prevista (oltre ad una più pesante sanzione pecuniaria) la sanzione del fermo del veicolo per tre mesi e richiamando le precedenti ordinanze della Corte.

Considerato che tutti i giudici rimettenti sollevano, sotto profili in parte coincidenti e in alcuni casi del tutto identici, questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e di alcune altre disposizioni dello stesso decreto legislativo ad esso connesse, e che per tale motivo tutte le questioni possono essere riunite per essere decise con unico provvedimento;

che questa Corte ha già scrutinato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, cod. strada, affermando (*cfr.*, fra le ultime, le ordinanze n. 33 del 2001, n. 278 del 2001 e n. 282 del 2001) che l'art. 27 della Costituzione si riferisce alle «pene» e non alle sanzioni amministrative, con la conseguenza che sono manifestamente infondate le questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago, Bologna, Isola della Scala e Cairo Montenotte in relazione a detto parametro;

che, per ciò che concerne la violazione dell'art. 25 Cost. sotto il profilo del principio di legalità, invocata dagli stessi giudici di pace sopra citati, questa Corte ha già stabilito che «la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214, comma 1-bis, cod. strada, secondo cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito» (ordinanza n. 33 del 2001);

che per gli stessi motivi sono manifestamente infondate le questioni sollevate dai giudici di pace di Legnago ed Isola della Scala riguardanti l'art. 136, comma 7, del d.lgs. n. 285 del 1992 cit., in riferimento anche qui agli artt. 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, per la guida di veicolo da parte di persona munita di patente straniera scaduta di validità;

che anche la questione sollevata dal giudice di pace di Recco, in riferimento all'art. 3 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni, risulta essere manifestamente infondata;

che questa Corte ha infatti costantemente affermato che «la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa», non spettando alla Corte «rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni» (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995 e ordinanza n. 190 del 1997), stabilendo inoltre che «la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta, anche nel caso in cui lo stesso appartenga a persona diversa dall'autore della violazione — esclusa l'ipotesi che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario — non risulta essere né sproporzionata né irragionevole, essendo coerente con la finalità, perseguita in generale dal sistema sanzionatorio del codice della strada, di dare una risposta effettiva ed immediata alle condotte potenzialmente pericolose» (ordinanza n. 33 del 2001);

che per gli stessi motivi è infondata anche la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Caltanissetta per il caso in cui il fermo venga disposto per un veicolo alla cui guida venga colto il proprietario dello stesso con patente scaduta;

che la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di pace di Rimini è manifestamente inammissibile, avendo il rimettente omissivo qualsiasi descrizione della fattispecie concreta sottoposta al suo esame ed essendosi limitato a richiamare «altro giudizio sulla medesima fattispecie promosso dal giudice di pace di Caltanissetta», senza motivare né sulla rilevanza né sulla non manifesta infondatezza della questione;

che il giudice di pace di Cairo Montenotte, pur non avendo indicato quale parametro di illegittimità costituzionale l'art. 3 Cost., nella motivazione dell'ordinanza si è riferito anche alla ritenuta irragionevolezza della sanzione ed alla violazione del principio di eguaglianza, indicando quale *tertium comparationis* le sanzioni previste per la guida senza patente dall'art. 116 cod. strada;

che tale questione è manifestamente infondata, avendo la Corte già affermato che «non sussiste la violazione del principio costituzionale di eguaglianza ... essendo la sanzione pecuniaria prevista per la guida senza patente ben maggiore di quella stabilita per la guida con patente scaduta di validità ed essendo inoltre, anche per quella ipotesi, prevista la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, per la durata di mesi tre anziché due» (ordinanza n. 278 del 2001);

che per la medesima ragione è manifestamente infondata anche la questione di legittimità sollevata dal giudice di pace di Brescia, sempre sull'art. 126, comma 7, cod. strada, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost.;

che le questioni sollevate dai giudici di pace rimettenti risultano perciò manifestamente infondate o manifestamente inammissibili sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice di pace di Rimini con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 136, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Legnago e Isola della Scala con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 27, primo comma, Cost., dai giudici di pace di Bologna e Cairo Montenotte con le ordinanze in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dai giudici di pace di Recco, Caltanissetta, Cairo Montenotte e Brescia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 320

Ordinanza 1^o - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Arbitrato - Clausola compromissoria - Tutela cautelare - Competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare nel solo caso di arbitrato rituale, e non anche in caso di arbitrato irrituale - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla piena tutela giurisdizionale anche nella fase cautelare - Questione di mera interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, spettante al giudice comune - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. civ., artt. 669-*quinquies* e 669-*octies*.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 669-*quinquies* (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-*octies* (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza in data 29 maggio 2001 del Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 39, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza del 29 maggio 2001, pervenuta il 20 agosto 2001, il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dell'articolo 669-*quinquies* (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede la competenza del giudice ordinario che sarebbe competente ad emettere il provvedimento cautelare anche nel caso in cui la controversia sia oggetto di clausola compromissoria di arbitrato irrituale», e dell'articolo 669-*octies* (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, dello stesso codice, «nella parte in cui non stabilisce i termini entro cui la parte deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di iniziare il procedimento di arbitrato irrituale»;

che il remittente, adito ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. con la richiesta di una misura cautelare di revoca del presidente e dell'amministratore di un consorzio, premette di trovarsi di fronte ad una clausola di arbitrato irrituale sottoscritta dalle parti per la risoluzione amichevole di tutte le controversie relative alla interpretazione ed applicazione delle norme dello statuto consortile;

che il giudice *a quo* pur dando atto del contrasto esistente in giurisprudenza circa la proponibilità di un ricorso cautelare a fronte di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale, ritiene, in accordo con la giurisprudenza della Corte di cassazione, che detta domanda non sia procedibile, in quanto non vi potrebbe essere cognizione sulla domanda cautelare quando non vi è cognizione sulla futura domanda di merito, principio — questo — rispetto al quale costituirebbe un'eccezione la previsione della competenza del giudice ordinario sul ricorso cautelare in presenza di una clausola di arbitrato rituale; e in quanto non sarebbero applicabili al caso dell'arbitrato irrituale le disposizioni di cui all'art. 669-*octies* primo comma, cod. proc. civ., sul termine perentorio per

l'inizio del «giudizio di merito» (quale non sarebbe il procedimento negoziale posto in essere dagli arbitri irriducibili), e quinto comma (sul termine per notificare l'atto dichiarativo dell'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale), disposizione, quest'ultima, che si collegherebbe sistematicamente a quella dell'art. 669-novies cod. proc. civ., sulla perdita di efficacia del provvedimento cautelare per mancata richiesta di esecutorietà del lodo, e quindi anch'essa riferibile al solo arbitrato rituale;

che peraltro, secondo il giudice *a quo* l'assenza di tutela cautelare nel caso di sottoscrizione di una clausola di arbitrato irriducibile non sarebbe conforme agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

che il principio di eguaglianza sarebbe violato, in quanto sarebbe ingiustificato che, mentre la rinuncia alla giurisdizione del giudice ordinario, che si attua con l'arbitrato rituale, non comporta la preclusione della tutela cautelare davanti allo stesso giudice ordinario, invece la scelta «più moderata» dell'arbitrato irriducibile, che comporterebbe solo una sorta di temporanea improcedibilità della domanda di merito, dà luogo a tale preclusione; la tutela cautelare sarebbe qualcosa di diverso rispetto alla tutela del merito dei diritti, sicché dalla sottoscrizione di una clausola di arbitrato irriducibile, in forza della quale le parti rimetterebbero agli arbitri la decisione del merito delle questioni controverse, non potrebbe desumersi la rinuncia alla tutela cautelare a fronte di situazioni urgenti non prevedibili;

che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto verrebbe meno la tutela giudiziaria dei diritti, che sarebbe piena solo se essa fosse assicurata al cittadino non solo in via definitiva con la decisione di merito, ma anche in via provvisoria con il provvedimento cautelare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata;

che — a giudizio dell'Avvocatura erariale, che argomenta le proprie tesi nella memoria prodotta in vista della camera di consiglio — sarebbe dubbia l'ammissibilità della questione, essendo discutibile che, nella fattispecie dedotta davanti al giudice *a quo* ci si trovi in presenza di un arbitrato irriducibile, e non invece di un arbitrato rituale da decidere secondo equità;

che, secondo la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri, non vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in quanto non si potrebbe raffrontare l'arbitrato rituale, istituto processuale di risoluzione delle liti in via contenziosa, con l'arbitrato irriducibile, che avrebbe natura di mandato congiunto delle parti a transigere, attraverso la determinazione del contenuto del contratto volto alla composizione della controversia; e neppure violazione dell'art. 24 della Costituzione, poiché nell'arbitrato irriducibile non si agirebbe contro qualcuno né ci si difenderebbe da qualcuno, ma si concorderebbe di far completare da terzi mandatari una volontà contrattuale comune.

Considerato che il remittente non dubita di trovarsi di fronte ad una clausola compromissoria per arbitrato irriducibile, onde la motivazione della rilevanza della questione appare sufficiente, spettando al giudice del caso concreto la interpretazione di una clausola contrattuale che pur possa apparire non del tutto univoca;

che la questione si palesa peraltro manifestamente inammissibile sotto altro profilo;

che, infatti, la preclusione, lamentata dal remittente, all'ammissione della tutela cautelare in presenza di clausola di arbitrato irriducibile non discende dalla portata delle norme denunciate — che, nel loro tenore testuale, si limitano a prevedere, sulla premessa della insussistenza in capo agli arbitri del potere di concedere provvedimenti cautelari (art. 818 cod. proc. civ.), il raccordo fra i provvedimenti cautelari adottati dal giudice ordinario e il giudizio e la decisione arbitrali sul merito della controversia — ma discende, nella stessa impostazione del remittente, come conseguenza della configurazione che egli prospetta — in antitesi ad altre pure avanzate, specie in dottrina — dell'arbitrato irriducibile quale strumento, radicalmente diverso dall'arbitrato rituale, di composizione negoziale delle controversie, non estrinsecanti in un giudizio, al quale la tutela cautelare possa collegarsi;

che, in definitiva, la questione sollevata non coinvolge problemi di legittimità costituzionale, ma problemi di interpretazione del sistema normativo e della volontà contrattuale delle parti, la cui soluzione spetta alla giurisprudenza comune, alla luce dei principi di inviolabilità del diritto costituzionale alla tutela giudiziaria e di disponibilità, entro i limiti delle norme imperative, dei diritti spettanti alle parti in relazione a vicende in cui si estrinseca la loro autonomia contrattuale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 669-quinquies (Competenza in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale) e 669-octies (Provvedimento di accoglimento), quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Torino, sezione distaccata di Chivasso, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0688

N. 321

Ordinanza 1° - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Estensione del fallimento al socio occulto illimitatamente responsabile - Omessa previsione di un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale - Prospettata violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento del socio occulto rispetto all'imprenditore individuale e al socio palese cessato dalla società - Erroneità del presupposto assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.

- D.R. 16 marzo 1942, n. 267, art. 147, secondo comma.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta

amministrativa), promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 2001 dal Tribunale di Trani sull'istanza proposta dalla curatela del fallimento di Bombini Tommaso contro Bombini Sergio ed altra, iscritta al n. 691 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione di Bombini Sergio ed altra;

Udito nell'udienza pubblica del 7 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Udito l'avvocato Olinto Valentini per Bombini Sergio ed altra.

Ritenuto che il Tribunale di Trani ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione del fallimento del socio occulto illimitatamente responsabile di una società di persone;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di una istanza, presentata dal curatore del fallimento di un imprenditore individuale, con la quale si chiede di dichiarare il fallimento in estensione della società occulta costituita dal fallito e dai suoi genitori, e di questi ultimi quali soci illimitatamente responsabili della stessa;

che, in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice *a quo* osserva che la più recente giurisprudenza ha ribaltato l'orientamento, un tempo consolidato, pur se criticato dalla dottrina, secondo il quale gli artt. 10 ed 11 della legge fallimentare si applicano al solo imprenditore individuale;

che, ricordata la svolta rappresentata dalla sentenza della Corte n. 66 del 1999 ed il successivo dibattito sulle conseguenze di tale pronuncia interpretativa di rigetto, il Tribunale di Trani rileva come con la successiva sentenza n. 319 del 2000 la Corte abbia definitivamente chiarito le relazioni intercorrenti tra l'art. 10 e l'art. 147, primo comma, della legge fallimentare;

che secondo il rimettente resterebbe comunque «discriminata la posizione del socio occulto», per il fallimento del quale non sussiste alcun limite temporale dal momento che la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato il solo primo comma dell'art. 147 della legge fallimentare e non ha investito anche il secondo comma della stessa disposizione;

che il giudice rimettente osserva ancora come «non possa negarsi che l'esigenza di tutela del principio di certezza delle situazioni giuridiche dovrebbe ispirare anche l'applicazione del secondo comma dell'art. 147 legge fallimentare», esigenza ancor più sentita nel caso della estensione del fallimento al socio occulto, essendo in questo caso minore «o addirittura insussistente» la necessità di tutelare i creditori nei confronti di un soggetto del quale neppure conoscono la qualità;

che, secondo il Tribunale di Trani, la posizione del socio occulto, che non può esternare il suo recesso con le forme legali di pubblicità e si vede esposto al rischio di una dichiarazione di fallimento per un tempo illimitato, andrebbe confrontata con quelle del socio receduto e del socio illimitatamente responsabile di società di persone trasformata in società di capitali, situazioni che appaiono diverse tra loro, ma non in modo tale da giustificare una disparità di trattamento riguardo al termine per la sottoposizione a fallimento;

che, ad avviso del giudice *a quo*, la mancanza di un termine per l'estensione del fallimento al socio occulto, la cui qualità si sia manifestata ai creditori, al curatore o al pubblico ministero dopo la dichiarazione del fallimento della società — termine che dovrebbe decorrere dalla data della prima sentenza di fallimento — viola l'art. 3 Cost., né sarebbe possibile un'interpretazione secondo Costituzione della norma impugnata, mancando nella stessa un qualunque riferimento al momento preciso da cui far decorrere detto termine;

che secondo il rimettente è assurdo prevedere, per il fallimento del socio receduto, il termine di un anno dal recesso dalla società, tenendo al contrario indefinitamente nell'incertezza il destino del socio occulto, dopo che questi ha perduto ogni controllo dell'impresa, atteso che «la nettezza della interruzione del rapporto sociale rappresentata dalla dichiarazione del fallimento principale combinata con l'intrinseca esigenza di concentrazione della procedura concorsuale dovrebbero imporre a maggior ragione il rispetto di un termine perentorio per definire la posizione del socio»;

che secondo il giudice *a quo*, l'omessa previsione di un termine entro il quale possa esservi la pronuncia di estensione del fallimento nei riguardi del socio occulto urta non solo col principio di eguaglianza, ma anche con l'esigenza di dare certezza alle situazioni giuridiche e con quella di garantire ai creditori un accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale;

che, sempre ad avviso del Tribunale di Trani, dovendosi stabilire un termine per l'estensione del fallimento al socio, questo dovrebbe essere fissato a far data dalla dichiarazione del fallimento principale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si sono costituite le parti nei cui confronti il curatore del fallimento dell'impresa individuale ha chiesto al Tribunale di Trani la pronuncia di sentenza *ex art. 147*, secondo comma, legge fallimentare;

che le parti private, ribadendo una specifica eccezione sollevata nel corso del giudizio *a quo*, ritengono che la norma impugnata dal Tribunale di Trani possa essere interpretata in senso costituzionalmente legittimo;

che, ad avviso delle parti private, quello previsto dall'art. 10 legge fallimentare è un termine di decadenza applicabile in ogni caso e la cessazione per qualsiasi causa dell'impresa, pubblicizzata nelle forme di legge, costituisce il *dies a quo* dal quale esso inizia a decorrere;

che, sempre secondo le parti costituite, una diversa interpretazione dell'art. 147 impugnato sarebbe incostituzionale, in quanto si tratterebbe dell'unico caso in cui, nonostante la cessazione dell'impresa, avvenuta a seguito della dichiarazione di fallimento, verrebbe dichiarato il fallimento dei soci decorso un anno dalla prima pronuncia;

che le parti private chiedono, in subordine, che la Corte dichiari incostituzionale la norma impugnata nel senso indicato dal tribunale rimettente.

Considerato che il Tribunale di Trani dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimità dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede un limite temporale, decorrente dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento principale, per la dichiarazione di fallimento c.d. in estensione del socio occulto illimitatamente responsabile;

che secondo il giudice *a quo* la disposizione impugnata violerebbe il principio di eguaglianza, poiché determinerebbe una disparità di trattamento, quanto al termine per la dichiarazione di fallimento, tra il socio occulto, da un lato, e l'imprenditore individuale ed il socio palese cessato per qualsiasi causa dalla società dall'altro, situazioni che, pur non essendo secondo il Tribunale di Trani identiche, sarebbero fra loro raffrontabili;

che, sempre secondo il Tribunale di Trani, vi sarebbe violazione della stessa norma costituzionale anche avuto riguardo al principio di ragionevolezza, stante l'esigenza di dare certezza, anche per il fallimento in estensione del socio occulto, alle situazioni giuridiche e di garantire ai creditori un accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale;

che la premessa da cui prende le mosse il giudice rimettente, in ordine alla ritenuta violazione del principio di eguaglianza, risulta palesemente erranea, non potendo in alcun modo essere poste a raffronto, ai fini della applicabilità del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento personale del socio illimitatamente responsabile di una società personale, due situazioni fra loro del tutto diverse quali sono quella del socio receduto da una società regolarmente costituita e registrata, nel rispetto delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, e quella del socio occulto di una società irregolare perché non iscritta nel registro delle imprese o addirittura, come nel caso all'esame del tribunale rimettente, a sua volta del tutto occulta;

che tutto il nostro sistema normativo, ed in particolare le disposizioni del libro V del codice civile in tema di responsabilità personale del socio per le obbligazioni delle società di persone, è improntato a netta differenza tra società registrate e società irregolari o occulte, potendo essere opposte ai creditori (salvo che questi ne abbiano avuto ugualmente conoscenza) solo le vicende, societarie o personali, regolarmente iscritte nel registro delle imprese, secondo quanto prescrivono gli artt. 2193 e 2200 cod. civ. e le altre disposizioni connesse;

che la stessa legge fallimentare, quanto alla ammissione alle procedure concorsuali, esclude le società irregolari, ed a maggior ragione quelle occulte, dal concordato preventivo e dalla amministrazione controllata (artt. 160 e 187 del r.d. n. 267 del 1942);

che le sentenze di questa Corte n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, contrariamente a quanto mostra di ritenere il giudice rimettente, considerano appunto esclusivamente ipotesi nelle quali sia stata regolarmente cancellata una società dal registro delle imprese ovvero nelle quali sia regolarmente pubblicizzata la perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile a seguito di vicende che siano state, a loro volta, debitamente portate a conoscenza dei terzi nelle forme prescritte;

che altrettanto infondata appare la questione sollevata, sempre con riferimento all'art. 3 Cost., in relazione alla violazione del principio di ragionevolezza;

che, contrariamente a quanto sostiene il rimettente, è proprio la necessità di dare certezza alle situazioni giuridiche che consente al legislatore di prevedere una diversa disciplina per le società ed i soci in regola con le disposizioni sulla pubblicità e per i soci e le società irregolari, se non occulti, essendo la mancata registrazione una scelta degli stessi associati, che in tal modo si espongono, per loro volontà, alle conseguenze di tale loro opzione;

che, infine, appare del tutto evidente come l'interesse dei creditori ad avere un accesso certo ed efficiente alla tutela giurisdizionale stia esattamente in senso contrario a quanto sostiene il giudice *a quo*, risultando la possibilità di chiedere il fallimento di chi ha volutamente occultato la propria qualità di socio, un mezzo di rafforzamento della garanzia patrimoniale;

che la questione di legittimità costituzionale risulta perciò manifestamente infondata sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Trani con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 322

Ordinanza 1^o - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consorzi - Contributi dovuti ai consorzi di bonifica - Controversie - Devoluzione alla cognizione del giudice ordinario, anziché a quella del giudice tributario - Assunto contrasto con i criteri della legge delega e lamentata disparità di trattamento di prestazioni ontologicamente identiche (quali i tributi locali e i contributi di bonifica), con pregiudizio della tutela giurisdizionale - Questione prospettata dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione - Difetto di legittimazione del rimettente - Manifesta inammissibilità.

- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2; legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 30, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e art. 30, comma 1, lettera *a*) della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanza emessa il 19 febbraio 2001 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza sul ricorso proposto da Ferrari Bruno contro Consorzio Bacini Piacentini di Levante, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di costituzione di Ferrari Bruno e del Consorzio Bacini Piacentini di Levante, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contri;

Uditi gli avvocati Gian Paolo Nascetti e Alessandro Pace per il Consorzio Bacini Piacentini di Levante e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza ha sollevato, per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento all'art. 30, comma 1, lettera *a*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché dello stesso art. 30, comma 1, lettera *a*), della legge n. 413 del 1991 (anche in rapporto alle lettere *c*), *f*) e *h*) del

comma 1 ed al comma 3), per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, nella parte in cui non contemplano i contributi di bonifica tra i tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario, diversamente dai tributi locali, dalle imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e delle controversie catastali e concernenti l'imposta catastale;

che il giudice rimettente è investito dell'esame di un ricorso presentato avverso tre ruoli esattoriali e relativi avvisi di pagamento relativi a contributi di bonifica;

che, come riferisce il giudice *a quo* il Consorzio convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha depositato successivamente in cancelleria copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione presentato alle sezioni unite della Corte di cassazione;

che la Commissione rimettente, dovendo provvedere, ai sensi dell'art. 367, primo comma, del codice di procedura civile, alla decisione sulla sospensione del giudizio in corso, ritiene di dover a tal fine verificare se la contestazione sulla giurisdizione sia o meno manifestamente infondata;

che, secondo il giudice *a quo* rispetto a tale verifica sarebbe pregiudiziale la questione di legittimità costituzionale sollevata sulla stessa norma su cui sono chiamate a decidere le sezioni unite della Corte di cassazione, dal momento che l'eventuale accoglimento della questione di legittimità da parte della Corte renderebbe la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata, con la conseguente rilevanza della questione nel giudizio *a quo*;

che, sempre ad avviso del rimettente, la questione, oltre che rilevante, sarebbe non manifestamente infondata, dal momento che l'art. 30, comma 1, lettera *a*), della legge n. 413 del 1991, nel conferire delega al Governo per la riforma del contenzioso tributario, ha previsto la competenza del giudice tributario per tutte le imposte e i tributi locali, laddove il legislatore delegato avrebbe operato come se un criterio direttivo («i tributi locali») fosse un precetto tassativo, escludendo dalla cognizione della giurisdizione tributaria i contributi dovuti ai consorzi di bonifica, persone giuridiche pubbliche operanti in ambito locale;

che, secondo il giudice *a quo*, tale parziale devoluzione di giurisdizione si pone in contrasto sia con la legge delega, con conseguente violazione degli artt. 76 e 77 Cost., sia con l'art. 3 Cost., perché in tal modo si sottopongono ad un trattamento ingiustificatamente differenziato prestazioni ontologicamente identiche, essendo incontrovertibile la natura tributaria dei contributi in parola;

che mentre al giudice tributario sono state attribuite le controversie relative alle imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili, l'esclusione dei contributi di bonifica, anch'essi subordinati all'incremento di valore degli immobili in dipendenza delle opere consortili, determina ulteriore violazione dell'art. 3 Cost.;

che la mancata previsione della giurisdizione tributaria sui citati contributi, secondo il giudice *a quo* viola anche gli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., poiché il cittadino, per controversie di modico valore, dovrebbe poter ottenere tutela senza sostenere rilevanti spese processuali e senza subire le lungaggini ed i tecnicismi discendenti dalla necessità di adire il tribunale ordinario;

che nel giudizio di legittimità costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione sollevata manifestamente inammissibile o, in subordine, manifestamente infondata;

che, come osserva preliminarmente la difesa erariale, la questione sollevata dal giudice *a quo* è priva del necessario rapporto di strumentalità tra la sua risoluzione e la definizione del giudizio principale, poiché l'art. 367 cod. proc. civ. prevede la sospensione del processo, a meno che il giudice davanti al quale pende la controversia non ritenga, con una delibazione sommaria, il ricorso per regolamento di giurisdizione manifestamente infondato, restando la risoluzione della stessa di esclusiva competenza della Corte di cassazione;

che, sempre secondo l'Avvocatura, il criterio con cui il giudice di merito deve vagliare la manifesta infondatezza della questione di giurisdizione non può che essere la valutazione dei precedenti delle sezioni unite della Corte regolatrice che, per le controversie relative alle opposizioni alle cartelle esattoriali proposte sul rilievo che l'immobile oggetto di imposizione da parte dei consorzi non riceve i benefici della bonifica, ha sempre affermato la giurisdizione del giudice ordinario;

che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza avrebbe perciò dovuto sospendere il giudizio, non spettandole alcun altro potere né sulla decisione in tema di giurisdizione, né sul merito della controversia, con la conseguente inammissibilità della questione sollevata;

che ad avviso dell'Avvocatura la questione è anche infondata, non sussistendo violazione dell'art. 3 Cost., né quanto alla ragionevolezza, data la peculiare connotazione dei consorzi di bonifica, né quanto all'egualianza;

che, quanto alla asserita violazione degli artt. 111 e 113 Cost., osserva l'Avvocatura che detti parametri sono sforniti di qualsivoglia motivazione, mentre per la violazione dell'art. 24 Cost., spetta al legislatore stabilire le forme e i modi della tutela giurisdizionale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo* osservando preliminarmente che la questione sollevata è rilevante nel giudizio in corso davanti alla Commissione rimettente;

che la parte rileva che in tanto il processo di merito può essere sospeso a seguito della proposizione del ricorso per regolamento di giurisdizione, in quanto il giudice ritenga l'istanza corretta nelle forme e non manifestamente infondata nel suo contenuto;

che, ad avviso della parte, la questione di legittimità costituzionale proposta ha carattere pregiudiziale rispetto a tale verifica e quindi il giudice *a quo*, pur in pendenza del regolamento di giurisdizione davanti alle sezioni unite della Corte di cassazione, ha correttamente soprasseduto sino all'esito del giudizio di costituzionalità sulla pronuncia di sospensione del giudizio;

che la parte privata ritiene che la questione, oltre che ammissibile, sia anche fondata nel merito per eccesso di delega da parte del legislatore delegato;

che la legge n. 413 del 1991 ha fissato, anziché dei precetti, dei criteri direttivi e che la conferma di ciò starebbe nel fatto, pur in assenza di specifica delega sul punto, che il legislatore delegato ha devoluto al giudice tributario le controversie concernenti le sanzioni amministrative e gli interessi nella materia di cui all'art. 30, comma 1, della legge, mentre il legislatore delegato ha disatteso il criterio direttivo relativo ai «tributi locali», escludendo dal novero degli stessi i contributi consortili;

che la mancata devoluzione al giudice tributario delle controversie in tema di contributi di bonifica viola anche l'art. 3 Cost. perché sottopone a un trattamento ingiustificatamente diverso prestazioni ontologicamente identiche quali i tributi locali ed i contributi di bonifica;

che anche le altre censure mosse dalla Commissione tributaria di Piacenza sono, ad avviso della difesa del ricorrente nel giudizio *a quo* fondate, atteso che la possibilità di difesa del cittadino davanti al tribunale ordinario sarebbe ridotta per effetto delle differenze tra le due procedure, civile e tributaria;

che in prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una memoria con la quale ha chiesto alla Corte, preso atto dello *ius superveniens* rappresentato dall'entrata in vigore dell'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2002), modificativo dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di voler restituire gli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione;

che anche il Consorzio convenuto nel giudizio *a quo* si è costituito nel presente giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo alla Corte di dichiarare le questioni sollevate inammissibili o, in subordine, infondate;

che preliminarmente la parte ritiene che la questione sia irrilevante nel giudizio *a quo* appuntandosi sulla stessa norma su cui è chiamata a decidere la Corte di cassazione a sezioni unite, e non il giudice rimettente del quale è esclusa la legittimazione;

che la questione sarebbe inammissibile perché sollevata da un giudice irritualmente adito, perché del tutto carente di giurisdizione;

che, sempre ad avviso della parte, la questione sarebbe, oltre che inammissibile, infondata, non sussistendo violazione degli artt. 76 e 77 Cost., poiché il criterio indicato dall'art. 30 legge n. 413 del 1991 sarebbe un criterio cogente nella individuazione dei tributi per i quali sussiste la giurisdizione del giudice tributario, mentre la disposizione impugnata avrebbe ripreso l'elencazione già contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972;

che un'altra ragione di infondatezza della questione, secondo la parte costituita, dovrebbe individuarsi nel fatto che il legislatore delegante non ha inteso assegnare alla giurisdizione tributaria «tutte» le controversie comunque aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie, molte essendo quelle che rientrano nelle attribuzioni della autorità giudiziaria ordinaria in forza dell'art. 9 cod. proc. civ.;

che, come rileva ancora la parte privata, i consorzi di bonifica non rientrano nella categoria degli enti locali di cui agli artt. 118 e 130 Cost. e che, per diritto vivente, i contributi di bonifica non sono compresi tra i tributi comunali e locali, come da orientamento assolutamente consolidato della Corte di cassazione e come implicitamente ritenuto anche dalla Corte, con la sentenza n. 26 del 1998;

che, sempre ad avviso della difesa del Consorzio, la questione è infondata anche riguardo all'ultimo profilo esaminato dal giudice *a quo* quello relativo alla violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., non essendo la scelta del legislatore in grado di comprimere il diritto delle parti di accedere alla tutela giurisdizionale, ed essendo al contrario il maggior tecnicismo del processo ordinario una garanzia a favore del cittadino.

Considerato che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), per violazione degli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione, nella parte in cui, disattendendo i criteri direttivi di cui all'art. 30 della legge delega n. 413 del 1991, non attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione delle controversie relative ai contributi di bonifica di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);

che lo stesso giudice dubita altresì della legittimità costituzionale del medesimo art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), per violazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost., nella parte in cui non contemplano i contributi di bonifica tra i tributi devoluti alla giurisdizione del giudice tributario — diversamente dai tributi locali, dalle imposte comunali sull'incremento di valore degli immobili e delle controversie catastali e concernenti l'imposta catastale — per disparità di trattamento tra situazioni affini e perché, devolvendo la cognizione di tali controversie al giudice ordinario, le disposizioni impugnate pongono ostacoli alla tutela giurisdizionale del cittadino;

che il testo dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 cit. è stato, successivamente all'ordinanza di rimessione, interamente sostituito dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002);

che questa Corte, prima di esaminare l'effetto di tale *ius superveniens* sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, deve esaminare l'ammissibilità della stessa, in particolare sotto il profilo della rilevanza nel giudizio *a quo*;

che costituisce affermazione costante nella giurisprudenza della Corte quella secondo la quale sono inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal giudice del merito dopo la presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, e «segnatamente quando le norme sospette di incostituzionalità rilevino per la risoluzione della questione di giurisdizione» (v., fra le più recenti, l'ordinanza n. 248 del 2000, che richiama espressamente l'ordinanza n. 239 del 1989 e le sentenze n. 173 del 1981 e n. 43 del 1980);

che la novellazione introdotta al testo dell'art. 367 cod. proc. civ. dall'art. 61 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) non è suscettibile di modificare il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, dal momento che la delibazione sulla non manifesta inammissibilità o infondatezza dell'istanza per regolamento di giurisdizione — prevista al fine di disincentivare il ricorso a detto strumento a scopo meramente dilatorio — non incide sulla competenza in ordine alla decisione sul regolamento stesso, che resta in via esclusiva attribuita alla Corte di cassazione a sezioni unite;

che la Commissione tributaria provinciale di Piacenza non era perciò legittimata a sollevare la questione di legittimità costituzionale sulle norme impugnate;

che la questione è perciò manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), e dell'art. 30, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77, 111 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0690

N. 323

Ordinanza 1° - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Inversione di marcia in ambito autostradale - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, anche se questo sia di proprietà di terzi incolpevoli - Asserto eccesso di delega, con violazione del canone della ragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 176, commi 19 e 22, come modificato dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76.

Circolazione stradale - Violazione del codice della strada - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Mancata previsione che il mezzo appartenga all'autore della violazione - Lamentata indebita limitazione della libertà del proprietario e delle sue esigenze lavorative - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 214, comma 1.
- Costituzione, art. 13.

Circolazione stradale - Guida senza patente - Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo - Lamentata illogicità, in raffronto a meno afflittivi trattamenti (in particolare, a quello previsto dall'art. 128 del codice della strada) - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 216, comma 6, modificato dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
- Costituzione, art. 3.

Circolazione stradale - Guida senza patente - Fermo amministrativo del veicolo - Opposizione (ai sensi dell'art. 205 del codice della strada) - Restituzione del mezzo dopo il provvedimento giudiziario di rigetto del ricorso - Lamentata violazione del diritto all'azione in giudizio per la tutela dei propri diritti - Manifesta infondatezza della questione.

- D.Lgs. 30 aprile 1999, n. 285, art. 214, comma 6.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205) e degli artt. 214, commi 1 e 6, e 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, promossi con ordinanze emesse il 6 febbraio 2001 dal Giudice di pace di Roma sul ricorso proposto da Vinaccia Ferdinando contro la Prefettura di Roma e il 1° marzo 2001 dal Giudice di pace di Como nel procedimento civile vertente tra NOOR--ZUID TRANS BVBA e il Ministero dell'interno, iscritte ai nn. 705 e 708 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice relatore Fernanda Contrì.

Ritenuto che il Giudice di pace di Roma, con ordinanza emessa il 6 febbraio 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dell'art. 176, commi 19 e 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;

che il rimettente è investito di un giudizio di opposizione promosso dal proprietario di un veicolo adibito a trasporto merci avverso il provvedimento di fermo amministrativo del suddetto veicolo, con il quale era stata commessa da un altro soggetto conducente violazione del codice della strada per inversione di marcia in ambito autostradale;

che le disposizioni censurate prevedono per il suddetto comportamento l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi;

che, secondo il giudice *a quo*, la previsione del fermo amministrativo del veicolo anche quando esso sia di proprietà di terzi incolpevoli sarebbe anzitutto in contrasto con l'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega, in quanto dagli artt. 1 e 5, lettere *a*) e *d*), della legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenaliz-

zazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) sarebbe agevole rilevare che il legislatore delegante abbia incentrato la sua attenzione sull'autore degli illeciti, inasprendo tra l'altro l'entità delle somme richieste per gli illeciti commessi, per cui l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, introducendo all'art. 176 del codice della strada la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, anche quando tale veicolo non sia di proprietà dell'autore dell'illecito ma di terzi, avrebbe disatteso l'intendimento del legislatore delegante;

che, secondo il giudice rimettente, la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo che non appartenga all'autore della violazione sarebbe altresì lesiva della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà del terzo non trasgressore, nonché del canone della ragionevolezza della misura sanzionatoria, non potendosi ritenere il proprietario del mezzo corresponsabile dell'illecito, specie quando l'affidamento di esso sia stato effettuato con tutte le cautele del caso;

che, secondo il giudice *a quo*, le norme censurate sarebbero altresì in contrasto con gli artt. 25, comma 2, 27, comma 1, in relazione all'art. 3 della Costituzione, in quanto la prevista sanzione accessoria troverebbe applicazione nei confronti di un soggetto che non è destinatario di sanzione amministrativa diretta;

che peraltro il rimettente ritiene che, almeno per la sanzione accessoria, verrebbe messa sullo stesso piano la condotta del proprietario che affida incautamente macchine agricole ad un soggetto non munito di patente (artt. 116 e 124, comma 4, del codice della strada) e la condotta di chi affida a terzi un veicolo con la previa verifica dell'assenza di elementi ostativi all'affidamento stesso, essendo in entrambi i casi previsto il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

che, secondo la difesa erariale, la questione sarebbe manifestamente infondata, anzitutto per il fatto che questa Corte si è già pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme censurate, rigettando questioni sollevate sulla base di analoghe argomentazioni (ordinanza n. 58 del 1999; sentenza n. 373 del 1996);

che, inoltre, secondo l'Avvocatura, non spetterebbe alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni (ordinanza n. 297 del 1998; sentenza n. 313 del 1995), rientrando nella più ampia discrezionalità del legislatore la determinazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni;

che, infine, secondo la difesa erariale, la tutela dei diritti del terzo sarebbe sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-*bis*, dello stesso codice della strada e introdotta con il decreto legislativo n. 507 del 1999, per cui l'applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;

che il Giudice di pace di Como, con ordinanza emessa il 1° marzo 2001, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), «nella parte in cui alla violazione della guida senza patente fa conseguire anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo di tre mesi», in riferimento all'art. 3 della Costituzione; dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, «nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore», in relazione all'art. 13 della Costituzione; dell'art. 214, comma 6, del medesimo decreto legislativo, «nella parte in cui prevede che, quando contro il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice, la restituzione non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso», in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost;

che il suddetto giudice è investito dell'esame del ricorso presentato dalla proprietaria di un veicolo avverso il provvedimento di fermo amministrativo del proprio automezzo, guidato da un terzo sprovvisto di patente perché precedentemente ritiratagli dalla Polizia Stradale;

che il giudice *a quo* dubita, anzitutto, della legittimità costituzionale della previsione contenuta nell'art. 216 comma 6, del codice della strada, per cui alla violazione relativa alla guida senza patente consegue anche

la sanzione accessoria del fermo amministrativo, deducendo l'illogicità della stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art. 128 del medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;

che il rimettente eccepisce pure l'incostituzionalità dell'art. 214, comma 1, del codice della strada, in quanto la sanzione accessoria del fermo amministrativo opera anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia di proprietà di un terzo non trasgressore, rappresentando una pesante restrizione della libertà del proprietario e del suo diritto di attendere ai propri bisogni di lavoro, di spostamento o quant'altro, in violazione dell'art. 13 della Costituzione;

che il giudice *a quo* censura, infine, l'art. 214, comma 6, del codice della strada, in quanto, con riferimento all'ipotesi in cui sia stata presentata opposizione ai sensi dell'art. 205 del medesimo codice, la previsione per cui la restituzione del veicolo non possa avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso determinerebbe la lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo gravemente compromessa l'azione a difesa dei propri diritti e interessi da una disposizione punitiva che rappresenta un grave deterrente all'azione stessa;

che, peraltro, la possibile interpretazione che vede inibito al giudice il potere di disporre, nelle more del giudizio, la sospensione del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, appare al rimettente gravemente lesiva anche perché il procedimento ordinario non potrebbe attivarsi prima di sessanta giorni, stante la norma di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come novellato dall'art. 99 del decreto legislativo n. 507 del 1999, che richiama l'art. 113, comma 2, del codice di procedura civile;

che, secondo il giudice *a quo*, la decisione sull'opposizione interverrebbe, quindi, posteriormente alla cessazione del periodo di tre mesi di fermo amministrativo disposto dall'art. 216 del codice della strada;

che anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni prospettate dal Giudice di pace di Como;

che in relazione alla asserita particolare afflittività dell'art. 216, comma 6, del codice della strada, la difesa erariale rileva che le sanzioni previste non sono sproporzionate a fronte della condotta particolarmente grave di chi circola abusivamente durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato;

che, secondo l'Avvocatura, la suddetta questione sarebbe comunque da ritenersi inammissibile, in quanto già dichiarata manifestamente infondata da questa Corte (ordinanza n. 246 del 1998);

che, in riferimento alla mancata previsione nell'art. 214, comma 1, del codice della strada, della applicazione del fermo amministrativo del veicolo solo se esso sia di proprietà del trasgressore, la difesa erariale osserva che la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che nel caso di fermo amministrativo trova conferma nell'art. 214, comma 1-bis, del codice della strada che prevede la immediata restituzione del mezzo solo quando risulti evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;

che, peraltro, il riferimento all'art. 13 della Costituzione, operato dal giudice *a quo*, non sarebbe secondo l'Avvocatura pertinente, in quanto riguarda la libertà personale e può essere invocato per provvedimenti riguardanti la persona fisica e non, come nella fattispecie, le cose;

che, quanto alla censura relativa all'art. 214, comma 6, la difesa erariale ritiene non pertinente il riferimento all'art. 24 della Costituzione, in quanto la norma impugnata non elude il diritto di difendersi e di agire in giudizio, essendo inoltre ingiustificato il timore che la restituzione del veicolo (nel caso di manifesta infondatezza dell'accertamento) non possa avvenire prima della pronuncia del giudice, che non potrebbe essere adito prima di sessanta giorni dall'accertamento della violazione;

che la difesa erariale richiama l'interpretazione di questa Corte (sentenze n. 255 e n. 311 del 1994; ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995), per cui il previo esperimento del ricorso amministrativo è facoltativo, l'interessato potendosi, indipendentemente da esso, rivolgersi al giudice, il quale potrà sospendere l'esecuzione;

che comunque, come sottolineato dalla Avvocatura, l'art. 205 del codice della strada rimanda all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, il cui comma 6 prevede che l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza non impugnabile.

Considerato che le due ordinanze di rimessione, pur riguardando diverse norme del codice della strada, hanno tutte ad oggetto profili attinenti alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, onde i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, come già affermato da questa Corte (ordinanza n. 33 del 2001), la responsabilità del proprietario di un veicolo per le violazioni commesse da chi si trovi alla guida costituisce, nel sistema delle sanzioni amministrative previste per le violazioni delle norme relative alla circolazione stradale, un principio di ordine generale che, nel caso del fermo amministrativo, trova conferma nell'art. 214, comma 1-*bis* cod. strada, per cui solo quando risulti evidente che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del proprietario il mezzo deve essere immediatamente a questi restituito;

che la tutela dei diritti del terzo è pertanto sufficientemente garantita, in un corretto bilanciamento con gli interessi generali perseguiti dal legislatore ed in linea con il principio delineato dall'art. 6 della legge n. 689 del 1981, dalla previsione, contenuta nell'art. 214, comma 1-*bis*, dello stesso codice della strada, per cui l'applicabilità della sanzione accessoria del fermo amministrativo è esclusa se la circolazione è avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo ovvero di chi ne abbia la legittima disponibilità;

che il legislatore delegato, nell'introdurre il fermo amministrativo del veicolo anche quando sia di proprietà di terzi, ha quindi provveduto senza discostarsi dal sistema generale delle sanzioni accessorie del codice della strada e dai principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega 25 giugno 1999, n. 205;

che, pertanto, è manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Roma con riferimento all'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), nella parte in cui prevede il fermo amministrativo del veicolo con il quale è stata commessa la violazione anche quando sia di proprietà di terzi incolpevoli;

che, analogamente, deve ritenersi manifestamente infondata la questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento all'art. 214, comma 1, del codice della strada «nella parte in cui non prevede che l'autoveicolo sia di proprietà del trasgressore»;

che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanze n. 190 del 1997 e n. 33 del 2001), l'individuazione delle condotte punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive del legislatore né stabilire la misura delle sanzioni;

che, su queste basi, deve ritenersi manifestamente infondata, come d'altra parte già dichiarato da questa Corte sia pure prima della modifica introdotta dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1999, la questione relativa all'art. 216, comma 6, del codice della strada, che prevede per il caso di guida senza patente anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo, prospettata dal Giudice di pace di Como deducendo l'illogicità della stessa in raffronto al trattamento sanzionatorio meno afflittivo previsto dall'art. 128 del medesimo codice per chi guidi senza essersi sottoposto agli esami di idoneità o sia stato dichiarato temporaneamente inidoneo;

che, infine, la questione sollevata dal Giudice di pace di Como con riferimento all'art. 214, comma 6, del codice della strada, è manifestamente infondata in quanto la regola per cui l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento è derogabile dal giudice che, concorrendo gravi motivi, può disporre diversamente con ordinanza inoppugnabile, come previsto dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

che quindi le questioni sollevate dai Giudici di pace di Roma e di Como sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, commi 19 e 22, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Roma con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 214, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Como con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0691

N. 324

Ordinanza 1° - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Persona offesa dal reato - Procedimenti riguardanti i magistrati - Competenza per territorio - Applicabilità della disciplina anche nell'ipotesi in cui la persona offesa sia una istituzione giudiziaria e non il singolo magistrato - Prospettata disparità di trattamento, con lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per legge - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilità.

- Cod. proc. pen., art. 11.
- Costituzione, artt. 3 e 25.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Mondovì con ordinanza del 24 luglio 2001, iscritta al n. 865 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che nel corso di un procedimento per il reato di cui all'art. 342 del codice penale il Tribunale di Mondovì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la disciplina dettata in materia di competenza territoriale per i procedimenti in cui sia persona offesa un magistrato si applichi anche ai procedimenti nei quali detta qualità sia attribuita «ad una istituzione giudiziaria nel suo complesso» e non al singolo magistrato;

che il giudice *a quo* premesso che l'imputazione per cui procede ha per oggetto il reato di oltraggio nei confronti del Tribunale di Mondovì, inteso quale istituzione di cui fanno parte «i magistrati deputati per legge all'amministrazione della giustizia» rileva che il fatto «non è realizzato in danno della singola persona di un magistrato» ma nei confronti «di tutti coloro che della suddetta istituzione fanno organicamente, seppure *pro tempore* parte»;

che ad avviso del rimettente l'art. 11 cod. proc. pen. non considera, ai fini dell'attribuzione della competenza per territorio al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge, il caso in cui persona offesa dal reato non sia il singolo magistrato ma, come nel delitto di cui all'art. 342 cod. pen., «un'intera istituzione giudiziaria»;

che l'art. 11 cod. proc. pen. potrebbe trovare applicazione solo ove si ammettesse che il reato per cui si procede leda la dignità, l'onore o altri diritti facenti capo ai singoli magistrati, ma nell'imputazione così come formulata non è ravvisabile alcuna lesione (o messa in pericolo) dei diritti di singoli magistrati, ed in ogni caso «l'interesse leso è quello di cui all'art. 342, secondo comma, cod. pen.»;

che la norma censurata si porrebbe pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto alla situazione del tutto analoga in cui il magistrato assume la qualità di persona offesa, sussistendo anche nel caso di specie le medesime esigenze di garantire la serenità e obiettività di giudizio e la imparzialità del giudice che stanno a base della disciplina dettata dall'art. 11 cod. proc. pen.;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

che l'Avvocatura, premesso che la qualificazione giuridica del fatto e l'individuazione dei titolari dell'interesse protetto sono riservate all'esclusiva valutazione del giudice che procede, osserva tra l'altro che, ove il tribunale rimettente avesse ritenuto sussistente un concorrente interesse individuale dei singoli magistrati, certamente compatibile con la natura potenzialmente plurioffensiva del delitto di cui all'art. 342 cod. pen., l'applicazione dell'art. 11 cod. proc. pen. sarebbe stata del tutto legittima e non certamente frutto di una «integrazione di carattere analogico o inopinatamente estensivo».

Considerato che il rimettente, muovendo dal presupposto che il reato di oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario è volto a tutelare il Corpo nel suo complesso — nel caso di specie l'istituzione giudiziaria del Tribunale di Mondovì — e non i singoli magistrati che ne fanno parte, ritiene che nella situazione sottoposta al suo esame non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 11 cod. proc. pen., che si riferisce esclusivamente all'ipotesi in cui ad assumere la qualità di persona offesa sia il singolo magistrato;

che il giudice *a quo* solleva pertanto questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto i profili della disparità di trattamento rispetto alla situazione del tutto analoga in cui il magistrato assume la qualità di persona offesa, e della lesione del principio del giudice imparziale predeterminato per legge;

che il giudice *a quo* trascura di svolgere qualsiasi considerazione sulle ragioni per cui non ritiene di poter aderire a quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'oltraggio all'ente collegiale implica anche l'offesa ai singoli soggetti che ne fanno parte, dal momento che un'unica condotta criminosa può ledere sia il prestigio della pubblica amministrazione, sia l'onore del pubblico ufficiale;

che inoltre il rimettente omette di fornire qualsiasi indicazione sulle concrete modalità di realizzazione della fattispecie per cui si procede, in base alle quali ha escluso la portata plurioffensiva della condotta;

che, a prescindere dall'attribuzione della qualità di persona offesa ai singoli magistrati che compongono il Corpo giudiziario ai sensi dell'art. 342 cod. pen., va osservato che l'art. 11 cod. proc. pen. prevede lo spostamento di competenza territoriale anche quando il magistrato sia danneggiato dal reato e che neppure su questo aspetto il rimettente fornisce un'idonea motivazione;

che tali omissioni non consentono a questa Corte di verificare se la fattispecie per cui si procede non renda possibile l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen.;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0692

N. 325

Ordinanza 1° - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Asserita, ingiustificata, discriminazione rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati - Questione già esaminata - Mancata prospettazione di profili diversi o ulteriori - Manifesta infondatezza.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, art. 3.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi procedimenti penali, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio con ordinanze del 27 aprile 2001 e del 19 settembre 2001, iscritte al n. 910 e al n. 948 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 45 e n. 49, 1^a serie speciale, dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 27 aprile 2001 (r.o. n. 910 del 2001) il Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice;

che il Tribunale, a seguito dell'opposizione della difesa dell'imputato all'audizione di un ufficiale di polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da un teste nel corso delle indagini preliminari, ha sollevato d'ufficio la questione di costituzionalità, in quanto la norma censurata avrebbe «sostanzialmente ripristinato» il divieto per gli appartenenti alla polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni ricevute da testimoni oggetto dell'obbligo di documentazione mediante verbalizzazione, già dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 24 del 1992, e sarebbe quindi affetta dai medesimi vizi rilevati dalla Corte con la citata sentenza;

che infatti, non essendo prevista dall'art. 197 cod. proc. pen. l'incompatibilità a testimoniare degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed essendo assurdo ritenere che tali soggetti siano meno affidabili di un «testimone comune», non vi sarebbe ragione di inibire solo ad essi la testimonianza indiretta, tanto più ove si consideri che analogo divieto non è invece previsto per gli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini difensive;

che le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 24 del 1992 non potrebbero dirsi travolte per effetto del nuovo art. 111 Cost., dal quale non discenderebbe affatto la necessità di vietare agli appartenenti alla polizia giudiziaria la testimonianza indiretta, che non incide né sul principio di oralità, né su quello del contraddittorio, in quanto il teste può essere sempre sottoposto a esame e a controesame;

che analoga questione di costituzionalità dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost., è stata sollevata con ordinanza del 19 settembre 2001 dal Tribunale di Sondrio (r.o. n. 948 del 2001);

che, in punto di rilevanza, il rimettente — premesso che in dibattimento uno dei testi escussi aveva negato di aver reso dichiarazioni in relazione ad «alcune circostanze», trasfuse invece nel verbale redatto ex art. 357, comma 2, lettera b), cod. proc. pen. e utilizzato dal pubblico ministero per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 dello stesso codice — rileva che la disposizione censurata impedisce «l'esame e l'approfondimento della veridicità di tali circostanze» mediante l'escussione dell'ufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante;

che la norma censurata sarebbe affetta dagli stessi vizi di incoerenza e irragionevolezza che avevano determinato la declaratoria di incostituzionalità della analoga disposizione previgente, e ciò tanto più quando «l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità» o nelle ipotesi, non infrequenti nella pratica, in cui venga omessa la «documentazione dell'attività svolta dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto»;

che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001, deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che le questioni siano dichiarate infondate.

Considerato che entrambi i rimettenti dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di rendere testimonianza sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), dello stesso codice;

che ad avviso dei rimettenti la disciplina censurata, vietando la testimonianza indiretta degli appartenenti alla polizia giudiziaria, li discriminerebbe ingiustificatamente rispetto ai testimoni «comuni» e agli investigatori privati abilitati all'espletamento di indagini difensive e sarebbe ancor più irragionevole quando l'esame dei testimoni-fonte risulti impossibile o l'attività svolta non sia stata ritualmente documentata;

che, investendo le questioni la medesima norma in riferimento allo stesso parametro costituzionale, va disposta la riunione dei relativi giudizi;

che successivamente alle ordinanze di rimessione questa Corte ha esaminato questioni analoghe, sollevate sulla base di argomentazioni che traevano anch'esse spunto da quelle svolte nella sentenza n. 24 del 1992, dichiarando non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni rese da testimoni (sentenza n. 32 del 2002) e manifestamente infondata la medesima questione sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111 e 112 Cost. (ordinanze n. 292 e n. 293 del 2002);

che in dette pronunce questa Corte ha rilevato come, rispetto al momento in cui tale sentenza era stata emessa, è profondamente mutato «il quadro di riferimento costituzionale, ora integrato dalla previsione, contenuta nella prima parte del quarto comma dell'art. 111 Cost., del principio del contraddittorio nella formazione della prova»;

che tale previsione costituzionale, con la quale «il legislatore ha dato formale riconoscimento al contraddittorio come metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio», esprime una generale regola di esclusione probatoria, in base alla quale nessuna dichiarazione raccolta unilateralmente durante le indagini può essere utilizzata come prova del fatto in essa affermato, se non nei casi eccezionali, contemplati dal quinto comma dell'art. 111 Cost., di consenso dell'imputato, di accertata impossibilità di natura oggettiva di formazione della prova in contraddittorio e di provata condotta illecita;

che, nell'ambito della disciplina attuativa di tale principio, il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria previsto dalla norma censurata è volto ad evitare che dichiarazioni assunte unilateralmente possano surrettiziamente confluire nel materiale probatorio utilizzabile in giudizio ed è coerente con la regola dettata dall'art. 500, comma 2, cod. proc. pen., che mira a preservare la fase del dibattimento «da contaminazioni probatorie fondate su atti unilateralmente raccolti nel corso delle indagini preliminari» (v. ordinanza n. 36 del 2002);

che anche la censura concernente la supposta irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina impugnata e quella prevista per gli investigatori privati autorizzati, *ex art. 327-bis*, comma 3, cod. proc. pen., all'espletamento di indagini difensive, è stata già ritenuta infondata da questa Corte, che ha osservato, «da un lato, che il divieto della testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria è coerente con il principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e, dall'altro, che interpretazioni della disciplina dell'incompatibilità a testimoniare degli investigatori privati che consentissero di aggirare le regole di esclusione probatoria si porrebbero in contrasto con l'art. 111, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 32 del 2002);

che, infine, la disciplina censurata, finalizzata ad evitare l'elusione del contraddittorio ed essa stessa espressione di un principio assunto a regola costituzionale, non può ritenersi affetta da incoerenza e irragionevolezza neppure nelle ipotesi, menzionate nella sentenza n. 24 del 1992 e richiamate da uno dei rimettenti, in cui «l'esame dei testimoni-fonte obbligatoriamente indicati sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità»;

che, rispetto al momento in cui è intervenuta la sentenza n. 24 del 1992, è infatti significativamente mutato — per effetto delle modifiche legislative intervenute a far data dal d. l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 — anche «il sistema delle norme che disciplinano l'attività investigativa della polizia giudiziaria e il regime della lettura degli atti irripetibili» (sentenza n. 32 del 2002);

che tale regime consente ora di dare lettura, a norma dell'art. 512 cod. proc. pen. e nel rispetto dei principi enunciati nel quarto e quinto comma dell'art. 111 Cost., degli atti assunti dalla polizia giudiziaria quando la formazione della prova in dibattimento è divenuta impossibile per fatti o circostanze imprevedibili;

che nella medesima ottica deve essere quindi apprezzata l'innovazione al testo originario dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. introdotta dalla legge 1º marzo 2001, n. 63, secondo cui la testimonianza indiretta non è vietata negli «altri casi», e cioè quando non ha per oggetto informazioni che sono, o dovrebbero essere, consacrate in verbali;

che in tali situazioni, «non presentandosi l'esigenza di evitare l'aggiramento della regola di esclusione probatoria» di cui all'art. 111, quarto comma, Cost., «non sussiste alcun profilo di irragionevolezza nella disciplina che consente [...] di applicare le regole generali in tema di testimonianza indiretta» (sentenza n. 32 del 2002);

che, non risultando profili diversi o aspetti ulteriori rispetto a quelli già valutati con le richiamate pronunce, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Lecce e dal Tribunale di Sondrio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0693

N. 326

Ordinanza 1° - 5 luglio 2002

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Acquisizione di prove - Divieto di testimonianza indiretta per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria - Ritenuta operatività soltanto nel caso di attività di indagine delegata dal pubblico ministero e non se l'attività sia assunta di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Prospettata lesione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti del processo - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

- Cod. proc. pen., art. 195, comma 4.
- Costituzione, artt. 2, 3, 24 e 111.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Cesare RUPERTO;

Giudici: Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale, dal Tribunale di Siracusa con ordinanza del 12 giugno 2001, iscritta al n. 106 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, 1^a serie speciale, dell'anno 2002.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2002 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 12 giugno 2001 il Tribunale di Siracusa ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a*), dello stesso codice;

che il Tribunale di Siracusa premette che nel corso del dibattimento era stata assunta la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni acquisite, nell'ambito di attività di indagine delegata dal pubblico ministero, da persone informate sui fatti, citate in dibattimento come testimoni;

che il difensore di uno degli imputati aveva eccepito, ai sensi dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., così come riformulato dalla legge 1° marzo 2001, n. 63, il divieto per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a*) e *b*), cod. proc. pen.;

che il tribunale, rigettata l'eccezione della difesa, aveva dato corso all'assunzione della deposizione ritenendo, in adesione alla interpretazione letterale della norma prospettata dal pubblico ministero, che il divieto operi nelle sole ipotesi di dichiarazioni assunte nell'ambito di attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria;

che i difensori avevano quindi eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., nell'interpretazione datane dal giudice, in quanto la norma determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento della situazione in esame rispetto alle dichiarazioni assunte d'iniziativa della polizia giudiziaria;

che il tribunale, dopo aver ribadito che il tenore letterale della norma non consente di ritenere che il divieto di testimonianza della polizia giudiziaria si estenda al contenuto delle dichiarazioni ricevute nel corso di attività di indagine delegata, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, cod. proc. pen., «nella parte in cui prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a*)», ritenendo che tale norma violi gli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.;

che, con riferimento all'art. 3 Cost., il rimettente rileva che non vi è alcuna ragione per differenziare le ipotesi in cui l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia assunto le informazioni di propria iniziativa ovvero su delega del pubblico ministero, in quanto le due situazioni appaiono identiche, trattandosi in entrambi i casi di attività di assunzione di informazioni da parte della polizia giudiziaria, disciplinata nel medesimo modo quanto a modalità di documentazione, destinazione dell'atto al fascicolo del pubblico ministero, utilizzabilità per le contestazioni, possibilità di lettura ai sensi degli artt. 512 e 512-*bis* cod. proc. pen.;

che la disciplina censurata violerebbe inoltre gli artt. 2 e 24 Cost., in quanto — essendo rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero la decisione se delegare o meno l'atto e, quindi, se consentire o meno all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria di deporre sul suo contenuto — attribuirebbe allo stesso pubblico ministero il potere di sottrarre un teste alle domande del difensore dell'imputato;

che sarebbe di conseguenza violato anche il principio di parità delle parti enunciato dall'art. 111 Cost., dal momento che il potere del pubblico ministero di delegare l'atto, incidendo sul regime della testimonianza *de relato* della polizia giudiziaria, configurerebbe «una posizione di preminenza della pubblica accusa sulla difesa»;

che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, sebbene riferibile ai soli casi in cui costoro abbiano svolto attività d'iniziativa ai sensi degli artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a*), cod. proc. pen., riprodurrebbe la medesima illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, mediante integrale richiamo all'atto d'intervento depositato nel giudizio instaurato con ordinanza n. 514 del r.o. del 2001 e deciso con la sentenza n. 32 del 2002, che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che il rimettente, muovendo dalla premessa interpretativa che il divieto imposto agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nelle ipotesi di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettera *a*), cod. proc. pen. sia operante solo in caso di attività di indagine a iniziativa della polizia giudiziaria, e non anche in caso di indagini delegate dal pubblico ministero, ravvisa nella norma censurata la violazione degli artt. 2, 3, 24 e 111 Cost.;

che il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei casi in cui abbiano svolto attività di indagine di iniziativa, riprodurrebbe infatti, ad avviso del giudice *a quo* la medesima situazione di illegittimità già dichiarata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 1992;

che la disparità di disciplina della testimonianza indiretta, a seconda che abbia per oggetto attività di indagine di iniziativa o delegate, sarebbe priva di qualsiasi fondamento razionale e che la discrezionalità del pubblico ministero nel decidere se delegare l'attività di indagine, incidendo sulla possibilità di assumere la testimonianza *de relato* violerebbe il diritto di difesa e il principio della parità tra le parti;

che questione identica, sollevata dal medesimo rimettente con ordinanza n. 728 del r.o. del 2001, è stata dichiarata da questa Corte manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza con la sentenza n. 32 del 2002;

che, come emerge dall'ordinanza di rimessione, anche nel caso in esame il Tribunale solleva questione di legittimità costituzionale della norma che vieta la testimonianza indiretta della polizia giudiziaria sul contenuto delle dichiarazioni assunte nell'ambito di attività di indagine di iniziativa, nonostante abbia assunto la deposizione *de relato* del verbalizzante ed abbia quindi già fatto applicazione del comma 4 dell'art. 195 cod. proc. pen., in base al presupposto interpretativo, sul quale questa Corte non è chiamata a prendere posizione, che il divieto non operi nell'ipotesi di attività delegata;

che pertanto, avendo lo stesso rimettente in precedenza già assunto la testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria, la questione è priva di rilevanza nel giudizio *a quo*.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1º luglio 2002.

Il Presidente: RUPERTO

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

02C0694

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 33

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 22 aprile 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Adozione internazionale - Adozione di minori in Provincia di Bolzano - Norme provinciali per l'assistenza e sostegno alle coppie di coniugi con stabile dimora in Alto-Adige - Rilascio del certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione internazionale dell'Aja nonché dell'autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno permanente del minore adottato o affidato a scopo di adozione - Compiti attribuiti alla Provincia autonoma, previa convenzione con la «Commissione nazionale per le adozioni internazionali» - Preteso contrasto con le competenze legislative statali di tipo esclusivo assegnate dalla Costituzione in materia di «condizione giuridica di cittadini non appartenenti all'Unione europea», di «stato civile» e di «ordinamento civile» - In subordine: denunciata esorbitanza dai limiti della potestà legislativa concorrente degli enti locali in ordine alla disciplina dei servizi per l'adozione internazionale - In via ulteriormente gradata: Asserita violazione di competenze amministrative assegnate allo Stato tenuto anche conto della esigenza di «assicurarne l'esercizio unitario».

- Legge regionale (*rectius*, legge della Provincia di Bolzano) 29 gennaio 2002, n. 2 (in particolare, art. 2, comma 4).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *a*), *i*) ed *l*), e 118, commi primo e secondo (nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3); legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato;

Contro la provincia di Bolzano, in persona del Presidente in carica per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 2, concernente «provvedimenti per l'adozione di minori in Provincia di Bolzano», pubblicata nel supplemento n. 1 al B.U.R. n. 7 del 12 febbraio 2002

F A T T O

Come è noto, la materia dell'adozione internazionale è regolata dalla legge statale 4 maggio 1983 n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), come modificata dalla legge 31 dicembre 1998 n. 476, di ratifica della Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 inerente la «tutela dei bambini e la cooperazione nell'adozione internazionale», e dalla legge 28 marzo 2001 n. 149.

In particolare, nell'ambito di tali leggi e per quanto qui più specificamente interessa:

a) la legge n. 476/1998 ha istituito la Commissione per adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni centrali e locali che, a vario titolo, concorrono alla piena attuazione della citata Convenzione de L'Aja;

b) l'art. 39-*bis* introdotto dalla stessa legge n. 476/1998 nel testo della legge n. 184/1983 ha delineato le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, rimettendo alla potestà legislativa di tali enti l'istituzione e la disciplina dei «servizi per l'adozione internazionale», comunque autorizzati, vigilati e verificati dalla Commissione per le adozioni internazionali a norma del precedente art. 39, comma 1, lett. *c*) della ricordata legge n. 184/1983 come modificata dalla legge n. 476/1998.

Con la legge indicata in epigrafe la Provincia di Bolzano intende fornire assistenza e sostegno alle coppie di coniugi che abbiano stabile dimora in Alto Adige ai fini dell'adozione di bambini con cittadinanza non italiana e residenti all'estero.

Pur se il testo di tale legge stabilisce (art. 1, comma 2) che le funzioni di assistenza che la provincia autonoma intende sostenere saranno esercitate nel rispetto dell'ordinamento giuridico statale e internazionale ed in particolare della legge 28 marzo 2001, n. 149, tuttavia il comma 4 dell'art. 2 ha previsto che la provincia, previa convenzione con la Commissione nazionale per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio

dei ministri, possa svolgere alcuni compiti amministrativi attribuiti dall'art. 39 della legge n. 184/1983 alla predetta Commissione, consistenti nel rilascio del certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione internazionale, come previsto dall'art. 23 della Convenzione stessa, e dell'autorizzazione di ingresso e di soggiorno permanente del minore adottato o affidato a scopo di adozione.

Siffatta previsione configura travalicamento dei limiti di competenza attribuiti alla potestà legislativa regionale e delle province autonome, cosicché avverso la legge regionale in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo di

D I R I T T O

1. — Violazione dell'art. 117, comma 2, lett *a*) ed *i*) della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Come si è dianzi accennato, il legislatore statale, nel dare attuazione alla Convenzione de L'Aja del 1993, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, allo scopo di assicurare il coordinamento degli interventi di tutte le istituzioni centrali e locali che, a vario titolo, concorrono alla piena attuazione della suddetta Convenzione.

In particolare, sono stati riservati alla competenza esclusiva della Commissione il rilascio del certificato di conformità dell'adozione alle disposizioni della Convenzione, il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente dei minori stranieri adottati, nonché l'autorizzazione, la verifica ed il controllo delle attività svolte dagli enti privati autorizzati allo svolgimento di procedure adozionali.

Sotto tale profilo, pertanto, il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale in epigrafe si pone in contrasto con le previsioni costituzionali di attribuzione di competenza esclusiva allo Stato in materia di: «condizione giuridica di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (art. 117, comma 1, lett. *a*); «stato civile» (art. 117, comma 1, lett. *i*) «ordinamento civile» (art. 117, comma 1, lett. *l*).

In tali materie, infatti, tutte attinenti sotto differenziati profili alla materia disciplinata dalla legge provinciale qui denunciata, la evidente competenza esclusiva dello Stato può trovare deroga solo entro quei limiti che, di volta in volta, la stessa legge statale intenda consentire. Nel caso in questione, l'irrinunciabile esigenza di assicurare l'uniformità di valutazione delle situazioni soggettive che interessano i minori adottati provenienti da altri paesi e di consentire una adeguata attività di controllo in Italia e all'estero sugli enti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione nell'ambito delle procedure di adozione, rende ampiamente ragione, sotto il profilo logico prima ancora che giuridico, della impossibilità di consentire qualsiasi forma di decentramento delle delicate funzioni in questione.

Né tali rilievi potrebbero intendersi superati dal fatto che la legge provinciale *de qua* prevede lo svolgimento delle anzidette attività solo a seguito di una convenzione con la Commissione per le adozioni internazionali: si tratta infatti di materia non disponibile da parte della stessa Commissione, in quanto alla stessa riservata dalla legge statale in conformità ai richiamati dettami della Costituzione. Pertanto anche l'eventuale convenzione attuativa del detto art. 2 comma 4 della legge provinciale sarebbe comunque lesiva della competenza statale *in subiecta materia*.

2. — Violazione dell'art. 117, comma 2, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In subordine a quanto argomentato nel primo motivo di ricorso, nella (denegata) ipotesi che si intenda ravvisare comunque la sussistenza di una competenza legislativa concorrente degli enti locali nella materia in questione, siccome rientrante *lato sensu* nella materia dei rapporti internazionali, (e ciò con particolare richiamo alle disposizioni della legge statale — *cfr.* art. 39-*bis* legge n. 184/1983 — che attribuiscono alla legge regionale o provinciale la disciplina di servizi per l'adozione internazionale), va comunque ribadito che agli enti locali è riservata la possibilità di concorrere alle scelte politiche in tema di adozioni internazionali operate a livello centrale anche mediante la creazione di servizi pubblici regionali (o provinciali) che, al pari delle associazioni private autorizzate, possano da una parte consentire di coprire aree geografiche e bisogni che altrimenti potrebbero restare esclusi dai circuiti di solidarietà, e dall'altra promuovere programmi di cooperazione.

Ma non mai sarebbe possibile derogare alla evidente esigenza di lasciare garantita l'uniformità di disciplina della materia per quanto attiene ai delicati compiti — direttamente incidenti su ognuno dei minori interessati dagli istituti dell'adozione e dell'affidamento internazionale — di controllo, di vigilanza, di verifica dell'uniformità delle procedure attuate e dei risultati conseguiti in un campo nel quale la necessità della parità di trattamento appare indefettibile.

Per questo, se anche si volesse ipotizzare una potestà legislativa concorrente della Provincia di Bolzano, essa non potrebbe riguardare le competenze descritte nel ridetto art. 2 comma 4 della legge in epigrafe, se non ponendosi in evidente contrasto con i limiti costituzionali.

3. — Violazione dell'art. 118, commi 1 e 2, della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

In via ulteriormente gradata, per l'ipotesi che le previsioni della legge provinciale qui denunciate si intendano riferibili ad attività precipuamente di carattere amministrativo, deve rilevarsi che comunque si tratterebbe di attività inderogabilmente riservate alla Commissione per le adozioni internazionali in quanto alla stessa rimessa dalla legge statale secondo la propria competenza (art. 118, comma 2) e in ogni caso attribuite alla competenza centrale per l'evidente esigenza di «assicurarne l'esercizio unitario» (art. 118, comma 1).

P. Q. M.

Chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge regionale in epigrafe.

Roma, addì 11 aprile 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: Antonio CINGOLO

02C0349

N. 34

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri).

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Norme modificative della legge istitutiva del Corpo forestale regionale - Denunciata attribuzione reiterata, a quest'ultimo, di funzioni rientranti in materie rimesse in competenza esclusiva statale (tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, profilassi internazionale) - Invasione, reiterata, del potere statale di attribuire le funzioni amministrative.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 1, comma 3, lettera *b*), sostitutivo dell'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2).
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lettere *s*) e *q*), e 118.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Lombardia - Norme modificative della legge istitutiva del Corpo forestale regionale - Previsto intervento sostitutivo del Corpo forestale regionale, in caso di mancato intervento degli enti locali - Asserito reiterato contrasto con i precetti costituzionali in materia di poteri sostitutivi - Lesione, reiterata, delle autonomie locali garantite dalla Costituzione.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 2, comma 5, sostitutivo dell'art. 2, comma 5, della legge regionale 12 gennaio 2002, n. 2).
- Costituzione, artt. 114, commi primo e secondo, e 120, comma secondo.

Elezioni - Regione Lombardia - Consigliere regionale - Incompatibilità con la carica di presidente e assessore provinciale, di sindaco ed assessore dei comuni capoluoghi di provincia nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti - Asserita violazione del principio generale della legislazione statale sulla incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4, art. 1, comma 4.
- Costituzione, art. 122; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ambiente (tutela dell') - Protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici - Norme della Regione Lombardia in materia di impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione - Divieto di installazione di impianti entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di determinate aree ed edifici - Denunciata introduzione di un parametro diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla legge «quadro» statale - Invasione della potestà statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Inconfigurabilità di una competenza concorrente in materia di tutela della salute - Contrasto con la normativa comunitaria che riserva unicamente agli Stati membri la competenza ad introdurre condizioni in materia.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4 (in particolare, art. 3, comma 12, che sostituisce il comma 8 dell'art. 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), e terzo; legge 22 febbraio 2001, n. 36; Direttiva 96/2/CE.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avverso legge regionale - Invito alla Regione a non procedere all'attuazione della legge impugnata in pendenza di giudizio.

- Legge della Regione Lombardia 6 marzo 2002, n. 4.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Lombardia in persona del suo Presidente della giunta, avverso la legge regionale 6 marzo 2002 n. 4, intitolata «Norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative», pubblicata nel bollettino ufficiale supplemento ordinario al n. 10 del giorno 8 marzo 2002.

La determinazione di proposizione del presente ricorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 3 maggio 2002 (si depositerà estratto del relativo verbale).

A) L'art. 2 della legge regionale 12 gennaio 2002 n. 2 è stato impugnato con ricorso 15 marzo 2002. Si è osservato in proposito che l'art. 117 secondo comma della Costituzione riserva alla legislazione esclusiva dello Stato alla lettera *S*) la materia «tutela dell'ambiente (e) dell'ecosistema» ed alla lettera *Q*) la materia «profilassi internazionale».

Inoltre leggi ordinarie dello Stato attribuiscono al Corpo forestale dello Stato molte funzioni specifiche nelle menzionate materie: esemplificativamente, si rammentano le funzioni in tema di sorveglianza sulle aree protette e sulle riserve naturali di rilievo nazionale ed internazionale di collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per i compiti di cui agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 300 del 1999, di commercio internazionale della specie animali e vegetali in via di estinzione, di repressione degli illeciti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, di vigilanza venatoria, di tutela del patrimonio genetico degli ecosistemi vegetali, e in generale di polizia specializzata nella tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Orbene l'art. 1 comma 3 lett. *b*) della legge regionale n. 4 del 2002 che viene ora in esame, nel sostituire l'art. 2 della precedente legge regionale n. 2 del 2002, attribuisce ancora al neo istituito Corpo forestale regionale funzioni concernenti la materia di cui ai menzionati parametri costituzionali.

L'inciso «nelle materie di competenza regionale» contenuto nell'art. 1, comma 1, della l.r. n. 2/2002, la «eccezione» di cui all'immodificata lettera *b*) comma 2 dell'art. 2 e la espressione «per gli aspetti di competenza regionale» usata al comma 3 dello stesso novellato art. 2, non paiono idonei ad escludere un contrasto tra le disposizioni regionali considerate e l'art. 117 secondo comma lettere *S*) e *Q*) Costituzione. Una eventuale attribuzione ai sensi dell'art. 118 della Costituzione di «funzioni amministrative» nella materia *de qua* al Corpo forestale lombardo (e ad eventuali similari apparati delle altre Regioni) può essere prevista soltanto da legge organica dello Stato «sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», anche per prevenire altrimenti probabili conflitti in casi concreti.

I menzionati parametri costituzionali hanno inciso sulle disposizioni contenute nel titolo III, almeno capi III e IX, del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, e forse potrebbero condurre ad una riconsiderazione del d.P.C.m. 11 maggio 2001 (in *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001 n. 134, corretto in *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2001 n. 145) emanato in forza dell'art. 4 del d.lgs. 4 giugno 1997 n. 143. Inoltre, la funzione «lotta attiva contro gli incendi» (boschivi) non può ritenersi assegnata in esclusiva al Corpo forestale regionale, considerato quanto disposte nell'art. 107 del predetto d.lgs. n. 112 del 1998.

Anche nel nuovo testo dettato con la legge in esame l'art. 2 comma 5 della, l.r. n. 2/2002 prevede l'intervento del Corpo forestale regionale, apparato della regione, «in sostituzione degli enti locali competenti qualora questi omettano di intervenire». La disposizione, anche per l'assenza di regole procedurali, appare contrastante con l'art. 120 secondo comma della Costituzione e lesiva delle autonomie locali ora più fortemente garantite dall'art. 114 primo e secondo comma della Costituzione.

In definitiva, al là di una meramente formale espunzione di alcuni riferimenti all'ambiente, la sostanza della normativa attuale non è mutata rispetto a quella che ha già formato oggetto dell'impugnazione che viene qui pienamente confermata.

B) L'art. 1 comma 4, della legge in esame, laddove prevede l'incompatibilità della carica di consigliere regionale con quella di presidente e assessore provinciale, di sindaco ed assessore dei comuni capoluoghi di provincia nonché con quella di sindaco e assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, introduce una fattispecie nuova di incompatibilità rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 267/2000, da cui deriva il principio generale, al cui rispetto le Regioni sono tenute ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, dell'incompatibilità assoluta della carica di consigliere regionale con qualsiasi altra carica negli enti locali.

C) L'art. 3, comma 12, della legge in esame reca modifiche alla l.r. 11 maggio 2001 n. 11 (norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione), novellando in particolare il comma 8 dell'art. 4. Orbene laddove viene vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite di distanza di 75 metri dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, case di cura, ecc., si pone in contrasto con quanto stabilito dalla legge quadro statale n. 36/2001 sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in quanto introduce un parametro, quale quello della distanza, diverso da quelli di attenzione stabiliti dalla citata legge quadro. Infatti i parametri ivi individuati assurgono a principi generali dell'ordinamento alla luce del quadro complessivo della normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Tale materia, di preminente interesse nazionale per la sua natura di servizio, rientra nella materia di esclusiva competenza statale di tutela dell'ambiente (art. 117 della Costituzione, comma 2, lettera s); né sembra potersi ascrivere alle competenze concorrenti tra Stato e regioni (art. 117, comma 3) in materia di tutela della salute. Del resto la stessa normativa comunitaria (Direttiva 96/2/CE) prevede che soltanto gli Stati membri possono imporre condizioni circa l'installazione e/o la gestione di reti di comunicazioni o fornitura di servizi di telecomunicazioni esclusivamente per esigenze fondamentali tassativamente individuate.

La competenza a introdurre condizioni spetta esclusivamente agli Stati membri ed in tale ottica vanno riguardate le attribuzioni di potestà legislativa regionale di natura concorrente in materia di rapporti con l'Unione e di ordinamento della comunicazione (in tal senso *cfr.* Consiglio di Stato sez. VI, 15 gennaio 2002, n. 277).

P. Q. M.

Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimità costituzionale in parte qua della legge sottoposta a giudizio, con ogni conseguenziale pronuncia e con invito alla regione a non procedere alla attuazione della legge stessa in pendenza del giudizio.

Roma, addì 6 maggio 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

N. 35

Ricorso per questioni di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Definizione delle aree sensibili e previsione di criteri per l'identificazione e perimetrazione finalizzati alla possibilità di localizzazioni alternative degli impianti - Esorbitanza dalle competenze regionali - Violazione dei principî fondamentali fissati dalla legge quadro statale in materie di competenza legislativa concorrente (tutela della salute e ordinamento della comunicazione).

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, artt. 3, comma 1, lettera *m*), e 4, comma 1).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, (*recte*: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 8, comma 1).

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Divieto di installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radiobase per telefonia mobile su determinati edifici - Denunciato contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro fissato dalla legge statale.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 1).
- Costituzione, art. 117, comma secondo (*recte*: terzo); legge 22 febbraio 2001, n. 36 (in particolare, art. 16); decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, art. 4.

Ambiente (tutela dell') - Protezione dall'inquinamento elettromagnetico - Norme transitorie della Regione Puglia sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi - Localizzazione degli impianti - Divieto nelle aree vincolate (*ex d.lgs. n. 490 del 1999*), classificate di interesse storico-architettonico, di pregio storico culturale e testimoniale nonché nei parchi ed aree protette - Asserita violazione della competenza esclusiva statale in materia ambientale - Contrasto con la previsione legislativa di apposito regolamento finalizzato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5 (in particolare, art. 10, comma 2).
- Costituzione, art. 117, comma primo, (*recte*: secondo), lettera *s*) (nel testo novellato); legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 5, comma 1.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Contro la regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 «Norme transitorie per la tutela dell'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra Ohz e 300 Ghz», in particolare delle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, lettera *m*), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2 (pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'11 marzo 2002).

Come espressamente risulta dall'art. 1 della legge impugnata, la finalità della legge medesima è quella di assicurare «...la tutela dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico connesso al funzionamento e all'esercizio degli impianti per telecomunicazione e radiotelevisivi...».

Si deve al riguardo osservare, in linea generale, che lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia della tutela ambientale (art. 117, primo comma, lett. *s*, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). Mentre costituiscono materie di legislazione concorrente (art. 117, secondo comma) quelle della tutela della salute e dell'ordinamento della comunicazione con conseguente potestà legislativa dello Stato nella determinazione dei principî fondamentali.

Ciò premesso, l'impugnata legge regionale appare invasiva della competenza statale, come sopra attribuita dall'art. 117 Cost., relativamente alle disposizioni seguenti.

1. — L'art. 3, comma 1, lett. *m*), definisce le aree sensibili, come quelle «per le quali le amministrazioni comunali, su regolamentazione regionale, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti, in considerazione della particolare densità abitativa, della presenza di infrastrutture e/o servizi a elevata intensità d'uso, nonché dello specifico interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale».

Correlativamente, l'art. 4, comma 1, dispone che «La regione... detta i criteri generali per la localizzazione degli impianti, nonché i criteri inerenti l'identificazione delle "aree sensibili" e la relativa perimetrazione».

Le disposizioni suindicate eccedono dalle competenze regionali, la materia essendo infatti disciplinata da principi fondamentali fissati con la legge statale 22 febbraio 2001, n. 36 «Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici».

Invero, l'art. 8, comma 1, della legge quadro n. 36/2001, nell'individuare le competenze regionali, prescrive che esse si esercitano «nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato...». Mentre le impugnate disposizioni della legge regionale n. 5 del 2002, definendo le «aree sensibili» e prevedendo i criteri per l'identificazione e perimetrazione, introducono nozioni estranee alla legislazione statale di principio e con essa si pongono in contrasto.

2. — L'art. 10, comma 1, della legge impugnata vieta «l'installazione di sistemi radianti relativi agli impianti di emittenza radiotelevisiva e di stazioni radio base per telefonia mobile, su ospedali, casi di cura e di riposo, scuole e asili nido».

Va al riguardo osservato che, in via transitoria ed in mancanza dei decreti di cui all'art. 4, comma 2, della legge quadro n. 36 del 2001, l'art. 16 della medesima legge quadro prescrive che siano applicabili, tra l'altro, le disposizioni del decreto 10 settembre 1998, n. 381, del Ministro dell'ambiente (G.U. 3 novembre 1998, n. 257).

L'art. 4 di tale decreto ministeriale assume come unico parametro il campo di valore elettromagnetico; sicché il divieto assoluto contenuto nell'art. 10, comma 1, della legge impugnata presenta un contenuto diverso ed eccedente rispetto al parametro richiamato dalla legge quadro n. 36 del 2001.

3. — L'art. 10, comma 2, della legge impugnata vieta la localizzazione degli impianti (di cui all'art. 2, comma 1) nelle aree vincolate ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nelle aree classificate di interesse storico-architettonico, nelle aree di pregio storico, culturale e testimoniale, nonché nei parchi ed aree protette.

Tale disposizione invade, in primo luogo, la competenza esclusiva in materia ambientale attribuita allo Stato dall'art. 117, comma 1, lett. s), della Costituzione, nel testo novellato.

La medesima disposizione contrasta inoltre con l'art. 5, comma 1, della legge quadro n. 36 del 2001, che riserva ad apposito regolamento, di competenza statale, l'adozione di misure specifiche finalizzate alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

P. Q. M.

Si richiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la legge della Regione Puglia 8 marzo 2002, n. 5, nei suoi articoli 3, comma 1, lettera m), 4, comma 1, 10, commi 1 e 2.

Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti:

1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2002;

2) copia della legge regionale 8 marzo 2002, n. 5.

Roma, addì 9 maggio 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: IVO BRAGUGLIA

N. 36

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Regione Calabria - Scioglimento del Consiglio regionale - *Prorogatio* degli organi regionali (ivi compreso lo stesso Consiglio regionale) nell'esercizio delle loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della Regione e del nuovo Consiglio regionale - Preteso contrasto con la competenza del legislatore statale ad integrare ed attuare le previsioni costituzionali riguardanti i casi di scioglimento del Consiglio regionale o con questi assimilabili.

In via subordinata: Preteso contrasto della legge regionale, approvata con procedimento ordinario, con la previsione costituzionale che riserva allo Statuto la disciplina della materia.

In via ulteriormente subordinata: Asserita illegittimità costituzionale della legge regionale per la mancata distinzione dei differenti casi di scioglimento del Consiglio regionale e per la mancata riferibilità dell'esercizio delle funzioni «prorogate» ai soli atti urgenti ed improrogabili, nonché per l'estensibilità al Consiglio regionale di una «misura» temporanea applicabile eventualmente solo alla Giunta regionale

- Legge della Regione Calabria 15 marzo 2002, n. 14.
- Costituzione, artt. 123, primo comma, e 126.

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentando dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente in carica della giunta regionale;

Avverso la legge regionale Calabria 15 marzo 2002 n. 14, pubblicata il 21 marzo 2002 nel supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 5 del 16 marzo 2002.

La proposizione del presente ricorso è stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 9 maggio 2002.

La predetta legge regionale, intitolata «Disposizioni sulla *prorogatio* degli organi regionali», riguarda il «caso di scioglimento del consiglio regionale». Tale scioglimento può essere:

disposto *ex art.* 126 comma primo Cost. con decreto del Presidente della Repubblica per il compimento di atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge o per ragioni di sicurezza nazionale;

conseguente alla morte, all'impedimento permanente od alle dimissioni volontarie del Presidente della giunta regionale, od a mozione di sfiducia nei confronti del medesimo approvata dallo stesso consiglio regionale;

conseguente alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio regionale.

Inoltre un effetto assimilabile allo scioglimento di detto consiglio si produce nel caso di sentenza di annullamento di atti del procedimento elettorale.

La legge regionale in esame prevede, senza distinguere tra le differenti vicende cui si è accennato, che non soltanto la giunta regionale ed il suo Presidente ma anche il consiglio regionale «continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione e del nuovo consiglio regionale». La legge stessa è palesemente affetta da illegittimità costituzionale, e per più ragioni.

Anzitutto, non spetta al legislatore regionale integrare l'art. 126 Cost.; dovrà a ciò provvedere una legge statale di attuazione della Costituzione. La necessità di una legge statale appare particolarmente evidente per il caso di pronuncia giurisdizionale esecutiva od alla quale debba darsi leale ottemperanza e per il caso di scioglimento disposto con decreto del Presidente della Repubblica; in questi casi la disposizione in esame sostanzialmente produrrebbe una assurda, ancorché temporanea, sospensione e limitazione dell'efficacia dell'atto statale. L'appartenza allo Stato di queste funzioni comporta la competenza statale a disciplinarne effetti e in genere conseguenze (anche immediati).

In via logicamente subordinata la legge regionale «*sub judice*», approvata in esito a procedimento legislativo «ordinario» contrasta con la riserva di Statuto posta dall'art. 123 comma primo Cost. in quanto concorre a disciplinare la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. In via ancor più subordinata, la legge regionale appare costituzionalmente illegittima in quanto non distingue tra i differenti casi di scioglimento del consiglio regionale, in quanto non circoscrive l'esercizio delle funzioni «prorogate» ai soli atti urgenti ed improrogabili, ed in quanto estende al consiglio regionale una «misura» temporanea a tutto concedere applicabile soltanto alla giunta regionale.

La legge calabra intenderebbe assicurare al consiglio regionale una seppur temporanea sopravvivenza malgrado vicende che questa non permettono. La presente controversia presenta qualche analogia con altra controversia — nei confronti della Regione Marche — recentemente esaminata da codesta Corte (reg. ric. n. 38 del 2001).

P. Q. M.

Si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale della legge regionale menzionata.

Si esibirà la deliberazione del Consiglio dei ministri.

Roma, addì 14 maggio 2002

IL VICE AVVOCATO GENERALE DELLO STATO: Franco FAVARA

02C0507

N. 21

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 7 giugno 2002
(della Regione Toscana)*

Beni culturali - Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.) - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Toscana - Dedotta lesione della sfera di autonomia regionale, mediante disciplina analitica, con atto di natura regolamentare, della materia dello spettacolo riservata alla competenza legislativa esclusiva o, almeno, concorrente, regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria della Regione.

- Decreto del Ministro per i beni culturali 8 febbraio 2002, n. 47.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119.

Ricorso della Regione Toscana, in persona del suo Presidente *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 536 del 27 maggio 2002, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dagli avvocati Lucia Bora, Vito Vacchi e Fabio Lorenzoni, presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via del Viminale n. 43;

Contro, il Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*; il Ministro per i beni e le attività culturali *pro tempore*; per l'annullamento del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47 «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali; in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

Con il decreto indicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 78 del 3 aprile 2002, il Ministro per i beni e le attività culturali ha dettato i criteri e le modalità di erogazione dei contributi agli operatori a seguito degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo (F.U.S.).

Il decreto appare invasivo delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite dagli artt. 117, 118 e 119, come modificati dalla recente legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2002, per i seguenti motivi di

D I R I T T O

A) Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

A.1) Il regolamento in oggetto disciplina per le attività musicali l'erogazione di contributi del Fondo unico per lo spettacolo, istituito con la legge n. 163/1985 per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Perciò il decreto in oggetto interviene nella materia dello spettacolo.

Già il d.P.R. n. 616/1977, all'art. 49 aveva riconosciuto un'autonomia alle funzioni regionali in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche, rispetto alle tradizionali attività culturali. Infatti il secondo comma del citato art. 49 ha disposto: «Le funzioni delle regioni e degli enti locali in ordine alle attività di prosa, musicali e cinematografiche saranno riordinate con la legge di riforma dei rispettivi settori, da emanarsi entro il 31 dicembre 1979»: la norma è significativa perché riconosce in via programmatica la competenza regionale e locale all'esercizio di funzioni amministrative in materia di spettacolo (la preannunciata legge di riforma, peraltro, non è mai stata emanata).

Parlare di spettacolo significa riferirsi onnicomprensivamente ad un insieme di attività diverse, quali: la formazione ed il perfezionamento artistico degli operatori del settore, la produzione degli spettacoli e la loro distribuzione, la ricerca, documentazione e diffusione della cultura di cui sono una manifestazione, il recupero e la costruzione di spazi per lo spettacolo. Anche la Commissione Giannini, rilevò che nel settore dello spettacolo si rinvenivano molteplici attività che non riguardano esclusivamente la politica di promozione culturale, ma rientrano in varie materie di competenza regionale (*Il completamento dell'ordinamento regionale* Bologna, 1977, 179).

Con il decreto legislativo n. 112/1998, emanato, com'è noto, in attuazione della legge delega n. 59/1997, l'autonomia dello spettacolo rispetto alle attività culturali è stata sancita dal legislatore. Infatti le «attività culturali» hanno ricevuto una propria definizione per opera dell'art. 148 del decreto legislativo n. 112/1998 che alla lettera f) le identifica con «quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte». Il medesimo decreto legislativo ha fatto oggetto di una considerazione a sé stante, in una diversa disposizione, collocata in un diverso capo ad esso intitolato (il VI) lo «spettacolo», in tal modo mostrando di considerarlo come ambito distinto e separato dalle attività e dai beni culturali.

Il nuovo testo dell'art. 117 Cost. non include lo spettacolo tra le materie soggette alla potestà esclusiva statale, né tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni, con la conseguenza che in materia sussiste la potestà legislativa «esclusiva» della regione, secondo il disposto dell'art. 117, quarto comma. Perciò compete alle regioni disciplinare in via legislativa e regolamentare la materia dello spettacolo, nonché stabilire il riparto delle funzioni amministrative tra se stesse e gli enti locali, nel rispetto dei principi consacrati nell'art. 118 della Costituzione.

Né, d'altra parte, in materia sussistono quei titoli di legittimazione trasversale che abilitano lo Stato ad intervenire ai sensi dell'art. 117, secondo comma.

Conseguentemente è invasivo delle attribuzioni regionali il decreto in oggetto che disciplina i criteri e le modalità di erogazione a favore dello spettacolo, con specifico riferimento alle attività musicali.

A.2) Ma il decreto è parimenti lesivo anche ove si ritenga che lo spettacolo sia, invece, un settore rientrante nella materia delle attività culturali. Infatti l'art. 117, terzo comma, Cost., include la materia «promozione ed organizzazione delle attività culturali» tra quelle soggette alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni: in materia spetta quindi allo Stato solo dettare in via legislativa i principi regolatori.

Il provvedimento in oggetto invece — oltre a disciplinare in modo analitico e dettagliato tutte le fasi per l'erogazione dei finanziamenti, i controlli, le decadenze e le sanzioni — è un decreto ministeriale dal contenuto regolamentare e perciò è una fonte assolutamente inidonea a dettare norme di principio che interferiscono con le competenze regionali costituzionalmente garantite.

B) Violazione dell'art. 117, sesto comma della Costituzione.

L'art. 117, sesto comma della Costituzione dispone che la potestà regolamentare spetta allo Stato solo nelle materie di propria legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia compete alle regioni.

Può discutersi, come sopra rilevato, se lo spettacolo costituisca un'autonoma materia riservata alla competenza esclusiva regionale ovvero sia un settore rientrante nella promozione ed organizzazione delle attività culturali e dunque soggetto a potestà legislativa concorrente, ma di certo non è ricompreso nell'elenco di cui all'art. 117, secondo comma, di riserva statale.

È quindi evidente la violazione delle attribuzioni regionali per violazione del comma sesto dell'art. 117 Cost., in quanto il decreto in oggetto è un regolamento con cui lo Stato pretende di dettare criteri e modalità di erogazione di contributi per attività non attinenti a materie di legislazione esclusiva statale.

In tal senso si è autorevolmente espresso il Consiglio di Stato, Adunanza generale, nel parere 11 aprile 2002, n. 1, reso sullo schema di d.m. concernente l'individuazione della figura professionale e relativo profilo professionale dell'odontotecnico, ove si afferma: «L'Adunanza generale deve, in via preliminare, rilevare che le disposizioni

sopra riferite, attributive della potestà regolamentare al Ministro della sanità (oggi della salute), debbono ritenersi venute meno a seguito della emanazione del nuovo titolo V della Costituzione che, iscrivendo la materia delle professioni e della salute tra quelle di legislazione concorrente, esclude che lo Stato possa disciplinare le materie predette nella loro intera estensione e, per giunta, a livello regolamentare».

C) Violazione dell'art. 119 della Costituzione.

Com'è noto, l'art. 119 Cost., a fronte del nuovo assetto delle competenze istituzionali delineato dagli artt. 117 e 118, ha definito le regole di finanziamento delle regioni, prevedendo che le entrate proprie, le quote di partecipazione al gettito dei tributi erariali (le quali affluiscono alle regioni nel cui territorio sono prodotte) e le quote di partecipazione al fondo perequativo costituiscono le componenti ordinarie del sistema finanziario regionale.

È stato in tal modo costituzionalizzato il principio del congruo finanziamento delle competenze regionali.

A ciò il sesto comma dell'art. 119 aggiunge la possibile destinazione da parte dello Stato di risorse aggiuntive e la previsione di interventi speciali, per le finalità indicate dalla stessa disposizione.

È indubbio che l'attuazione della norma in questione richiederà, in prospettiva, la definizione di un sistema finanziario nuovo che attui il federalismo fiscale. Di certo, però, già da ora devono essere rispettati i criteri introdotti dalla norma: come rilevato in dottrina lo Stato è chiamato ad integrare le entrate proprie delle regioni ed i proventi delle compartecipazioni al gettito dei tributi erariali con le quote del fondo perequativo — diretto a ridurre, se non ad eliminare, le conseguenze finanziarie delle differenze interregionali nella capacità fiscale per abitante — e con i contributi speciali, commisurati ad indicatori regionali di fabbisogno (P. Giarda *«Le regole del federalismo fiscale nell'art. 119: un economista di fronte alla nuova Costituzione»*, Le Regioni n. 6/2001, pag. 1426 ss.).

Da ciò discende che l'amministrazione statale non può continuare a disciplinare le modalità di erogazione diretta dei finanziamenti a soggetti terzi per attività inerenti a materie che, come lo spettacolo, sono attribuite alla competenza regionale, perché ciò determina una sicura lesione delle attribuzioni regionali: il rispetto di tali competenze impone invece il trasferimento delle risorse finanziarie disponibili alle regioni alle quali poi compete, nell'esercizio della riconosciuta potestà legislativa nel settore, disciplinare la procedura per l'erogazione delle risorse stesse agli aventi diritto.

Conseguentemente il Fondo unico dello spettacolo deve essere decentrato e ripartito, nell'ambito di chiari principi di redistribuzione delle risorse, tra le regioni e ciò sia che lo spettacolo sia ritenuto oggetto di legislazione concorrente, sia che sia ritenuto materia residuale ed esclusiva delle regioni stesse.

Il decreto in esame, invece, del tutto noncurante della nuova norma contenuta nell'art. 119 Cost., disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in favore delle attività musicali, con una normativa dettata a regime, senza nessun rispetto per il nuovo assetto delle competenze regionali costituzionalmente previste, con conseguente sussistenza del vizio eccepito.

Né a ciò può essere obiettato che per l'anno in corso era comunque necessario provvedere ad erogare i contributi per non penalizzare gli operatori. In primo luogo nulla avrebbe impedito allo Stato di ripartire tempestivamente tra le regioni il fondo per la erogazione agli operatori; in denegata ipotesi, poi, l'erogazione per l'anno in corso ben avrebbe potuto essere disposta in base al già vigente d.m. 19 marzo 2001 n. 191 (che viene invece abrogato dall'art. 17 del decreto impugnato). Non si comprende quindi perché lo Stato abbia sentito l'esigenza di emanare — nell'attuale fase istituzionale e con la nuova disciplina della Costituzione — un nuovo regolamento per dettare in via generale e a regime i criteri e le modalità di erogazione di contributi a favore delle attività musicali. La motivazione in proposito indicata nelle premesse dell'atto (ove si motiva il nuovo provvedimento con la necessità di modificare la disciplina dell'erogazione delle somme destinate alla musica nell'ambito del F.U.S., razionalizzando e semplificando le procedure) appare di ben poco rilievo anche perché di fatto le modifiche introdotte rispetto al precedente testo sono del tutto marginali. La motivazione addotta denota invece che l'intervento statale ha sottesa una precisa volontà di non modificare la disciplina del F.U.S. e di continuare a gestire integralmente ed esclusivamente il medesimo, in totale violazione della nuova normativa di cui all'art. 119 Cost.

Anche per tale profilo il provvedimento si presenta dunque lesivo delle attribuzioni regionali.

P. Q. M.

Si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 8 febbraio 2002, n. 47, è lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli articoli 117, 118 e 119 Cost., e per l'effetto lo annulli.

Si deposita la delibera della giunta regionale di autorizzazione a stare in giudizio.

Firenze-Roma, addì 29 maggio 2002

Avv. Fabio LORENZONI

02C0545

N. 22

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 19 giugno 2002
(della Regione Emilia-Romagna)*

Ambiente (tutela dell') - Nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano - Ricorso per conflitto di attribuzioni della Regione Emilia-Romagna - Dedotta mancanza della prescritta intesa con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna - Violazione della sfera di competenza regionale in materia - In subordine, violazione del principio di leale collaborazione.

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 22 aprile 2002 n. 286
- Costituzione, artt. 117 e 118; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, comma 3; d.P.R. 21 maggio 2001, art. 2.

Ricorso della Regione Emilia-Romagna, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 807 del 20 maggio 2002 (all. 1), rappresentata e difesa — come mandato a margine del presente atto — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri n. 5.

Contro il presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, di nominare, in assenza della prescritta intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, il presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, nonché per il conseguente annullamento del decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 22 aprile 2002 (DEC/DCN 286), con il quale, nonostante l'esplicito diniego dell'intesa da parte delle predette Regioni, viene nominato quale presidente il dott. Tarcisio Zobbi (doc. 2), per violazione:

degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

dell'art. 9, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

nonché dell'art. 2 del d.P.R. 21 maggio 2001;

del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni,

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

L'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è prevista dall'art. 4, comma 2, della legge n. 344 del 1997. Tale legge, la cui iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, porta a compimento le iniziative di tutela naturalistica già intraprese dalla Regione con l'istituzione dei Parchi regionali dell'Alto Appennino Reggiano (Parco del gigante), di cui alla legge regionale n. 11 del 1998, e dell'Alta Val di Parma e Cedra (Parco dei cento laghi), di cui alla legge regionale n. 46 del 1995.

La specifica storia di questo parco trova un evidente riflesso nelle procedure che la legge ora citata stabilisce per l'istituzione. Si dispone infatti che «nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessate, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del ministro dell'ambiente, di intesa con le Regioni interessate, è istituito un parco nazionale». Nel 1997 tale disciplina formava un diritto speciale rispetto alle procedure ordinarie, dato che la disposizione

generale secondo la quale «la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, sono effettuate d'intesa con le Regioni» è stata introdotta nell'art. 2, comma 7, legge n. 394/1991 per effetto dell'art. 2, comma 23, legge 9 dicembre 1998, n. 426.

In attuazione di tali disposizioni, ed in piena coerenza con il principio cooperativo che la ispira, si è proceduto, come bene risulta dalle ampie premesse del decreto istitutivo del 21 maggio 2001, all'istituzione del Parco. Con decreto del ministro dell'ambiente n. 11399 del 1998 è stato istituito un comitato di coordinamento, che ha svolto l'istruttoria tecnica ed ha presentato una prima proposta di perimetrazione, sulla cui base, dopo alcune modifiche concordate con i comuni interessati, sono stati acquisiti prima (ai sensi dell'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998) il parere favorevole della Conferenza unificata, poi le prescritte intese con le Regioni, espresse per la Toscana con la deliberazione del consiglio regionale n. 96 del 2001, per la ricorrente Regione Emilia-Romagna con deliberazione della giunta regionale n. 337 del 2001.

Come l'istituzione del Parco è stata il frutto dell'azione congiunta e concordata delle Regioni, dello Stato e dei comuni interessati, prevista dalla speciale disciplina della legge n. 344 del 1997 e dall'art. 2 legge n. 394/1991, così gli stessi principi di cooperazione e consenso tra Stato e Regioni dovevano operare in relazione alla nomina degli organi responsabili, ed in particolare alla nomina del presidente.

Infatti, l'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 chiaramente stabilisce che «il presidente è nominato con decreto del ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle Regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale».

L'applicazione di tale disposizione è poi espressamente richiamata dal decreto istitutivo del parco, il d.m. del 21 maggio 2001, il quale ricorda che la nomina degli organi del Parco «è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426». Ma è chiaro che si tratta di un semplice richiamo, sia perché — in assenza di normativa speciale — non si poteva dubitare dell'applicazione delle regole generali sui parchi nazionali, sia perché non risulta sul punto alcuna competenza del decreto istitutivo del Parco.

Il ministro dell'ambiente, che ovviamente non era ignaro del proprio dovere di applicare le procedure cooperative previste dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, ha espressamente richiesto l'intesa in data 5 dicembre 2001: benché, anziché avviare una procedura rivolta a raggiungerla, esso si sia limitato a chiedere direttamente l'intesa sulla nomina quale presidente del Parco di uno specifico candidato, già individuato nel dott. Tarcisio Zobbi.

Già in data 4 gennaio 2002 la ricorrente Regione, congiuntamente con la Regione Toscana, trasmetteva una nota (doc. 3) con la quale si comunicava l'avvenuto insediamento della comunità del Parco e, quanto alla nomina del presidente, si chiedeva un incontro urgente al fine di ricercare l'intesa. La richiesta veniva ribadita a voce il 15 febbraio 2002, nell'occasione di un colloquio tra gli assessori all'ambiente delle due Regioni e lo stesso ministro, ottenendone un impegno a convocare l'incontro entro brevissimo tempo. Tuttavia, non solo nessun incontro veniva convocato, ma già il giorno 19 febbraio, con nota GAB/2002/1982/B07 (doc. 4), il ministro comunicava al presidente del Senato la candidatura del dott. Zobbi a presidente dell'ente Parco. Nella nota si affermava (paradossalmente, visto il recentissimo incontro del 15 febbraio, che si aggiungeva alla nota del 4 gennaio, e comunque in termini che si è costretti a dire non conformi al vero) che «la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna non hanno provveduto a fornire alcun riscontro alla richiesta d'intesa inviata in data rispettivamente 5 e 7 dicembre 2001». Aggiungeva poi che in ragione di ciò «sembrerebbe potersi ritenere maturato il silenzio assenso da parte delle Regioni interessate», dato che «l'articolo 35 comma 7 della ... legge n. 394/1991 fissa in giorni 45 il termine per l'espressione di pareri da parte delle Regioni»: traendo così da un presupposto errato una conseguenza che sarebbe stata arbitraria anche se la premessa fosse stata vera.

Avuto notizia di ciò, la Regione Emilia-Romagna con nota del 1° marzo 2002 (doc. 5) formalmente esprimeva il diniego dell'intesa sulla candidatura proposta e reiterava la richiesta di incontro. Analogo comportamento teneva la Regione Toscana.

Il 12 marzo la Regione Emilia-Romagna e la Regione Toscana congiuntamente ulteriormente comunicavano la loro posizione negativa ai presidenti delle commissioni della Camera e del Senato chiamate ad esprimersi sulla proposta del ministro, chiedendone l'intervento e facendo comunque riserva di tutelare in ogni sede, ove necessario, le prerogative costituzionali della Regione (doc. 6).

Risulta dunque che la ricorrente Regione ha ricercato con spirito collaborativo e diligenza tutte le occasioni per raggiungere una intesa — un'intesa che evidentemente non può essere assimilata ad un dovere di acconsentire senza discussione al desiderio del ministro.

Tuttavia, neppure dopo l'esplicito diniego dell'intesa sul primo e solo candidato proposto, nessun tentativo di raggiungere l'intesa veniva svolto dal Ministero dell'ambiente: né nel senso, conforme alla norma, di ricercare un candidato su cui potesse cadere il consenso di tutti, né nel senso di spiegare per quale ragione il ministro ritenesse indispensabile e senza alternative la nomina del dott. Zobbi. Anzi, la ricorrente Regione doveva apprendere dalla stampa che il ministro, del tutto inopinatamente, nonostante l'esplicito diniego dell'intesa da parte delle Regioni, aveva nel frattempo con atto del 22 aprile 2002 proceduto alla nomina del dott. Tarcisio Zobbi quale presidente del Parco.

Nelle premesse del provvedimento sono del tutto ignorate le richieste di incontro ai fini del conseguimento dell'intesa reiteratamente formulate dalle Regioni e, come se nulla fosse accaduto dal giorno in cui la richiesta di intesa era stata trasmessa alla Regione, viene «considerato» che «solamente con le note del 1° marzo 2002 ... il presidente della Regione Toscana e il presidente della Regione Emilia-Romagna hanno espresso diniego all'intesa sulla nomina del dott. Tarcisio Zobbi, quale presidente del Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano». Di seguito, senza minimamente accennare a vicende o fatti che sia prima che dopo quel primo di marzo abbiano impedito di cercare un contatto per la discussione del problema, il ministro, «ritenuto necessario e non più differibile procedere alla nomina del presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, individuato nella persona del dott. Tarcisio Zobbi», procede senz'altro a tale nomina.

Sennonché, la nomina così effettuata è assunta in violazione delle prerogative costituzionali della ricorrente Regione, è illegittima ed arbitraria, e deve essere pertanto annullata per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1. — Violazione delle prerogative costituzionali della Regione per omessa acquisizione della previa intesa prevista dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

Il Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano è opera congiunta, si può dire, delle Regioni interessate, che da tempo hanno promosso iniziative di conservazione anche nella forma del Parco regionale, e dello Stato, che ha raccolto tali iniziative e ha dato ad esse la forma maggiore del Parco nazionale.

Prova e sigillo di questa peculiare natura del parco è la stessa legge istitutiva che, come esposto in narrativa, con normativa speciale dispone che alla stessa istituzione del Parco si pervenga su intesa tra lo Stato e le Regioni, previo consenso degli enti locali interessati.

Per la nomina del presidente bastava invece la normativa generale, espressa dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, che già prevede lo strumento dell'intesa: ad indicare che deve essere scelto di comune accordo l'organo di vertice di un organismo che ha in custodia interessi importanti sia nazionali che delle Regioni, legati alle loro competenze costituzionali in materia di governo del territorio, di agricoltura, di valorizzazione delle risorse naturali paesistiche ed ambientali.

Si tratta, come subito si dirà, di una intesa «forte», ovvero di un'intesa che deve essere raggiunta, ed in assenza della quale è precluso il provvedere. Nell'affermare ciò, tuttavia, la ricorrente Regione desidera precisare che, come nei punti seguenti verrà pure argomentato, il provvedimento statale qui impugnato rimarrebbe lesivo, arbitrario ed illegittimo anche se in denegata ipotesi si partisse dall'opposta opinione che si tratti invece di una intesa cosiddetta «debole», cioè di un'intesa in assenza della quale allo Stato è concesso di provvedere unilateralmente, così superando l'opposizione dell'altra parte.

Tuttavia, nel presente caso deve ad avviso della ricorrente Regione riconoscersi che si tratta di una intesa che deve necessariamente essere raggiunta, ed in assenza della quale lo Stato non può addivenire alla nomina.

Ciò risulta intanto dalla stessa lettera della disposizione che prevede l'intesa, cioè dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, la quale non prevede affatto meccanismi alternativi per la nomina. Si noti che al contrario quando il legislatore ha voluto sancire il carattere «debole» dell'intesa lo ha espressamente stabilito: come è avvenuto per le intese da raggiungersi in sede di Conferenza Stato-Regioni, per le quali è previsto che, «quando una intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata» (art. 3, comma 3, d.lgs. n. 281 del 1997).

Così come non è previsto un meccanismo sostitutivo dell'intesa, ugualmente non è previsto un termine preciso entro il quale essa debba essere raggiunta. Si noti, a questo proposito, che nel tentativo di dare un qualsivoglia fondamento alla omissione dell'intesa l'atto di nomina qui impugnato richiama nelle proprie premesse «l'articolo 35 comma 7 della legge 394 del 1991», il quale «fissa in giorni 45 il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Regioni». Ma tale richiamo, lungi dal sostenere la legittimità del provvedimento ministeriale, ne sottolinea invece l'arbitrarietà e l'illegittimità. È palese, infatti, che la disposizione dettata per i pareri, cioè per le ipotesi in cui nel procedimento di formazione di un atto è prevista la partecipazione delle Regioni, non può essere applicata ad una fattispecie in cui è invece richiesta l'intesa, che non è atto di mera partecipazione, ma di consenso e di condivisione della decisione. Ciò senza dire che, per vero, neppure per i pareri è poi detto che decorsi i quarantacinque giorni senza che il parere sia stato reso è stabilito che il provvedimento possa essere ugualmente assunto (si noti che non trova qui neppure applicazione la regola stabilita dall'art. 16 della legge n. 241 del 1990 per gli «organi consultivi delle pubbliche amministrazioni», tra i quali non possono certo annoverarsi le Regioni, che partecipano al provvedimento in funzione di tutela degli interessi da esse portati, e non in funzione di mero ausilio all'autorità decidente).

L'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991 richiede invece incondizionatamente l'intesa delle due Regioni interessate: come è anche logico, dato che, per struttura e funzione, essa corrisponde pienamente a ciò che nei rapporti tra organi statali — di norma tra diversi Ministri — è usualmente chiamato concerto. Si tratta in definitiva di una nomina concertata, e l'uso del termine *intesa* è rivolto, come ben noto, a sottolineare che in questo caso la concertazione avviene tra enti soggettivamente diversi, e non tra le amministrazioni dello Stato.

Non vi è in questi casi alcun interesse a priori giuridicamente preminente, ma interessi pari ordinati, che devono conciliarsi nell'intesa. Né si può ipotizzare per casi di questo genere (come invece ipotizza l'art. 3 del d.lgs. 281 del 1997 sopra citato per le diverse ipotesi che esso considera) che l'intesa risulti impossibile. Qui infatti non si tratta di una specifica decisione da assumere, come ad esempio la realizzazione di una determinata opera pubblica, sulla quale le valutazioni e le posizioni possono essere e permanere inconciliabili: quanto alla nomina, invece, è evidente che se le parti ispirano il proprio comportamento al principio di leale cooperazione, esse dovranno necessariamente giungere a convenire sui requisiti richiesti alla persona del nominando, e conseguentemente su una candidatura che corrisponda a tali requisiti.

In questo caso, tuttavia, il percorso di individuazione del candidato su cui si formi il consenso non è neppure iniziato: tutto ciò che è accaduto è che il ministro ha «proposto» un nome intendendo su tale proposta riscuotere il consenso delle Regioni interessate come se si trattasse di un atto dovuto. E di fronte alle più che ovvie perplessità, alle richieste di incontro ed infine al diniego dell'intesa ha provveduto direttamente alla nomina, in spregio e violazione di ogni regola e principio, ed in particolare, per quanto riguarda il presente motivo, della stessa necessità dell'intesa, stabilita, in attuazione delle prerogative costituzionali delle ricorrenti Regioni, dall'art. 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991.

L'aver proceduto alla nomina in assenza dell'intesa rappresenta dunque una evidente trasgressione della legge, esattamente allo stesso modo che se il ministro avesse provveduto in assenza del prescritto concerto con altri ministri. Si vorrebbe qui dire che la violazione è, in questo caso, addirittura più grave: perché i diversi ministri da «concertare» rappresentano distinte articolazioni di interessi, ma non rappresentano autonomie costituzionali singolarmente garantite.

D'altronde, codesta stessa Corte costituzionale ha precisato che «lo strumento dell'intesa ..., si sostanzia in una paritaria codeterminazione del contenuto dell'atto sottoposto ad *intesa*, da realizzare e ricercare, laddove occorra, *attraverso reiterate trattative* [corsivo nostro] volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo», che neppure l'assenza di espressi termini e meccanismi sostituitivi dell'intesa (là dove essi siano necessari) «può, d'altro canto, giustificare, in assenza di tali termini e di tali meccanismi, un declassamento dell'attività di codeterminazione connessa all'intesa in una mera attività consultiva non vincolante» (sent. n. 351/1991).

Di qui la piena illegittimità del provvedimento di nomina e la palese violazione, come detto, delle prerogative costituzionali della ricorrente Regione.

2. — In subordine. Palese violazione del principio di leale cooperazione per avere omesso qualunque tentativo di raggiungere l'intesa.

Come sopra esposto, non vi è stato da parte del ministro il benché minimo tentativo di giungere all'intesa. La stessa successione degli eventi mostra che le Regioni hanno tentato, senza riuscirvi, di trovare una sede di dialogo al fine di pervenire all'intesa, mentre il ministro al contrario ha ignorato tali richieste e considerato la propria proposta quale una sorta di diktat, da realizzare con o senza il consenso delle Regioni. Le note con cui il ministro ha proposto alle Regioni la nomina del dott. Zobbi è del 5 dicembre per l'Emilia-Romagna, del 7 dicembre per la Toscana. Meno di trenta giorni (il 4 gennaio) dopo le due Regioni hanno richiesto un incontro al fine di ricercare l'intesa. Non essendovi stata risposta, esse hanno ribadito la stessa richiesta a voce il 15 febbraio 2002. Incurente di tali richieste, il giorno 19 febbraio il ministro comunicava al Parlamento la candidatura del dott. Zobbi, affermando che sulla proposta si era formato un presunto silenzio assenso delle Regioni interessate!

Avuto notizia di ciò, la Regione Emilia-Romagna con nota del 1° marzo 2002 (doc. 5) formalmente esprimeva il diniego dell'intesa sulla candidatura proposta e al tempo stesso reiterava la richiesta di incontro, finalizzato al conseguimento dell'intesa. Analogo comportamento teneva la Regione Toscana.

Dal formale diniego dell'intesa e dalla nuova richiesta di incontro il ministro lasciava passare oltre cinquanta giorni senza nulla fare e senza assumere alcuna iniziativa volta a superare la situazione di stallo, dallo stesso provocata: ma il 22 aprile esso riteneva necessario e non più differibile» procedere alla nomina, come di seguito procedeva con l'atto impugnato.

Non potrebbe risultare più evidente che, mentre le Regioni hanno adempiuto al dovere costituzionale di cooperazione con atti rivolti al risultato imposto dalla Costituzione e dalla legge, il ministro lo ha sistematicamente violato, tenendo un comportamento ostruzionistico esattamente contrario al suo dovere di verificare insieme con le Regioni le ragioni del dissenso sulla proposta e la possibilità di soluzioni alternative su cui potesse formarsi, come richiesto dalle norme, il consenso sia del ministro che delle due Regioni interessate.

Si sono sopra esposte le ragioni per le quali non è fondata la tesi secondo cui la Costituzione e la legge attuativa non impongono in modo assoluto l'intesa, ma consentono al ministro la nomina quando essa si rivelasse impossibile: ma se anche lo fosse, risulta evidente nella vicenda che il ministro ha violato il suo dovere di cooperazione, intendendo la proposta come un atto imperativo cui soltanto prestare ossequio e non procedendo neppure ad un congiunto esame della questione. Risulta dunque palese che il provvedimento sarebbe in ogni caso stato assunto in violazione del principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni: il che lo vizierebbe inesorabilmente.

Di qui, in ogni modo, l'illegittimità e arbitrarietà costituzionale della nomina.

3. — In ulteriore subordine. Inammissibilità costituzionale ed arbitrarietà di un atto semplicemente ministeriale di superamento del contrasto.

Come sopra esposto, non esiste nell'ordinamento alcuna norma attributiva del potere di nominare il presidente del Parco in assenza dell'intesa con le Regioni interessate.

Non essendovi tale norma, qualunque atto di esercizio di un simile potere sarebbe illegittimo e incostituzionale. Tuttavia, risulta anche evidente che, se un simile potere potesse essere previsto, esso non potrebbe essere previsto semplicemente come potere ministeriale.

In ogni caso, cioè, il conflitto tra il ministro e le Regioni interessate sull'individuazione del presidente non può concepirsi come conflitto risolvibile semplicemente con un atto imperativo con il quale il ministro impone la propria soluzione, perché ciò contraddirebbe in ogni caso con la pari dignità costituzionale degli interessi portati dalle Regioni interessate, con il principio di leale cooperazione, con lo stesso principio di buon andamento dell'amministrazione espresso dall'art. 97 Cost.: essendo evidente che il riconoscimento di un simile potere priverebbe il ministro di ogni reale interesse al raggiungimento dell'intesa. Non si comprenderebbe infatti per quale ragione il ministro dovrebbe confrontare la propria posizione con quella delle Regioni e per il raggiungimento dell'intesa essere disponibile a cedere qualcosa di essa, in un atteggiamento di reciproca cooperazione istituzionale, se potesse semplicemente con un gesto unilaterale imporre la propria volontà.

Ma è al tempo stesso evidente che una simile ipotetica posizione di autorità del ministro in relazione alle Regioni interessate contraddice il concetto stesso di cooperazione e di intesa.

Se dunque si potesse immaginare una procedura amministrativa di superamento della mancata intesa, ed un corrispondente potere di nomina, bisognerebbe evidentemente immaginarlo in capo al Consiglio dei ministri, sulla base di una procedura contraddittoria, e non certamente come potere di «autotutela» del ministro. Fermo

dunque che anche di tale potere del Consiglio dei ministri non vi è traccia nell'ordinamento per il caso qui in questione, risulta evidente tuttavia che in ogni modo risulterebbe arbitrario ed illegittimo l'atto ministeriale qui impugnato.

4. — In ulteriore subordine. Assoluto difetto di motivazione sulle ragioni per cui non è stato possibile raggiungere l'intesa.

Il provvedimento di nomina qui contestato omette qualunque motivazione rivolto a spiegare:

le ragioni per le quali non sia stato possibile convocare l'incontro richiesto dai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana;

le ragioni per le quali dopo il primo marzo 2002, venuto a conoscenza del diniego dell'intesa, il ministro nulla abbia fatto per superare la posizione di stallo;

le ragioni per le quali il ministro ritiene che l'unico possibile candidato alla posizione di presidente del Parco potesse essere il dott. Zobbi, ad esclusione di qualunque altra possibile soluzione.

Per vero, la nomina omette persino di illustrare per quale ragione il dott. Zobbi fosse un buon candidato in assoluto: ma ciò che qui conta è l'assoluto difetto di motivazione sulle ragioni che hanno indotto il ministro a non prendere in alcuna considerazione le istanze delle Regioni.

Risulta evidente, ad avviso della Regione, che non costituisce certo motivazione del provvedimento, sotto gli aspetti considerati, l'avere «ritenuto necessario e non più differibile procedere alla nomina del presidente dell'Ente parco nazionale ..., individuato nella persona del dott. Tarcisio Zobbi».

Infatti, mentre il tempo intercorso senza che si raggiungesse l'intesa può essere imputato soltanto all'inerzia del ministro nell'adempire agli essenziali doveri costituzionali di cooperazione, nessuna ragione è allegata né di tale inerzia, né della presunta necessità di individuare il titolare della funzione esattamente nel dott. Zobbi, nonostante l'opposizione delle Regioni interessate.

Tali ragioni non vengono enunciate, ad avviso della ricorrente Regione, semplicemente perché non esistono, mentre ciò che esiste è soltanto la singolare pretesa del ministro che il requisito dell'intesa si traduca in una mera acquiescenza o obbedienza delle Regioni alle indicazioni e ai desideri del ministro stesso.

È evidente, però, che tale non è il senso costituzionale e normativo dell'intesa. Si è già sopra osservato come in realtà l'intesa in questione sia corrispondente ad un concerto tra Ministri, o addirittura più forte di esso, data la diversa titolarità costituzionale degli interessi; e come, inoltre, se pure fosse possibile un atto «sostitutivo» dell'intesa, questo non potrebbe certo essere compiuto dallo stesso ministro, ma dovrebbe essere compiuto quanto meno dal Consiglio dei ministri. Dunque se pure in denegata ipotesi si volesse ritenere che la mancanza di intesa possa essere supplita con un atto unilaterale, e che in aggiunta tale atto unilaterale possa essere compiuto dal ministro responsabile della mancata intesa, ciò non potrebbe certo accadere senza idonea motivazione sulle ragioni della mancata intesa e sul merito.

P. Q. M.

La ricorrente Regione Emilia-Romagna chiede voglia l'eccellentissima Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato, di nominare, in assenza della prescritta intesa con le Regioni Emilia-Romagna e Toscana, il presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano e conseguentemente annullare il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 22 aprile 2002 (DEC/DCN 286), con il quale, nonostante l'esplicito diniego dell'intesa da parte delle predette Regioni, è stato nominato il presidente dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, per violazione delle norme e principi di rango costituzionale ed attuativo citati in epigrafe.

Padova-Roma, addì 10 giugno 2002

Avv. PROF. Giandomenico DALCON - Avv. Luigi MANZI

N. 23

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 20 giugno 2002
(della Regione Molise)

Demanio e patrimonio dello Stato - Demanio marittimo - Richiesta, da parte dell'Agenzia per il demanio marittimo, ai privati possessori di immobili situati in aree prossime al mare nei comuni di Campomarino e Termoli di rilascio e di pagamento di indennità per abusiva occupazione - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Regione Molise - Dedotta violazione della sfera di competenza regionale sul presupposto del passaggio al patrimonio regionale dei beni del demanio marittimo. ISTANZA DI SOSPENSIONE.

- Provvedimenti dell'Agenzia per il demanio marittimo del 4 settembre 2001, n. 3887 e n. 3883; del 14 settembre 2001, n. 3878; del 21 marzo 2002, n. 2078; del 5 novembre 2001, n. 6037; del 19 marzo 2002, n. 2010.
- Costituzione, artt. 177 e 118; d.P.R. 24 luglio 1997, n. 616, art. 59; d.P.R. 15 marzo 1997, n. 59, art. 7; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 7 e 105, comma 2, lettera l).

Ricorso, con istanza di sospensiva, per la Regione Molise, in persona del presidente in carica on. dott. Michele Iorio, rappresentata e difesa, per mandato a margine del presente atto ed in virtù di deliberazione della giunta regionale n. 685 del 29 maggio 2002 dagli avv. Giovanni Di Giandomenico e Francesco Guicciardi presso il quale domicilia in Roma alla via Germanico n. 146.

Contro, la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

Per la dichiarazione che non spetta allo Stato, e per esso all'Agenzia per il demanio, adottare provvedimenti relativi alla gestione delle aree del demanio marittimo, ed in particolare adottare i provvedimenti del 4 settembre 2001, prot. n. 3883 e 3887, del 14 settembre 2001, prot. n. 3878, del 21 marzo 2002, prot. n. 2078, del 5 novembre 2001, prot. n. 6037 e del 19 marzo 2002, prot. n. 2010 rispettivamente a carico dei sigg.ri Giorgione Antonio, Benvenuto Antonio, De Fanis Nicola, Izzi Franca, D'Adderio Antonio, Marinaro Costantino, Di Lisa Laurentino, Di Palma Rosaria, Di Palma Lorenzo, Di Palme Maria Vincenza e Franco Antonio e, da ultimo, Manganese Carmela e Patierno Corrado con i quali la predetta agenzia ha intimato ai privati possessori di pagare le indennità per abusiva occupazione e di rilasciare gli immobili da essi costruiti;

Nonchè per l'annullamento degli atti medesimi.

F A T T O

Nei comuni molisani di Campomarino e Termoli esistono due aree, vicine al mare, edificate da gran tempo con l'assenso e l'attività promozionale di tutte le istituzioni, dallo Stato, alla Regione, al Comune.

In particolare, nel comune di Campomarino esiste una vasta pianura confinante con il mare, della lunghezza di oltre 5 chilometri e della profondità di un paio, che da tempo immemorabile era coltivata ad orti dai contadini del luogo, i quali avevano invece le proprie abitazioni sulla collina sovrastante.

Gran parte di questa piana fu adibita dagli Alleati a campo di aviazione, durante la 2^a guerra mondiale. Nel dopoguerra, invece, a partire dagli anni sessanta iniziò un impetuoso sviluppo turistico che vide realizzare su quella fascia una città di circa cinquantamila abitanti (con 10.000 appartamenti). L'abitato si sviluppò regolarmente, sulla base di un Programma di Fabbricazione approvato nel 1973 dal Provveditore regionale alle opere pubbliche del Molise (organo periferico del Ministero LL.PP.), e con il rilascio delle rituali concessioni edilizie ai proprietari (privati ed imprese) da parte del comune. Il titolo di proprietà, che per molti era di natura derivativa per acquisti *inter vivos*, e per altri per acquisti *mortis causa*, non venne mai stato messo in discussione, anche perché, sia il vecchio catasto che il nuovo — del 1948 — portavano intestate le particelle al nome dei privati.

La zona fu anche doviziosamente infrastrutturata, con opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e con finanziamenti prima statali (Cassa per il mezzogiorno, Cassa depositi e prestiti) e poi regionali, attingendo anche ai fondi comunitari.

Le imprese della regione impegnarono cospicui investimenti e molti appartamenti o villette vennero ceduti, in genere quali case per vacanze a privati, che provenivano dai centri vicini maggiori: Foggia, Campobasso, Benevento. Altre abitazioni, invece, fungono da normale residenza per i cittadini del comune. Inutile dire che nella

zona sono presenti numerose infrastrutture turistiche: alberghi, ristoranti, locali ecc. Il tutto, si ripete, con la più completa e puntuale regolarità urbanistica e con la dovuta approvazione, progetto per progetto, della Sovrintendenza dei beni ambientali.

In parallelo, si è sviluppata la vicenda della quasi finitima località «Marinelle» nel comune di Termoli.

La zona interessata qui è di dimensioni più ridotte, lunga circa un chilometro e larga da qualche decina a qualche centinaio di metri. In sostanza, una lingua di terra a ridosso della spiaggia e fino al costone che sorregge — fra l'altro — la ferrovia adriatica.

In essa si è sviluppata un'edilizia residenziale che ha portato a costruire degli alloggi per circa un migliaio di persone. Sotto il profilo urbanistico, il comune ha varato, e la Regione approvato, un piano di recupero; gli stabili o sono stati costruiti a seguito di concessione edilizia o sono stati regolarizzati con licenza a sanatoria. Anche in questa località sono state realizzate numerose opere di urbanizzazione e vengono riscossi i tributi diretti sugli immobili, sia da parte dello Stato che da parte del Comune.

Negli ultimi venti anni, però, soprattutto su iniziativa dell'Autorità marittima sono stati sporadicamente avanzati dei tentativi per reclamare la zona al demanio marittimo: così vi sono stati alcuni episodi di denunce penali ai sensi dell'art. 1161 cod. nav., denunce in genere concluse con l'assoluzione degli imputati. L'argomento portato sempre avanti dall'amministrazione marittima è stato che le zone, ancorché non più idonee ai pubblici usi del mare, debbono intendersi ancora appartenenti al demanio marittimo, in virtù di una delimitazione effettuata nel 1902 nel comune di Campomarino e nel 1912 nel comune di Termoli.

Per porre, però, fine ad una situazione di incertezza che derivava da queste iniziative e che comportava, tra l'altro, il blocco di ulteriori attività costruttive ed anche degli atti di vendita da parte dei notai, sono state intraprese presso il Tribunale di Campobasso delle azioni giudiziarie volte a contestare la qualifica di demanialità marittima alle riferite zone.

In particolare, le azioni sono state promosse dal comune di Campomarino, per il suo territorio comunale, e dai singoli proprietari di Marinelle di Termoli, per i rispettivi immobili. Gli argomenti di detti attori, nelle azioni promosse di accertamento negativo, si riferiscono alla constatazione che le pretese linee di delimitazione effettuate ai principi del secolo XX non possono avere nessun rilievo giuridico, in quanto eseguite operativamente solo da alcuni agenti demaniali, ma non approvate da nessun atto formale dell'Autorità competente. In sostanza, vi furono dei comportamenti materiali a cui non seguirono mai i necessari provvedimenti amministrativi, richiesti anche dalla legislazione dell'epoca. Non presentandosi, d'altronde, la demanialità quale requisito naturale dei luoghi alla stregua degli artt. 822 cod. civ. e 28 cod. nav., in quanto i territori in questione sono da molto tempo — talvolta *ab* immemorabile — inidonei ai pubblici usi del mare, ne consegue che in nessun modo quei territori possono essere ricompresi nel demanio marittimo.

Aggiungono, inoltre, gli attori che, ove mai fosse da considerare vero il contrario, vi sarebbero responsabilità gravissime dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni che per circa un secolo hanno avallato pacificamente ed anzi promosso tale situazione, e che solo dopo cento anni si ricordano di reclamare la demanialità, con l'incameramento anche delle costruzioni realizzate dai privati.

I giudizi sono in corso. Ma, inopinatamente e sorprendentemente, da qualche giorno stanno pervenendo ai privati interessati delle intimazioni da parte dell'agenzia per il demanio — subentrata per la gestione al Ministero delle finanze — che richiedono il pagamento di somme ingentissime dovute per occupazioni abusive, negli ultimi 30 anni, non solo dei terreni demaniali, ma anche degli immobili costruiti dai privati stessi e che ne reclamano il rilascio immediato.

Le destinazioni di tali immobili sono in parte residenziali, in parte turistico-ricreative (alberghi, stabilimenti balneari ecc.).

Dette intimazioni non hanno neppure considerato l'esistenza delle cause in corso e rischiano di far esplodere una gravissima tensione sociale, sia per l'entità delle persone coinvolte, sia per le modalità con cui tutta la vicenda si è sviluppata per oltre un secolo.

Altre intimazioni, viceversa, riguardano degli immobili effettivamente costruiti su suoli demaniali, in assenza di regolare concessione, ma riguardanti casi in cui non è in questione la regolarità urbanistica e che, peraltro, sono stati tollerati per lunghi e numerosi decenni, senza che i possessori fossero minimamente infastiditi.

Ora è intenzione di questa Regione e degli enti locali interessati regolarizzare tutte queste situazioni, nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico, sia attendendo il responso del tribunale civile circa la demanialità delle aree, sia procedendo al rilascio dei necessari atti concessori, in piena rispondenza con gli strumenti urbanistici adottati anch'essi con il parere favorevole della sovrintendenza dei beni ambientali.

L'iniziativa assunta dall'agenzia del demanio, viceversa, venendo oltretutto dopo un secolo di inerzia, rischia solo di provocare lacerazioni sociali insopportabili e gravissimi danni economici all'economia della zona. Essa, d'altronde, invade palesemente le competenze regionali e locali, così come fissate nei più recenti testi legislativi e costituzionali di federalismo solidale.

Viola, d'altronde, anche le attribuzioni patrimoniali della Regione, per la richiesta di indennizzo da parificare ai canoni, che spettano invece ad essa, quanto meno a far data dal conferimento dei poteri.

Gli atti medesimi, pertanto, vanno annullati, previa sospensiva, per le seguenti considerazioni di

D I R I T T O

1). — Violazione degli artt. 117 e 118 della costituzione anche in relazione all'art. 59 decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 7 decreto del Presidente della Repubblica 59/1997 e artt. 7 e 105, comma 2, lettera l), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e art. 43 legge regionale Molise n. 34 del 29 settembre 1999. Carenza di attribuzione e di competenza.

I — Già l'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 616/1977 «delegava» alle regioni «le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, ... quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative». Da tale delega erano escluse solamente «le funzioni esercitate dagli organi dello Stato in materia di navigazione marittima, di sicurezza nazionale e di politica doganale». Il secondo comma, poi, aggiungeva che «la delega non si applica ai porti ed alle aree di preminente interesse nazionale», da individuare con d.P.C.m.

Come è noto, mancando appunto tale ultimo atto, la delega non venne mai ritenuta operativa, se non dal 10 gennaio 1996, essendo il d.P.C.m. intervenuto solamente il 21 dicembre 1995.

Le aree in questione non sono ricomprese nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Successivamente, l'art. 105 del d.lgs. n. 112/1998 ha disposto il «conferimento» delle funzioni relative «al rilascio di concessioni di beni del demanio, della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia» ad esclusione, sempre, dei porti e beni delle aree di interesse nazionale.

Tale conferimento, peraltro, è stato esteso anche ai porti di interesse regionale ed interregionale a far data dal 1° gennaio 2002 dalla legge 16 marzo 2001 n. 88, art. 9.

Con l'art. 42 d.lgs. n. 96, i medesimi poteri sono stati attribuiti ai comuni, nelle Regioni prive delle leggi di attuazione del d.lgs. n. 112/1998.

In relazione a tale ultima legge, la Regione Molise ha emanato una propria legge regionale, la n. 34 del 1999, che all'art. 43 ha riservato alla Regione stessa la competenza sul demanio marittimo disponendo all'art. 54, che «restano» alla Regione «le funzioni amministrative che attengono il demanio marittimo per finalità turistico-ricreative».

Di conseguenza, anche ai sensi del decreto-legge n. 400/1993 e così come convertito nella legge n. 494/1993, art. 6, comma 3, ha approvato il Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo pubblicato sul B.U.R.M., supplemento straordinario n. 2 del 15 settembre 2001.

Viceversa, con l'art. 65 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, si è disposto che «all'Agenzia del demanio è attribuita l'amministrazione dei beni immobili dello Stato».

II — Richiamata la normativa di riferimento, c'è da dire, innanzi tutto, che la competenza regionale in materia sembra essere chiara, sia perché esercitata direttamente (come per l'utilizzo turistico-ricreativo) sia perché, anche se al momento viene esercitata in concreto dai comuni (come per quello residenziale o portuale, in virtù del d.lgs. n. 96/1999), essa rimane sempre nella potestà legislativa regionale che potrebbe disporne in ogni momento (art. 1 d.lgs. n. 96/1999).

Occorre poi precisare quali sono, ora, i poteri conferiti alle Regioni.

A prima vista potrebbe apparire che essi continuano a riferirsi a tutte le «funzioni turistico-ricreative» relative al demanio turistico-ricreativo, così come disposto dall'art. 59 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, mentre riguardano solo il «rilascio delle concessioni» per il demanio di utilizzo diverso, così come si esprime l'art. 105 d.lgs. n. 112/1998.

Non potrebbe, infatti, neppure pensarsi che la seconda norma, più estensiva della prima per l'oggetto (riguarda «tutto» il demanio e non solo una parte di esso) avrebbe ridisegnato in senso più restrittivo l'ambito dei poteri conferiti dalla prima a quello turistico-alberghiero, in virtù del principio della successione delle leggi nel tempo. Al proposito, si esprime chiaramente l'art. 1, comma 4, d.lgs. n. 112/1998: «In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici, di funzioni e compiti trasferiti o delegati o comunque attribuiti alla regione, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

Viceversa, è da ritenere che è la seconda normativa che deve essere intesa in senso più estensivo, non limitandosi al procedimento ermeneutico solo al significato letterale delle parole.

Innanzitutto, sembra evidente che il riferimento debba essere inteso a tutte le materie delle concessioni, e non alla sola fase del «rilascio». Pertanto, anche le vicende successive debbono essere ricomprese nella dizione, e quindi anche il rinnovo, l'annullamento, la revoca, la decadenza, e così via.

Ma, più comprensivamente, deve ritenersi che l'espressione del legislatore del '98 debba essere intesa quale sineddoche di quella del legislatore del '77, e cioè che il conferimento riguardi non solo le specifiche funzioni relative alle concessioni del demanio marittimo, ma a tutte le funzioni amministrative ad esso riferentesi, anche per il demanio ad utilizzo non turistico ricreativo.

Altrimenti divisando, avremmo una disparità di trattamento sul demanio a seconda del suo utilizzo (p. es.: residenziale o turistico) il cui criterio discrezionale non potrebbe che appartenere a chi ha la funzione urbanistica primaria, e cioè alla Regione stessa. In altri termini, a seconda delle decisioni regionali di estendere o meno l'utilizzo di un tipo o di un altro, o viceversa, avremmo una disparità di funzioni sullo stesso bene, e magari con una diversa successione nel tempo, che si riflette sui poteri di amministrazione.

In secondo luogo, una interpretazione siffatta si scontrerebbe con altri principi fissati dall'art. 4 legge n. 59/1997, e cioè la legge-delega di base, quali quello — fondamentale — per cui restano allo Stato solo le funzioni espressamente indicate (comma 2) e quelli di completezza (comma 3, lett. b)) di unicità dell'amministrazione (comma 3, lett. a)) e di omogeneità (lett. f)).

In terzo luogo, la materia deve ora riguardarsi anche sotto il profilo del principio di sussidiarietà, introdotto dal nuovo art. 118 della Costituzione.

Ma la considerazione decisiva scaturisce dall'esame del nuovo assetto costituzionale della relativa materia, conseguente alle modifiche al titolo V della parte II della Costituzione.

Va in proposito evidenziata la diversa impostazione istituzionale dello Stato che deriva già dalla nuova formulazione dell'art. 114 della Costituzione.

Infatti, mentre nel precedente testo vi era una implicita identità tra la Repubblica e lo Stato, nella nuova formulazione lo Stato diviene una «componente» della Repubblica, a fianco di Comuni, Province, città metropolitane e Regioni.

Inoltre si afferma che comuni, province, città metropolitane e regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

A sua volta gli art. 117 e 118 Costituzione appaiono riformulati in modo da ribaltare l'equilibrio di attribuzioni tra Stato e Regioni.

Nella precedente stesura l'art. 117 indicava le materie in cui vi era un potere legislativo regionale, mentre nell'attuale formulazione vengono individuate tassativamente le materie riservate all'esclusiva legislazione dello Stato e fra di esse non compare, come tale, il settore dei beni demaniali, mentre esso non è neppure indicato tra quelli di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

È poi espressamente stabilito al quarto comma che «in ogni altra materia non prevista tra quelle a legislazione esclusiva dello Stato la potestà regolamentare spetta alle Regioni».

Appare anche significativo che mentre la precedente formulazione dell'art. 119, quarto comma Cost. menziona un demanio regionale, in implicita contrapposizione con il demanio statale, questa menzione sia scomparsa

nella nuova formulazione dell'art. 119, che non intende certo diminuire le prerogative regionali, ove si dice semplicemente che «i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno un proprio patrimonio attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato».

Deve implicitamente ritenersi che l'equiparazione tra Stato ed altri Enti territoriali ha implicato la cessazione della nozione privilegiata di demanio statale, come contrapposta al demanio regionale e degli altri enti territoriali, per sostituirla con quella di beni di enti territoriali di diverso livello (Stato, Regioni, Province, comuni e città metropolitane) adibiti secondo le modalità indicate dalle singole leggi a soddisfare determinati interessi pubblici e soggetti quindi, con stretta inerenza al perseguimento di quegli interessi, alla disciplina pubblicistica propria dei beni demaniali.

D'altro canto già il d.lgs. n. 112/1998 aveva determinato ampi trasferimenti di beni demaniali statali agli altri enti pubblici territoriali.

Se ne deve concludere che il settore del demanio pubblico, cioè di quei beni che servono al raggiungimento dei fini pubblici soddisfaccendo in modo diretto i più importanti bisogni della generalità è nel nuovo assetto costituzionale ripartito tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali sulla base delle attribuzioni delle relative funzioni e la conclusione ovvia è che non è conseguentemente concepibile la proprietà del bene demaniale distinta dal perseguimento delle relative funzioni.

Allo Stato competono certamente quei beni demaniali attinenti a funzioni rimaste nella sfera di legislazione esclusiva dello Stato (v. art. 117 comma 2, lett. d), lett. g), lett. q), lett. s) Cost.), mentre per quanto riguarda il demanio marittimo esso non è compreso tra le materie di esclusiva legislazione statale, ma ad esso l'art. 117, terzo comma Cost. fa riferimento tra le materie di legislazione concorrente solo per quanto riguarda i porti e sembra quindi inevitabile la conclusione che per il resto si tratti di materia interamente trasferita alle Regioni, come si è sopra evidenziato, alle quali va ritenuto conseguentemente competere la proprietà dei relativi beni demaniali.

III — Ciò posto, veniamo ora ai provvedimenti qui impugnati che contengono, come ricordato, sia un'ordinanza di sgombero sia una richiesta di pagamento di indennizzo per immobili demaniali destinati a volte ad uso turistico ricreativo, a volte ad uso residenziale.

Per quanto riguarda le ordinanze di sgombero non par dubbio che esse ricadano nelle attribuzioni ora conferite alle Regioni dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, rientrando anch'esse tra le «funzioni amministrative» allora delegate (ed ora conferite ai sensi dell'art. 118 Cost.); ma, ugualmente, esse ricadono nella potestà legislativa regionale ai sensi del d.lgs. n. 112/1998, non solo per la precedente estensiva lettura che di esso si è data, ma anche per quanto testualmente disposto dal comma 2 dell'art. 1 dello stesso d.lgs. n. 112 che recita: «Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge».

Ora non c'è dubbio che tali ordinanze siano strumentali all'esercizio della funzione concessoria, oltre che attinenti la sua organizzazione; che riguardano comunque funzioni di polizia amministrativa e che, nelle particolari circostanze di fatto, possono considerarsi come provvedimenti contingibili ed urgenti.

Più complessa, viceversa, appare la questione dell'indennità per abusiva occupazione, parificata ai canoni concessori.

Per essa sembrano doversi distinguere tre aspetti: quello relativo all'appartenenza o alla percezione del canone stesso (o nell'indennità), e cioè chi deve essere il beneficiario finale del corrispettivo del godimento del bene demaniale; quello relativo alla sua determinazione, posto che oggi esso è annoverato fra le entrate patrimoniali e non fra quelle tributarie; e quello relativo alla gestione della sua riscossione.

Sotto i primi due aspetti, e cioè sull'appartenenza del corrispettivo e sulla sua determinazione, non ignora il ricorrente l'esistenza di una contraria giurisprudenza proprio di codesta ecc.ma Alta Corte, che con la sua sentenza n. 343 del 21 luglio 1995 ha stabilito che spetta allo Stato e non alla Regione la determinazione e la percezione del canone di concessione relativo ai beni del demanio marittimo, poiché il canone demaniale segue la titolarità dominicale del bene, la quale rimarrebbe allo Stato.

Ci si permetta, tuttavia, di rilevare che il principio dianzi esposto non appare oggi più appagante, non solo sotto il profilo logico, ma anche sotto quello sistematico e operativo.

Infatti la valutazione giuridica è oggi da riconsiderare alla luce delle modifiche intervenute al titolo V della parte II della Costituzione, di cui sopra si è accennato, che muovono dal nuovo principio costituzionale della distinzione tra Repubblica e Stato e della ripartizione di funzioni tra Stato, Regioni, Province e comuni su base paritaria, che presuppone un superamento dello stesso concetto di demanio statale, come contrapposto al demanio regionale, per sostituirlo con quello di inerenza dei beni che per loro natura soddisfano a pubblici bisogni in capo all'ente in cui la relativa funzione è incardinata, che nel caso del demanio marittimo deve riconoscersi essere la Regione, come sopra evidenziato, a cui è conseguentemente attribuita la relativa proprietà.

Pertanto l'art. 822 primo comma cod. civ. non appare essere più in linea con l'attuale disciplina del titolo V, II parte della Costituzione, nel punto in cui sancisce l'appartenenza allo Stato dei beni del demanio marittimo.

Questa conclusione risulta avvalorata anche dalle seguenti considerazioni. Infatti, secondo un'antica e consolidata dottrina tali beni sono imputabili essenzialmente alla collettività rimanendo lo Stato — persona quale ente gestore degli stessi e non rientrando tale appartenenza, negli schemi dogmatici generali del diritto di proprietà.

Ne deriva che, rimanendo pur sempre la collettività titolare di questa appartenenza, il trasferimento della gestione dei beni comporta anche lo spostamento dell'imputazione formale al nuovo ente esponenziale titolare della gestione.

In sostanza, ed in termini dogmatici, si può affermare che l'appartenenza (che è tratto fondamentale della proprietà, sia pure pubblica ai sensi dell'art. 42 Cost.) deve consistere pur sempre, per non rimanere un mero *flatus vocis*, in una situazione giuridica soggettiva, e dunque in un potere attribuito dall'ordinamento per il perseguimento di un interesse protetto: se manca il potere, sia pure minimo, manca la situazione giuridica. E, dunque, nella specie, l'appartenenza.

Inoltre, il canone deve essere visto quale corrispettivo non solo dell'imputazione formale della titolarità, ma anche e soprattutto dell'attività gestoria, di conservazione, di amministrazione e di tutela, che oggi viene svolta dalla Regione.

Sotto questo aspetto, esso è certamente connesso e strumentale alla concessione. Dunque, per lo stesso principio prima richiamato dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 112/1998, esso deve essere percepito dall'ente titolare delle funzioni amministrative corrispondenti.

Ma, soprattutto, il trasferimento delle funzioni non è più immaginabile senza il corrispondente trasferimento delle risorse, alla stregua dei principi posti dall'art. 7 legge n. 59/1997 e dall'art. 7 del successivo d.lgs. n. 112/1998.

Certo, qui tacciono i decreti ministeriali di trasferimento.

Ma essi sono necessari quando bisogna trasferire beni particolari e quote erariali individuate. Proprio perciò, nella materia, non sono stati emanati: poiché nelle funzioni trasferite bisogna ricomprendere anche il corrispettivo versato dal terzo, e cioè dal concessionario.

Lo stesso ragionamento vale, *a fortiori*, per la determinazione del canone stesso. Anzi, per essa può aggiungersi che debba essere riguardata anche sotto i cennati principi di residualità, completezza, ed unicità dell'amministrazione, di cui all'art. 4 legge n. 59/1997, che esprimono compiutamente il canone fondamentale fissato dallo stesso art. 97 Cost. del buon andamento della amministrazione.

Separare, invero, l'esercizio della funzione amministrativa generale di pertinenza regionale dal procedimento di determinazione ed applicazione del canone concessorio per l'utilizzazione delle aree sulle quali, è attribuita *ex lege* quella stessa funzione, equivale a rendere «monca» l'attuazione di detta funzione.

Infatti, la politica di gestione e la disciplina di quelle aree sono di competenza regionale; la loro classificazione, anche ai fini della valenza turistica, è effettuata dalla Regione; l'articolazione della misura dei canoni è intimamente correlata a tali classificazioni; il piano di utilizzazione delle aree suddette è predisposto ed approvato

dalla Regione; le autorizzazioni per il più proficuo esercizio della concessione, per la diversificazione degli scopi, per l'affidamento ad altri delle attività oggetto della concessione sono tutte di esclusiva competenza regionale; ed ancora: la delimitazione delle aree assentibili in concessione, la consistenza e l'entità degli impianti turistici, la destinazione delle concessioni stesse anche in rapporto alle tabelle merceologiche autorizzate e, soprattutto, la durata delle singole concessioni, sono di competenza regionale. Ed allora, come sia possibile scindere le due funzioni non è dato comprendere: lo Stato determinerebbe, applicherebbe e percepirebbe il canone di concessione, mentre tutte le componenti, che inevitabilmente condizionano detto canone, sarebbero valutate e considerate dalla Regione. Vi è, dunque, qualcosa che sfugge alla logica ed al ragionevole esercizio della funzione conferita.

Non può inoltre sottacersi che il canone ha natura di «corrispettivo» e che, perciò, non può essere disgiunto dal rapporto concessorio e dalla posizione concedente — concessionario che è di spettanza regionale.

Dunque, il concessionario chiede ed ottiene di trarre uno speciale vantaggio dal bene demaniale, che gli è concesso dalla Regione con uno specifico atto contenente, tra le altre condizioni e clausole, sia l'obbligo del pagamento del canone, sia la sua quantificazione, nonché l'entità della cauzione, ecc.

In conclusione il canone non dovrebbe essere correlato solo alla demanialità del bene concesso ma deve essergli riconosciuta la natura di corrispettivo della concessione demaniale marittima dalla stessa Regione rilasciata o rinnovata sul proprio territorio, e che, perciò, non può essere disgiunta dal rapporto concessorio e dalla posizione concedente — concessionario, che dovrebbe ritenersi di spettanza regionale.

Deve ancora aggiungersi che, nel caso di specie, trattasi non della riscossione del canone, ma di una pretesa risarcitoria circa un godimento di un bene che si ipotizza abusivamente occupato.

La fattispecie che si presenta, dunque, richiede una serie di valutazioni sia di fatto che giuridiche che non possono che appartenere all'ambito delle «funzioni amministrative» conferite: come la data dell'insediamento, la problematica circa l'applicabilità degli artt. 49 (devoluzione delle opere non amovibili) e 54 (occupazioni e innovazioni abusive), cod. nav., anziché l'art. 936 (opere fatte da un terzo con materiali propri) del codice civile, la prescrizione quinquennale ecc. Tutte attività e valutazioni che non possono che concernere l'amministrazione dei beni.

Sotto il terzo profilo, infine, e cioè circa le attività di riscossione dei canoni o dell'indennizzo, non pare dubbio che essa si concreti in un esercizio di gestione che deve ormai essere riferito all'ente cui sono state conferite le funzioni amministrative, almeno a far data dal trasferimento delle funzioni.

Istanza di sospensiva

L'esecuzione degli impugnati provvedimenti, prima della definizione dell'Autorità Giudiziaria competente dei giudizi circa la demanialità delle aree interessate, può dar luogo a fenomeni di forte tensione sociale, tenuto conto del numero dei casi possibili di uguale trattamento, ammontante a circa diecimila, della gravità delle conseguenze relative al rilascio di immobili e di costruzioni, molte delle quali adibite a residenze abituali delle famiglie. Si chiede, pertanto, a norma dell'art. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87, che codesta Ecc.ma Alta Corte voglia disporre, con ordinanza motivata, la sospensione per gravi ragioni dell'esecuzione degli atti impugnati, almeno limitatamente all'ordine di rilascio.

P. Q. M.

Si conclude perché la Corte costituzionale, previa sospensiva, dichiarare che non spetta allo Stato e per esso all'Agenzia del demanio — ma alla Regione Molise l'adozione di tutti i provvedimenti inerenti l'amministrazione del demanio marittimo ad essa conferita, ivi compresi quelli di pagamento delle indennità per abusiva occupazione e di rilascio degli immobili, con l'annullamento degli atti impugnati, previa ove occorra dichiarazione di sopravvenuta incostituzionalità dell'art. 822, primo comma cod. civ.

Roma, addì 30 maggio 2002

PROF. AVV. Giovanni DI GIANDOMENICO - AVV. Francesco GUICCIARDI

N. 24

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 21 giugno 2002
(della Provincia autonoma di Trento)

Previdenza e assistenza sociale - Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge n. 388/2000, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane - Ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla Provincia autonoma di Trento - Dedotta invasione della sfera di competenza provinciale in materia di assistenza pubblica.

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 febbraio 2002, n. 70
- Legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, commi 2 e 3; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, art. 12, commi 1 e 2; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Ricorso della Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale Lorenzo Dellai, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 1212 del 31 maggio 2002 (all. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, nella sua veste di ufficiale rogante della provincia stessa, con atto 11 giugno 2002, n. 25608 di rep. (all. 2), dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, ed elettivamente domiciliata in Roma nello studio dell'avv. Luigi Manzi, via Confalonieri n. 5,

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale «condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», e per il conseguente annullamento degli articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 2002, per violazione:

dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989;

dell'art. 12, commi 1 e 2, delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992;

dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto richiama a favore della provincia autonoma le maggiori autonomie stabilite per le regioni a statuto ordinario dal nuovo testo dell'art. 117 Cost., con particolare riferimento al sesto comma di esso.

F A T T O

La Provincia autonoma di Trento è dotata di competenza legislativa in materia di assistenza e beneficenza pubblica, ai sensi dell'art. 8, n. 25), ed in materia di igiene e sanità ai sensi dell'art. 9), n. 10 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Essa è inoltre dotata delle correlative potestà amministrative ai sensi dell'art. 16 dello statuto, come attuato dalle relative norme di attuazione.

Alle generali potestà legislativa ed amministrativa si unisce, ai sensi del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, una peculiare autonomia finanziaria. In particolare il comma 2 dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, dispone che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, «sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore». Il comma 3 della medesima disposizione precisa che «per l'assegnazione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Ancora, l'art. 12, comma 1, delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992 dispone — benché a rigore non ve ne fosse neppure bisogno — che «le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate». Ed il comma 2 chiarisce (anche qui *ad abundantiam*) che i divieti di attività amministrativa statale nelle materie regionali e provinciali di cui all'art. 4,

comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, «non concernono l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali», e che «a detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».

Il regolamento di cui qui si impugnano le disposizioni sopra indicate riguarda l'assistenza sociale, ed è emanato in attuazione dell'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Secondo tale disposizione «una quota del Fondo di cui al comma 13» (cioè del Fondo nazionale per le politiche sociali) «è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio».

Secondo lo stesso comma, poi, il Ministro per la solidarietà sociale, «sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte».

Si noti che tale potere normativo ministeriale, benché costituzionalmente discutibile, non poteva rappresentare una lesione per la Provincia autonoma di Trento, dato che l'art. 158 della stessa legge n. 388 del 2000 conteneva (e contiene) una esplicita norma di salvaguardia delle prerogative costituzionali della provincia, disponendo che le disposizioni in essa contenute (ivi compreso ovviamente l'art. 80) si applicano alle province autonome compatibilmente con le norme dello statuto di autonomia, cioè con le disposizioni sopra riportate.

Dunque, dalle esposte normative risulta in modo chiaro che, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, la quota — spettante alla provincia — della integrazione del Fondo nazionale per le politiche sociali disposta dalla legge n. 388 del 2000 avrebbe dovuto esserle assegnata senza alcun ulteriore vincolo o disciplina, disposto in sede attuativa della legge.

Al contrario, invece, gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, qui impugnati, sembrano rivolgersi anche alla Provincia autonoma di Trento (v. espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, gli articoli 4, comma 1, 6, comma 1, 7, 8 e 10, comma 2), non limitandosi a stabilire i criteri di riparto (cui provvede l'art. 2, qui non impugnato), bensì disciplinando in modo puntuale i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti da parte della provincia stessa, nonché le modalità di verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti. In questo modo, la normativa ministeriale riduce e restringe l'autonomia provinciale, invadendo le attribuzioni della ricorrente provincia, per le seguenti ragioni di:

D I R I T T O

1. — Incostituzionalità ed invasività degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 70 del 2002 per violazione dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989 e dell'art. 12, commi 1 e 2, delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992.

Come esposto in narrativa, l'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone al comma 14 che una determinata quota del Fondo nazionale per le politiche sociali venga utilizzata per il «sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio».

Lo stesso comma prevede poi che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale siano definiti «i criteri, i requisiti, le modalità e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività svolte».

Benché tale disposizione prevedesse un ampio potere normativo statale di rango regolamentare, per di più in capo ad un singolo Ministro, in violazione dei principi operanti già nel vigore della precedente versione del titolo V della parte seconda della Costituzione, la Provincia autonoma di Trento non aveva motivo di sollevare in relazione ad essa questione di legittimità costituzionale.

Infatti, come sopra ricordato, l'art. 158 della stessa legge n. 388 del 2000 conteneva una esplicita norma di salvaguardia delle prerogative costituzionali della provincia, nel senso che le disposizioni in essa contenute (ivi compreso ovviamente l'art. 80) si sarebbero applicate alle province autonome compatibilmente con le norme dello statuto di autonomia: ed a questo modo rimaneva anche inteso che il potere regolamentare di cui al comma 14 dell'art. 80, quarta frase, non avrebbe potuto esplicarsi in relazione ad esse.

Alla stessa conclusione della prevalenza della normativa di attuazione, d'altronde, portava (e porta) la disposizione dell'art. 12, comma 1, delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, secondo la quale «le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate»; mentre a sua volta il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni che vietano allo Stato lo svolgimento di attività amministrativa nelle materie regionali e provinciali non si riferiscono a «l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore della provincia per scopi determinati dalle leggi statali» e che «a detti Fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386».

D'altronde, e conclusivamente sul punto, il potere di cui al comma 14 dell'art. 80 era previsto in termini generali, senza specifico riferimento alle province autonome: sicché sia gli ordinari criteri che privilegiano l'interpretazione costituzionalmente conforme, sia le disposizioni di attuazione, sia l'esplicita salvaguardia di cui all'art. 158 attestavano che al comma 14 dell'art. 80 non poteva darsi alcun significato lesivo, dal momento che esso non poteva essere applicato alla provincia in sostituzione dei principi dell'art. 5 della legge n. 386 del 1989.

Va tuttavia constatato che, al contrario, gli articoli impugnati del decreto ministeriale n. 70 del 2002 si riferiscono espressamente, nell'individuare i destinatari delle norme, anche alla Provincia autonoma di Trento, e che dunque essi dettano anche in relazione alla provincia una analitica disciplina dei contributi in questione in tutti i loro aspetti. Precisamente, l'art. 1 dell'impugnato decreto (Oggetto) stabilisce, integrando le disposizioni dell'art. 80, comma 14 della legge n. 388 del 2000, che le risorse dovranno essere utilizzate «per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi... relativi agli interventi di sostegno dei servizi di telefonia sociale rivolti alle persone anziane» (comma 1); inoltre, esso detta una definizione vincolante di persone anziane (comma 2).

L'art. 3 (destinatari) definisce tassativamente i soggetti destinatari dei contributi statali, prescrivendo che essi debbano essere iscritti nei rispettivi albi regionali qualora esistenti. L'art. 4 (Requisiti dei destinatari) al comma 1 condiziona ulteriormente l'individuazione dei destinatari, richiedendo che essi siano in possesso di «comprovata esperienza» nel settore della promozione di servizi per le persone anziane. L'art. 4, comma 2, offre a sua volta una precisa definizione di «comprovata esperienza», riferendola «all'attività diretta della singola organizzazione nel distretto sanitario o nella regione o nella provincia autonoma in cui si intende realizzare l'intervento» e lasciando alle regioni e alle province autonome un margine di discrezionalità relativo solo alle modalità attraverso cui accertare detta esperienza in capo alle organizzazioni richiedenti.

L'art. 5 riguarda i progetti finanziabili e i requisiti del servizio, e stabilisce al comma 1 che i progetti possono essere finanziati qualora prevedano un servizio di telefonia «continuativo per tutto l'anno... con copertura non inferiore a dieci ore giornaliere»; esso prescrive inoltre che il servizio debba essere assicurato unicamente da «operatori, con esclusione di risponditori automatici». Il comma 2 descrive invece lo standard minimo del servizio, prevedendo che «l'assistenza agli utenti del servizio garantisce interventi di supporto e di aiuto da eseguirsi nei tempi e modi adeguati al bisogno e comunque idonei a consentire la fruizione degli interventi attivati e dei servizi pubblici presenti nel territorio, in particolare per le persone anziane sole o disagiate in relazione a situazioni di difficoltà psico-fisiche, abitative ed economiche». Al comma 3 si precisa come il progetto debba contenere «una descrizione completa delle caratteristiche del servizio di telefonia e degli interventi di assistenza, di promozione ad essi collegati e delle professionalità allo scopo impiegate», dovendo essere inoltre «corredato da una documentazione adeguata attestante i costi dello stesso e la relativa copertura». Infine, ai sensi del comma 4 possono essere finanziati «progetti che prevedono l'attivazione di nuovi servizi di telefonia ovvero l'ampliamento di servizi già attivati».

L'art. 6 riguarda i criteri per l'individuazione dei progetti da finanziare. Al comma 1 esso «autorizza» le regioni e le province autonome a stabilire tali criteri «con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia». In questi termini la disposizione non avrebbe un reale contenuto normativo: lo stesso cenno a presunti «provvedimenti» per stabilire in realtà norme, pur se traduce una visione delle autonomie puramente esecutiva, non può certo dirsi vincolante per le regioni. Tuttavia, al comma 2 il regolamento detta esso stesso in parte tali criteri, stabilendo («al fine di assicurare l'omogeneità qualitativa dei servizi sul territorio nazionale») che le regioni e le province autonome — qui denominate «i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo» — debbano assegnare le risorse «sulla base della qualità del progetto dal punto di vista tecnico operativo, delle attività assistenziali e di sostegno, della popolazione e dell'ampiezza del territorio coperti dai servizi di assistenza... del collegamento del progetto con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e con altre iniziative, servizi e strutture già esistenti nel territorio per l'assistenza degli anziani».

L'art. 7 dichiara nel titolo di riferirsi alle modalità di concessione e di erogazione dei contributi, ma in realtà sul punto interviene il solo comma 1, il quale «dispone» che tali modalità siano stabilite dalle regioni e province autonome «con propri provvedimenti emanati nel rispetto delle norme degli statuti di autonomia», «in modo tale da garantirne, comunque, la massima pubblicità sul territorio».

Il resto dell'articolo disciplina invece direttamente la realizzazione dei progetti di telefonia, disponendone il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione, nonché prevedendo l'eventuale revoca dei contributi.

L'art. 8 (Relazioni) dispone che «entro il termine del 31 luglio 2002 le regioni e le province autonome «trasmettono all'amministrazione statale competente una relazione iniziale in cui sono esplicitati i criteri utilizzati e l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento» (comma 1). Dispone poi che «entro il termine del 31 marzo 2003» esse debbano trasmettere una ulteriore «relazione finale sullo stato di attuazione degli interventi effettuati e sulla loro efficacia».

L'art. 9 disciplina la valutazione di impatto degli interventi, abnormemente prevedendola come competenza dell'amministrazione statale, disciplinandone i criteri e disponendone l'utilizzazione per la formulazione di proposte di ulteriore disciplina ministeriale.

L'art. 10, addirittura, disciplina le revoca dei finanziamenti «alle regioni». In tale disposizione, al contrario di quanto costantemente accade nel resto dell'articolato, non sono menzionate a fianco delle regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano. Non si intende tuttavia con chiarezza il significato di tale omissione, dal momento che — a parte ogni altra considerazione — delle tre ipotesi di revoca una, come subito si dirà, coinvolge anche le province autonome. La prima ipotesi di revoca statale dei fondi ad una determinata regione si ha nel caso di «mancata trasmissione» delle relazioni di cui all'art. 8.

La seconda ipotesi si ha nel caso di «segnalazione negativa, contenuta nella relazione, da parte delle regioni e delle province autonome sulle realizzazioni progettuali». Questa ipotesi è particolarmente critica, dato, che le regioni (e province autonome) si vedrebbero revocare il finanziamento già erogato, a prescindere dalla circostanza di averne potuto ottenere la restituzione.

La terza ipotesi consiste nel «mancato impegno contabile delle quote di competenza in favore dei soggetti destinatari di cui all'art. 3 ... entro il 30 giugno 2002.

In caso di revoca è previsto (comma 2) che le risorse siano riassegnate «alle regioni e alle province autonome che hanno adempiuto agli obblighi derivanti dal presente regolamento».

Si sono qui descritti in modo relativamente analitico i disposti delle norme impugnate sia per la necessaria specificità e concretezza dell'impugnazione, sia per illustrare come in effetti tali disposti realizzino una disciplina della materia di competenza provinciale. Tale disciplina a volte è più nettamente lesiva — come dove prevede addirittura la revoca del finanziamento alla provincia autonoma — ma in tutti i casi è invasiva della competenza, e viola in relazione alla Provincia di Trento la garanzia di autonomia stabilita dai disposti dell'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, la dove si precisa che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, «sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore», e che «per l'assegnazione e per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

Si aggiunge qui soltanto che la invasività e lesività va riconosciuta anche per l'art. 8, riguardante le «relazioni» da inviare al Ministero: sia in quanto anche tale obbligo non può essere stabilito da un regolamento, sia in quanto tale obbligo, per il suo significato e le sue modalità, non realizza una semplice collaborazione informativa, ma al contrario è disegnato come un momento di una relazione di mera attuazione, all'interno di un rapporto che si pretende di direzione: come mostra all'evidenza la sanzione della revoca del finanziamento per l'ipotesi di mancata trasmissione, e l'uso delle stesse relazioni per ulteriori ipotesi di revoca.

D'altronde, come già accennato in narrativa, che la disciplina regolamentare prevista dalla legge n. 388 del 2000 non dovesse estendersi alla Provincia di Trento già risultava dall'art. 158 della stessa legge, che espressamente faceva salve le prerogative statutarie delle province autonome, e dall'art. 12, comma 1, delle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992, il quale precisa che «le disposizioni in ordine alle procedure ed alla destinazione dei Fondi di cui all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di intervento previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate».

Non può dunque essere dubbio che l'estensione alla Provincia autonoma di Trento delle disposizioni regolamentari qui impuginate ne lede illegittimamente le attribuzioni.

2. — Incostituzionalità ed invasività degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 per violazione dell'art 117, sesto comma, della Costituzione, esteso alle autonomie speciali dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Si è illustrato al punto precedente come già nell'impianto originario della Costituzione le garanzie speciali proprie della Provincia autonoma di Trento impedissero l'estensione ad essa delle norme regolamentari previste dall'art. 80 della legge n. 388 del 2000. Nel presente secondo punto del ricorso si illustra come le norme regolamentari qui impugnate siano in ogni caso illegittime ed invasive, in relazione alla sopraggiunta precisa ripartizione costituzionale dei poteri regolamentari.

Infatti l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, espressamente stabilisce che «la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva», mentre «spetta alle regioni in ogni altra materia».

Ora, non pare si possa seriamente sostenere che la disciplina di criteri e modalità per la concessione di contributi per la realizzazione di servizi di telefonia sociale diretti alle persone anziane rientri nelle materie di legislazione esclusiva statale. Si tratta invece, al contrario, di un ambito tipicamente assistenziale, che rientra ormai nella competenza legislativa residuale regionale.

Per vero, già nel sistema del precedente titolo V della Costituzione c'era motivo di dubitare — anche alla stregua della consolidata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale — della legittimità della previsione di poteri regolamentari governativi (o ancor peggio ministeriali) nelle materie regionali. In ogni modo, le disposizioni di leggi precedenti il mutamento costituzionale che prevedessero — come nel caso della legge n. 388 del 2000 — tali poteri non possono — ad avviso della ricorrente provincia — che ritenersi abrogate per evidente incompatibilità con la sopravvenuta disposizione costituzionale sopra citata.

Dunque, l'esercizio di un potere regolamentare non più esistente risulta anche sotto questo profilo radicalmente illegittimo ed invasivo delle attribuzioni della ricorrente provincia.

Si noti che alla stessa conclusione si dovrebbe arrivare ove si ragionasse in termini di sopravvenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni che prevedevano poteri regolamentari, anziché di loro abrogazione. La ricorrente provincia non ritiene che vi sia ragione di ricorrere a tale costruzione, data la nettezza del contrasto e la piena sufficienza, per riportare la situazione a normalità costituzionale, del criterio abrogativo, senza che vi sia bisogno di ricorrere ad operazioni interpretative o manipolative dei testi legislativi.

Ma anche ove si ragionasse in tali termini, risulta evidente l'incompatibilità del sopravvivere di tali poteri con il nuovo sistema costituzionale. Per tale ipotesi, dunque, in subordine qui si eccepisce la sopravvenuta illegittimità costituzionale della disposizione dell'art. 80, comma 14, della legge n. 388 del 2000, in quanto essa prevede poteri regolamentari statali ormai non più consentiti.

P. Q. M.

La Provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato disciplinare con regolamento ministeriale «condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di servizi di telefonia rivolti alle persone anziane», e conseguentemente annullare gli articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 febbraio 2002, n. 70, per contrasto con le disposizioni di livello costituzionale indicate in premessa.

AVV. PROF. Giandomenico FALCON - AVV. Luigi MANZI

02C0637

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDIFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrere
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGI
& DARIO CERIO
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaeramosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 7 1 0 *

€ 6,40